SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 agosto 2016**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione nazionale per le società e la borsa

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

REGOLAMENTO 26 luglio 2016.

Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri di base di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV (fondi propri) Sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 25). (16A05890)

REGOLAMENTO 26 luglio 2016.

Regolamento concernente l'applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36-quinquies, 36-septies, 344-novies e 344-decies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 26). (16A05891)

REGOLAMENTO 26 luglio 2016.

Regolamento concernente l'applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) Sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 6 e 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 27). (16A05892)

REGOLAMENTO 26 luglio 2016.

Regolamento concernente l'applicazione del metodo look-through ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) Sezione II (formula standard), articolo 45-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 28). (16A05893)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2016, n. **157**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015;

c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015;

d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XIX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo XII del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, pari a euro 45.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E BIOVERSITY INTERNATIONAL RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito "il Governo") e Bioversity International (qui di seguito "Organizzazione")

Considerato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede dell'IPGRI firmato a Roma il 10 ottobre 1991;

Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo del 10 ottobre 1991 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il 27-31 agosto 1992;

Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo di sede del 10 ottobre 1991, firmato a Roma l'8-9 febbraio 1993;

Considerato che l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI) opera sotto la denominazione di "Bioversity International" ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto adottato il 19 settembre 2008 (qui di seguito "Statuto");

Considerato che gli articoli 2 e 18 dello Statuto disciplinano la competenza degli organi statutari dell'Organizzazione di scegliere ove stabilire la sede centrale e di concludere accordi su privilegi ed immunità;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

1. Nel presente Accordo:

(a) l'espressione "Bioversity" significa Bioversity International denominato come "Organizzazione":

(b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana;

(c) l'espressione "competenti Autorità italiane" significa le Autorità nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana;

(d) l'espressione "sede centrale" si intende:

(i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all'Organizzazione, da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione, sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa;

(ii) ogni altro terreno od edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Organizzazione, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso;

(e) l'espressione "Consiglio" significa il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione;

(f) l'espressione "beni dell'Organizzazione" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Organizzazione in esecuzione di accordi per la gestione di

depositi fiduciari, di fondi di donazione, di cauzione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(g) l'espressione "archivi dell'Organizzazione" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati elaborati da computer, i manoscritti, le fotografie, i filmati; le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti all'Organizzazione o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(h) l'espressione "funzionari dell'Organizzazione" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Organizzazione nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLO II
SEDE CENTRALE E SUA INVIOLABILITÀ

1. La sede centrale è inviolabile. Nessuna persona che esercita una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni se non con il consenso del Direttore Generale.

2. Il consenso del Direttore Generale per l'ingresso nella sede centrale si considererà presunto nel caso di calamità naturali, di incendio o di ogni altro evento che costituisca una minaccia immediata alla vita umana.

3. La sede centrale non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni dell'Organizzazione.

ARTICOLO III
PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE

1. Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO IV
SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE

1. Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari.

ARTICOLO V
L'ORGANIZZAZIONE ED I SUOI BENI

1. L'Organizzazione godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente.

2. I beni di proprietà dell'Organizzazione ed i suoi archivi, saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.

ARTICOLO VI
PERSONALITÀ GIURIDICA

1. Il Governo riconosce che l'Organizzazione è una organizzazione internazionale con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni

istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VII
COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non sono soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estenderà, inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore.

2. L'Organizzazione avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

ARTICOLO VIII
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fondi, fondi di dotazione, od altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;

(c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO IX
PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

1. L'Organizzazione garantirà che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanità. In esecuzione del presente Articolo, l'Organizzazione può adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanità o adottare per tutto o parte dal personale coperture previdenziali e di sanità dello Stato Italiano o di altro Stato.

ARTICOLO X
TRANSITO E SOGGIORNO

1. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Organizzazione, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il Governo non porrà alcun ostacolo al transito di queste persone verso e dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo Articolo sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

2. Il Direttore Generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO XI
ESENZIONE DA TASSAZIONE

1. L'Organizzazione, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta.

2. Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Organizzazione godrà delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Organizzazione godrà delle esenzioni e agevolazioni previste nei paragrafi 3-6 di questo Articolo, indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane.

3. Le operazioni e le transazioni dell'Organizzazione aventi come scopo il raggiungimento dei suoi obiettivi e l'esercizio delle sue funzioni, così come disposto nello Statuto dell'Organizzazione, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.

4. Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato, ed in particolare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Organizzazione godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni, come disposto nello Statuto dell'Organizzazione. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia.

5. L'Organizzazione sarà esente, nell'ambito delle sue attività ufficiali, da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Sarà esente, inoltre, da ogni imposizione fiscale sulle merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia.

6. In particolare, l'Organizzazione sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a tre comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esenterà tali autoveicoli dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche ed accorderà, per ognuno di essi, contingenti di benzina, di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di Organizzazione internazionale.

7. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente Articolo non comprenderanno tasse e imposte che non siano altro che il pagamento per i servizi resi.

ARTICOLO XII
PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. I funzionari dell'Organizzazione godranno nel territorio della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) immunità da ogni forma di custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: in tale caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente il provvedimento al Direttore Generale;

(b) immunità dell'ispezione e del sequestro del bagaglio ufficiale;

(c) immunità giurisdizionale per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione;

d) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennità, pensioni ed altri assegni pagati dall'Organizzazione o per conto di esso;

e) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(g) per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta o altri beni mobili od immobili. Tali funzionari possono liberamente trasferire i loro titoli esteri e valuta estera fuori dal territorio della Repubblica Italiana nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. I suddetti funzionari possono, nel corso dell'impiego presso l'Organizzazione o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana qualsiasi somma ricevuta in Euro dall'Organizzazione nonché un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

h) il diritto ai funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di importare, in esenzione doganale e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa una automobile usata, in una o più spedizioni successive che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e, in ogni caso, entro 18 mesi dalla data della loro assunzione all'Organizzazione;

(i) il diritto per i funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di acquistare, in esenzione doganale senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Organizzazione. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.

2. Il Governo rilascerà ai funzionari dell'Organizzazione, ai loro coniugi e ai familiari a carico, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

3. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel presente articolo, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale o al solo funzionario dell'Organizzazione che sostituirà il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

4. Ogni anno, l'Organizzazione comunicherà al Governo la lista dei funzionari nonché le eventuali variazioni.

ARTICOLO XIII
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE

1. I membri del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) Inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale.

ARTICOLO XIV
SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITÀ E COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ ITALIANE

1. I privilegi e le immunità previste negli Articoli dall'XI al XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorità specificate al paragrafo 2) del presente Articolo avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia. La revoca dell'immunità avrà luogo senza pregiudizio degli interessi dell'Organizzazione.

2. Le Autorità cui si riferisce il paragrafo 1) del presente Articolo sono:

(a) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio ed al Direttore Generale;

(b) il Direttore Generale in relazione agli altri membri del personale, ai visitatori ufficiali dell'Organizzazione ed all'Organizzazione stessa.

3. L'Organizzazione ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorità Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo, tutte le persone che godano di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato.

ARTICOLO XV
NORME DI SICUREZZA

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari secondo le Autorità italiane.

ARTICOLO XVI
CONTRIBUTO ANNUO

Il Governo italiano verserà un contributo annuo pari ad Euro 2.500.000,00 a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo a titolo di rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale. Il predetto contributo annuo verrà decurtato della quota relativa al rimborso dei costi di locazione qualora il Governo italiano provveda a mettere a disposizione dell'Organizzazione un adeguato immobile demaniale.

ARTICOLO XVII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Organizzazione e il Governo, sarà risolta mediante negoziato tra le Parti.

ARTICOLO XVIII
ARBITRATO

1. Per le controversie sorte tra l'Organizzazione ed il suo personale, in base alla decisione adottata in occasione della 16ma riunione del Board of Trustees dell'Organizzazione in data 18 settembre 2000, della successiva comunicazione del Direttore Generale dell'Organizzazione del 12 ottobre 2000 al Direttore Generale dell'ILO e della Decisione del Governing Body dell'ILO adottata in occasione della 279ma Sessione del novembre 2000, è competente il Tribunale Amministrativo dell'ILO. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Organizzazione inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Organizzazione dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

ARTICOLO XIX
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrerà in vigore, qualora si siano verificate le condizioni previste dall'articolo 5 dell'Accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche, il giorno della notifica che le procedure interne sono state completate dall'Organizzazione e dal Governo.

2. Su richiesta dell'una o dell'altra Parte potranno aver luogo consultazioni per eventuali modifiche al presente Accordo.

3. L'Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui l'Organizzazione manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle Parti.

4. Il presente Accordo tra la Repubblica Italiana e Bioversity International sostituisce il precedente firmato a Roma il 10 ottobre 1991, nonché lo scambio di note effettuato tra stesse Parti a Roma il 27-31 agosto 1992 e lo

scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993. Pertanto all'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno gli effetti dell'Accordo e scambi di note precedenti.

Fatto a Roma il 5 maggio 2015, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Vice Ministro Lapo Pistelli

Lapo Pistelli

Per Bioversity International

Direttore Generale Ann Tutwiler

M. Ann Tutwiler

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA

SULLE STRUTTURE DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA IN ITALIA

La Repubblica Italiana (qui di seguito denominata "Italia")

e

L'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito denominata "l'Agenzia"),

denominate inoltre, singolarmente, "la Parte" e, collettivamente, "le Parti",

CONSIDERATA la Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "la Convenzione"), firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980;

CONSIDERATI l'Accordo del 14 gennaio 1993 tra l'Italia e l'Agenzia Spaziale Europea sull'insediamento dell'Agenzia Spaziale Europea in Frascati e i relativi accordi in vigore;

CONSIDERATO il contratto di superficie dell'ESRIN di cui all'Articolo 1 c) qui appresso;

TENENDO CONTO dell'evoluzione delle attività dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia e dell'esigenza di adeguare e aggiornare l'Accordo di cui sopra;

DESIDEROSI di regolamentare i rapporti tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Italia attraverso un unico strumento giuridico che disciplini le strutture e le attività attuali e future dell'Agenzia Spaziale Europea nella Repubblica Italiana;

CONSIDERATO l'Articolo XXVIII dell'Allegato I alla Convenzione;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

a. con il termine "Accordo" si intende il presente accordo, compresi gli Allegati I e II, come pure i contratti di superficie dell'ESRIN, che ne costituiscono parte integrante:

b. con l'espressione "ESRIN" si intende la sede dell'Agenzia ubicata in Frascati, di cui all'Accordo del 14 gennaio 1993 summenzionato;

c. con l'espressione "contratti di superficie dell'ESRIN" si intendono i contratti, stipulati il 4 gennaio 1994 e il 9 giugno 1999, con i quali l'Agenzia Spaziale Europea ha ottenuto in affitto il terreno su cui è stata edificata la sede dell'ESRIN;

d. con il termine "Terreno" si intende la superficie menzionata nei contratti di superficie dell'ESRIN nel comune di Frascati, di proprietà dell'Italia, di cui all'Allegato I lettera a), come pure ogni altra superficie che l'Italia metta a disposizione dell'Agenzia per lo svolgimento delle sue attività ufficiali nel quadro di eventuali accordi stipulati in futuro dalle Parti.

e. con il termine "Locali" si intendono gli immobili, parti di immobili e le strutture annesse, compresi gli impianti di proprietà o messi a disposizione dell'Agenzia, o da essa gestiti, occupati e/o utilizzati in Italia a titolo permanente o temporaneo per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali;

f. con il termine "Sede" si intende il terreno e i locali su di esso edificati;

g. con l'espressione "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale dell'Agenzia di cui all'Articolo XII 1.b della Convenzione;

h. con l'espressione "Personale dirigente" si intende il personale appartenente al grado A4 e superiori, in base alla classificazione dell'ESA;

i. con il termine "membro del personale" si intende un dipendente dell'Agenzia designato in virtù delle disposizioni dell'Articolo XII della Convenzione, come stabilito nella Parte III qui appresso;

j. con il termine "Esperti" si intendono gli esperti esterni chiamati dall'Agenzia ad assolvere a funzioni in collegamento con essa o compiere missioni per conto di essa;

k. con l'espressione "Residenti permanenti" si intendono i dipendenti residenti in Italia da oltre sei anni alla data di entrata in servizio presso l'Agenzia in Italia;

l. il termine "familiari" comprende:

1) il coniuge;
2) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;
3) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;
4) indipendentemente dall'età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l'Agenzia presenti al Governo il relativo certificato.

m. con il termine "Governo" si intende il Governo italiano;

n. con l'espressione "Stato Membro" si intende uno Stato Parte alla Convenzione ai sensi dell'Articolo 1.2 della stessa;

o. con l'espressione "Rappresentante dello Stato Membro" si intende il rappresentante designato di uno Stato membro dell'Agenzia.

Articolo 2
Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo intende definire i requisiti necessari all'insediamento e al funzionamento della Sede dell'Agenzia sul territorio italiano, allo scopo di integrare e dare effetto alle disposizioni dell'Allegato I alla Convenzione e consentire all'Agenzia di svolgere le sue attività in maniera efficace.

PARTE II
SEDE E ATTIVITA DELL'AGENZIA

Articolo 3
Sede dell'ESRIN

1. Ai sensi dei contratti di superficie della sede dell'ESRIN, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare su un Terreno per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali in Italia.

Ogni eventuale integrazione, rinnovo o modifica avverranno nel rispetto delle disposizioni degli stessi e ne costituiranno automaticamente parte integrante.

2. L'Allegato I lettera a) e lettera b) del presente Accordo definiscono rispettivamente l'ubicazione e l'estensione del Terreno della Sede dell'ESRIN. Per quanto attiene all'estensione, l'Italia adotterà ogni necessario provvedimento affinché essa avvenga a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili al luogo della Sede dell'ESRIN ai sensi del presente Accordo.

3. L'Agenzia verserà all'Italia un canone annuale di 1 euro per l'utilizzo del Terreno.

Articolo 4
Potenziale di espansione

1. L'Italia compirà ogni sforzo necessario al fine di agevolare il potenziale di espansione della Sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa.
2. Qualora si manifestasse l'esigenza di costruire nuove sedi o di ampliare quella esistente, l'Agenzia si consulterà con l'Italia nel quadro del Comitato Consultivo, di cui all'Articolo 21. L'Italia compirà ogni sforzo necessario per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni stabilite nel presente Accordo.
3. Allo scopo di regolamentare l'ubicazione e il funzionamento di sedi supplementari dell'Agenzia in Italia, le Parti potranno, in tempo debito, concludere accordi attuativi del presente Accordo, in conformità con le disposizioni in esso contenute.

Articolo 5
Diritti relativi all'uso del terreno

1. L'Agenzia utilizzerà il Terreno unicamente per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, come definite dalla Convenzione.

2. L'Italia adotterà ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo e il funzionamento dell'ESRIN. Ai sensi della legislazione italiana, le opere necessarie per lo sviluppo ed il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate di interesse di Stato per l'Italia.

3. Fatti salvi i diritti riconosciuti all'Agenzia ai sensi del presente Accordo, l'Italia garantisce di essere il legittimo proprietario del Terreno, sul quale non esistono diritti di terze parti o controversie con terze parti che potrebbero limitarne o precluderne l'uso da parte dell'Agenzia.

4. L'Agenzia avrà diritto di costruire, entro i confini del Terreno, nel rispetto dei contratti di superficie e di eventuali integrazioni, rinnovi o modifiche degli stessi, le installazioni che riterrà necessarie per l'esercizio delle proprie attività. Salvo quanto diversamente stabilito, essa avrà la piena proprietà delle medesime installazioni.

5. L'Agenzia avrà diritto di costruire le strade che riterrà necessarie entro i confini del Terreno. Essa potrà inoltre affiggere tutti i cartelli, le targhe e le bandiere che riterrà utili.

L'Agenzia avrà diritto di recintare il Terreno e di vietarne l'accesso. Il diritto di utilizzare il Terreno include il diritto di accesso necessario per il Personale dell'Agenzia, gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, i fornitori e i visitatori.

Articolo 6
Autorizzazioni

L'Italia si impegna a concedere rapidamente e a titolo gratuito tutte le autorizzazioni di cui l'Agenzia potrebbe avere bisogno per le sue attività.

Articolo 7
Servizi e supporto alla Sede

1. L'Italia riconosce che determinati servizi e supporti sono necessari per un funzionamento appropriato ed efficace della Sede.

2. L'Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del Terreno e fornirà i servizi necessari per l'utilizzo della Sede da parte dell'Agenzia; per quanto riguarda l'ESRIN, detti servizi sono illustrati all'Allegato II del presente Accordo.

3. L'Italia effettuerà, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche, gli opportuni lavori di costruzione e manutenzione delle strade di accesso alla Sede e garantirà la fornitura dei seguenti servizi pubblici, ma senza che ciò sia limitato da tale enumerazione: posta, telefono, connessione via cavo, elettricità, acqua, gas, protezione anti-incendio, corrente pubblica, sistemi di drenaggio, raccolta di rifiuti e rete di trasporto locale.

4. Ai fini della fornitura di detti servizi e supporti sarà applicata una riduzione tariffaria a condizioni analoghe a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche.

5. In caso di interruzione totale o parziale dei servizi e supporti, l'Agenzia godrà dello stesso trattamento preferenziale di cui godono le amministrazioni dello Stato italiano e le missioni diplomatiche.

6. L'Italia presterà la sua assistenza per l'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia nei pressi dell'ESRIN.

7. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo a livello locale, l'Agenzia collaborerà con i rappresentanti del Governo e con le autorità locali.

Articolo 8
Telecomunicazioni

1. L'Agenzia avrà il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni presso la propria Sede. L'Italia si adopererà affinché le necessarie autorizzazioni siano rilasciate tempestivamente per consentire all'Agenzia di installare e mettere in funzione antenne fisse e mobili, come pure altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite.

2. L'Italia autorizzerà l'Agenzia, in virtù della normativa in vigore, a utilizzare le frequenze radio necessarie al funzionamento degli equipaggiamenti di cui al paragrafo precendente. L'Agenzia sceglierà le frequenze di comune accordo con l'Italia. L'Italia adempirà alle formalità nazionali e internazionali necessarie e adotterà ogni provvedimento necessario per consentire all'Agenzia di ottenere e mantenere l'utilizzo delle frequenze radio.

3. L'Italia adotterà ogni provvedimento necessario per eliminare eventuali interferenze provocate da trasmissioni radio poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo, incluse le interferenze provocate dal traffico aereo, al fine di impedire la violazione dei livelli di protezione.

A tal fine, l'Italia adotterà su richiesta dell'Agenzia, ai sensi della vigente normativa, una procedura tesa a garantire che non siano costruite nei pressi della Sede strutture che potrebbero generare interferenze radio con le bande di frequenza utilizzate dall'Agenzia e inoltre che il terreno, gli edifici e le strutture situati nei pressi delle stazioni abbiano un diritto di veduta in modo da impedire che la costruzione di nuove strutture o l'elevazione delle strutture esistenti interferisca con il punto di osservazione delle stazioni.

Articolo 9
Inviolabilità della Sede

1. Qualsiasi persona autorizzata ad accedere a qualsiasi luogo ai sensi di qualsiasi disposizione di legge non potrà esercitare tale prerogativa nei confronti della Sede dell'Agenzia, salvo se in possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale o dal Capo della Sede da questi designato e facente le sue funzioni. Tuttavia, in caso di incendio o emergenze di altra natura che richiedano un tempestivo intervento di tutela si presume l'esistenza di detta autorizzazione. Qualsiasi persona entrata nella Sede con la presunta autorizzazione del Direttore Generale o del Capo della Sede dovrà, su richiesta del Direttore Generale o del Capo della Sede, abbandonare immediatamente i luoghi.

2. In altri casi, il Direttore Generale o il Capo della Sede valuteranno con la dovuta considerazione una richiesta di autorizzazione presentata dalle autorità dello Stato italiano per entrare nella Sede senza pregiudicare gli interessi dell'Agenzia.

Articolo 10
Inviolabilità della corrispondenza e degli archivi

1. L'Agenzia avrà il diritto di inviare e ricevere corrispondenza per via postale o tramite colli sigillati opportunamente identificati; sono concessi privilegi e immunità analoghi a quelli previsti per il corriere e le valigette diplomatiche.

2. L'inviolabilità degli archivi di cui all'Articolo III dell'Annesso I alla Convenzione si applica alla totalità degli archivi, della corrispondenza, dei documenti, dei manoscritti, delle fotografie, dei film, delle registrazioni, dei dati informatici e mediatici, dei vettori dati e di ogni altro materiale assimilabile appartenente all'Agenzia o da questa detenuto, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, e a tutte le informazioni in essi contenute.

Articolo 11
Esenzione dalle imposte

1. Nell'ambito delle sue attività istituzionali condotte presso la Sede, l'Agenzia, i suoi beni e le sue proprietà saranno esentati da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni.

2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Agenzia godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale l'ESRIN è stato edificato e quelli occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

Agli effetti tributari, le attività ufficiali svolte dall'Agenzia si considerano attratte nella sfera giuridico-patrimoniale della medesima.

3. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Agenzia godrà della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi nonché su importazioni di beni connessi al perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o di servizi per un valore superiore al tetto stabilito dalla normativa nazionale per le Organizzazioni Internazionali che già operano in Italia.

4. L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all'interno della

propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi.

5. L'Agenzia non godrà di nessuna esenzione o agevolazione per quanto riguarda tasse o diritti che costituiscono corrispettivi di "servizi di pubblica utilità" resi all'Agenzia.

Articolo 12
Importazione ed esportazione di prodotti e materiali dell'Agenzia

1. I prodotti, i materiali e le attrezzature importati o esportati dall'Agenzia o in nome e per conto di questa e necessari ai fini istituzionali saranno esentati da dazi e da ogni altro diritto all'importazione ed esportazione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione.

L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per quantità rilevanti di operazioni di importazione che, ai fini del presente Accordo, saranno assimilate all'importazione di prodotti che superino il tetto stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni Internazionali operanti in Italia.

2. L'Italia e l'Agenzia adotteranno le misure necessarie per agevolare sul piano pratico l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Qualora l'Agenzia decida di vendere o di cedere i prodotti, i materiali o le attrezzature importati in esenzione da imposte e dazi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, essa fornirà alle autorità italiane competenti le relative dichiarazioni di importazione e provvederà al pagamento dei dazi e delle imposte ad essi afferenti. Il valore delle merci da dichiarare sarà quello attribuito al momento della cessione, e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data; le autorità italiane competenti forniranno all'Agenzia le istruzioni necessarie in merito alla procedura da seguire.

Articolo 13
Veicoli dell'Agenzia

1. L'Agenzia sarà esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di veicoli, e relativi pezzi di ricambio, destinati all'uso istituzionale. Per i detti veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Agenzia beneficierà inoltre dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali già presenti in Italia.

2. I veicoli importati in regime di esenzione fiscale alle condizioni di cui al paragrafo 1 non potranno essere venduti o trasferiti a terzi, a titolo oneroso o meno, senza che sia stata precedentemente ottenuta l'autorizzazione delle autorità italiane e senza che

siano state pagate le imposte, le tariffe e i dazi ad essi afferenti. Nei casi in cui dette imposte, tariffe e dazi fossero stabiliti in base al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento del trasferimento, e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

PARTE III
PERSONALE DELL'AGENZIA

Articolo 14
Membri del Personale

1. Il membro del personale che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e delle immunità previsti dall'Articolo XVI dell'Allegato I alla Convenzione e in particolare resta stabilito che i membri di tale personale:

a. non hanno bisogno del permesso di lavoro né del permesso di soggiorno e non sono assoggettati alle disposizioni in materia di restrizione dell'immigrazione e immatricolazione, purché siano in possesso della carta di identità di cui alla lettera (b) del presente articolo; la medesima disposizione si applica anche ai loro familiari e al loro personale di servizio unicamente entro i limiti del rapporto di lavoro con un membro del personale;

b. otterranno – al pari dei familiari e del loro personale di servizio – dalle competenti autorità italiane una speciale carta di identità personale recante il loro nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità ed il loro rapporto con l'Agenzia;

Su richiesta dell'ESRIN, i familiari del membro del personale residenti nel territorio della Repubblica italiana potranno esercitare un'attività lavorativa nella Repubblica italiana.

A tal fine, l'ESRIN trasmetterà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica indicando il nome e il cognome del familiare residente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica notificherà all'ESRIN il suo consenso ad avviare la procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, con riferimento all'Accordo di Sede, potrà assumere il dipendente assoggettandolo alla legge italiana.

I familiari di cui sopra che abbiano ottenuto il permesso di esercitare un'attività lavorativa saranno assoggettati alla legislazione italiana per quanto attiene al regime fiscale, di previdenza sociale e di lavoro.

Qualora il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un'attività lavorativa precedentemente completata, l'ESRIN presenterà una nuova richiesta ai sensi del presente Accordo.

I privilegi e le immunità di cui al presente Accordo non si applicano a tale tipo di attività lavorativa.

c. beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per le missioni diplomatiche straniere in Italia, nel rispetto della legislazione italiana applicabile;

d. qualora non siano cittadini italiani o residenti in Italia, per un periodo di un anno dalla data in cui hanno assunto le loro funzioni presso l'ESRIN e per un massimo di due spedizioni, possono importare dal paese di ultima residenza e dal loro paese di origine la loro mobilia ed effetti personali in franchigia di dogana o possono acquistare detti articoli di valore rilevante nel paese ospitante senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, a titolo di prima sistemazione. Ai fini del presente Accordo, per acquisto di articoli di valore rilevante si intende l'acquisto di beni e servizi il cui valore supera il tetto stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni Internazionali in Italia.

La medesima disposizione si applica all'esportazione al momento della cessazione delle loro funzioni.

2. Oltre ai privilegi e alle immunità previsti all'Articolo XVI dell'Allegato I alla Convenzione, i membri del personale che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia avranno diritto di acquistare e possedere in qualsiasi momento un'autovettura che sarà registrata in una categoria particolare, senza pagamento di imposte e diritti.

Dette autovetture sono esenti dalle tasse automobilistiche durante la permanenza in Italia.

3. L'affitto di immobili ad uso abitativo da parte dei membri del personale è esente dall'imposta di registro. Ai fini dell'applicazione di detta esenzione il personale interessato dovrà presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale.

4. L'Agenzia informa l'Italia quando un membro del personale assume le sue funzioni o cessa da esse. Almeno una volta l'anno, essa trasmetterà alle autorità italiane competenti un elenco di tutti i membri del personale e dei loro familiari.

Articolo 15
Direttore Generale, Capo dell'ESRIN e Personale dirigente

1. Ai sensi dell'Articolo XV dell'Allegato I alla Convenzione, il Direttore Generale dell'Agenzia gode, durante le sue visite in Italia, dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica accreditata in Italia.

2. Il Capo dell'ESRIN, in quanto rappresentante del Direttore Generale dell'Agenzia in Italia, gode dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica accreditata in Italia.

3. Il personale dirigente, ovvero i dipendenti di grado A4 e superiori, che esercitano le loro funzioni in Italia e non sono cittadini italiani né residenti permanenti in Italia, godono dei privilegi e immunità che l'Italia riconosce agli agenti diplomatici delle missioni diplomatiche sul proprio territorio; resta inteso che l'immunità non si applica nel caso di reati stradali commessi da un membro del personale o nel caso di danni provocati da un veicolo di sua proprietà o da esso guidato.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano ai familiari del Direttore Generale dell'Agenzia. Esse non si applicano ai cittadini italiani né ai residenti permanenti in Italia.

Articolo 16
Previdenza sociale

1. Poiché l'Agenzia si è dotata di un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore Generale e i membri del suo personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste.

2. E' possible stipulare accordi complementari al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attività lavorativa all'esterno dell'Agenzia o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.

Articolo 17
Imposta sul reddito

L'Italia non prenderà in considerazione gli stipendi e gli emolumenti versati dall'Agenzia e esenti dall'imposta nazionale sul reddito ai sensi dell'Articolo XVIII dell'Allegato I alla Convenzione ai fini del calcolo dell'indice d'imposta applicabile al reddito derivante da altre fonti o del raggiungimento della soglia di reddito che comporta l'obbligo di dichiarazione.

Tuttavia l'Italia mantiene il diritto di tenere conto di detti stipendi ed emolumenti ai fini del calcolo dell'indice di imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti.

Articolo 18
Esperti

Il Governo riconosce l'importanza della presenza presso la Sede dell'ESRIN di Esperti e Rappresentanti degli Stati membri e di conseguenza ne garantisce la libera entrata e uscita in e dall'Italia. L'Italia rilascerà su richiesta una carta di identità speciale per gli esperti il cui incarico superi la durata di un anno.

Articolo 19
Patente di guida

Per la durata del loro servizio presso l'Agenzia, i membri del personale, i loro familiari e il loro personale di servizio, gli esperti e i loro familiari potranno continuare a guidare autovetture utilizzando la loro patente di guida straniera in corso di validità, purché siano in possesso di una carta di identità in corso di validità rilasciata dall'Italia ai sensi dell'Articolo 14.1 (b) del presente Accordo, o ottenere una patente di guida italiana dietro presentazione della patente di guida straniera in corso di validità, nel qual caso la patente rilasciata sarà valida solo per il periodo durante il quale il detentore eserciterà le sue funzioni presso l'Agenzia.

Articolo 20
Entrata, soggiorno e uscita

1. L'Italia garantirà la libera entrata e uscita in e dal territorio italiano ai soggetti in appresso elencati:

a. ai Rappresentanti degli Stati membri;
b. ai Membri del personale, ai loro familiari e al loro personale di servizio;
c. agli Esperti;
d. ai Tirocinanti assunti nell'ambito del programma di tirocinio dell'Agenzia;
e. a chiunque non rientri in una delle categorie di cui sopra e sia invitato dall'Agenzia per scopi ufficiali.

2. I visti o, se del caso, i visti multipli richiesti dai soggetti di cui al paragrafo 1 saranno rilasciati tempestivamente e senza oneri. L'Italia presterà assitenza, su richiesta, ai soggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo durante il loro soggiorno in Italia.

PARTE IV
COORDINAMENTO

Articolo 21
Comitato Consultivo Congiunto

1. Un Comitato Consultivo Congiunto, composto dai rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità italiane interessate, incluso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia Spaziale Italiana e il Comune di Frascati, agevolerà l'attuazione del presente Accordo attraverso la consultazione tra le competenti autorità italiane e l'Agenzia e si riunirà ogni qualvolta ciò sarà necessario. Il Presidente del Comitato sarà nominato di comune accordo.

2. L'Italia farà ogni sforzo per aiutare l'Agenzia a stabilire e mantenere il buon funzionamento della sua Sede in Italia e si impegna a non intraprendere azioni che possano ostacolare le attività dell'Agenzia come indicate nella Convenzione. Qualora l'Italia si trovi comunque a prendere decisioni che rischiano di interferire con le attività dell'Agenzia, essa si impegna a consultarsi preventivamente con quest'ultima nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo a livello locale, l'Agenzia collaborerà strettamente con i rappresentanti designati dall'Italia e con le autorità locali nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22
Utilizzo dei privilegi e immunità

I privilegi e le immunità riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Agenzia e non a beneficio personale dei singoli individui; è dovere dell'Agenzia e di tutti i soggetti che godono di detti privilegi e immunità osservare in ogni altro aspetto le leggi e i regolamenti italiani.

Articolo 23
Responsabilità

All'Italia non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine alle attività dell'Agenzia sul suo territorio, per atti o omissioni dell'Agenzia o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire nei limiti delle loro funzioni. L'Agenzia solleverà l'Italia da ogni obbligo derivante da rivendicazioni avanzate nei confronti dell'Italia da una parte terza come conseguenza di detti atti o omissioni.

Articolo 24
Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiate gli strumenti di ratifica o di approvazione. L'accordo tra l'Agenzia Spaziale Europea e la Repubblica Italiana sull'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali concluso il 14 gennaio 1993 è da ritenersi abrogato dal presente Accordo dalla data della sua entrata in vigore.

2. Salvo in caso di cessazione anticipata ai sensi dell'Articolo 26, il presente Accordo resterà in vigore fino a quando l'Agenzia possieda, gestisca o utilizzi una o più sedi nel territorio italiano.

Articolo 25
Emendamenti

Il presente Accordo, come pure gli Allegati I e II possono essere emendati dalle Parti di comune accordo.

Articolo 26
Cessazione

1. Il presente Accordo cesserà in anticipo rispetto alla data di scadenza di cui all'Articolo 24 qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

a. in caso di scioglimento dell'Agenzia alle condizioni previste dall'Articolo XXV della Convenzione;

b. nel caso in cui l'Italia denunci la Convenzione, ai sensi dell'Articolo XXIV della stessa. Tra la data della denuncia e la data in cui essa avrà effetto, l'Italia si impegna a negoziare con l'Agenzia Spaziale Europea allo scopo di concludere un accordo speciale ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo XXIV della Convenzione. In attesa dell'esito del negoziato, resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo.

2. Le Parti potranno decidere di comune accordo di porre fine al presente Accordo per una Sede specifica.

Articolo 27
Effetti della cessazione

1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell'Articolo 26.1 a), si applicheranno le disposizioni dell'Articolo XXV della Convenzione.

2. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell'Articolo 26.1 b), si applicheranno le disposizioni dell'Articolo XXIV della Convenzione.

3. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse per una Sede specifica ai sensi dell'Articolo 24.2:

a. l'Italia avrà un diritto di opzione per l'acquisto, a prezzi non inferiori a quelli di mercato, di ogni bene mobile o attrezzatura dell'Agenzia che si trovi presso la Sede e che l'Agenzia non intenda spostare;

b. le condizioni per il trasferimento all'Italia delle installazioni fisse dell'Agenzia o di quelle destinate a rimanere presso la Sede, nonché l'onere di tale trasferimento saranno stabiliti con un accordo a parte.

Articolo 28
Consultazioni e soluzione delle controversie

Ogni controversia in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Accordo che non potesse essere risolta tramite consultazioni tra le Parti potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte a un tribunale arbitrale per la soluzione ai sensi dei paragrafi 2 a 6 dell'Articolo XVII della Convenzione e di eventuali norme aggiuntive promulgate in materia al momento della presentazione. Qualora una Parte intenda sottoporre una controversia a un tribunale arbitrale, essa lo notificherà all'altra Parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma

il 12 luglio

nell'anno 2012

In due originali in lingua italiana e in lingua inglese, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	Per l'Agenzia Spaziale Europea

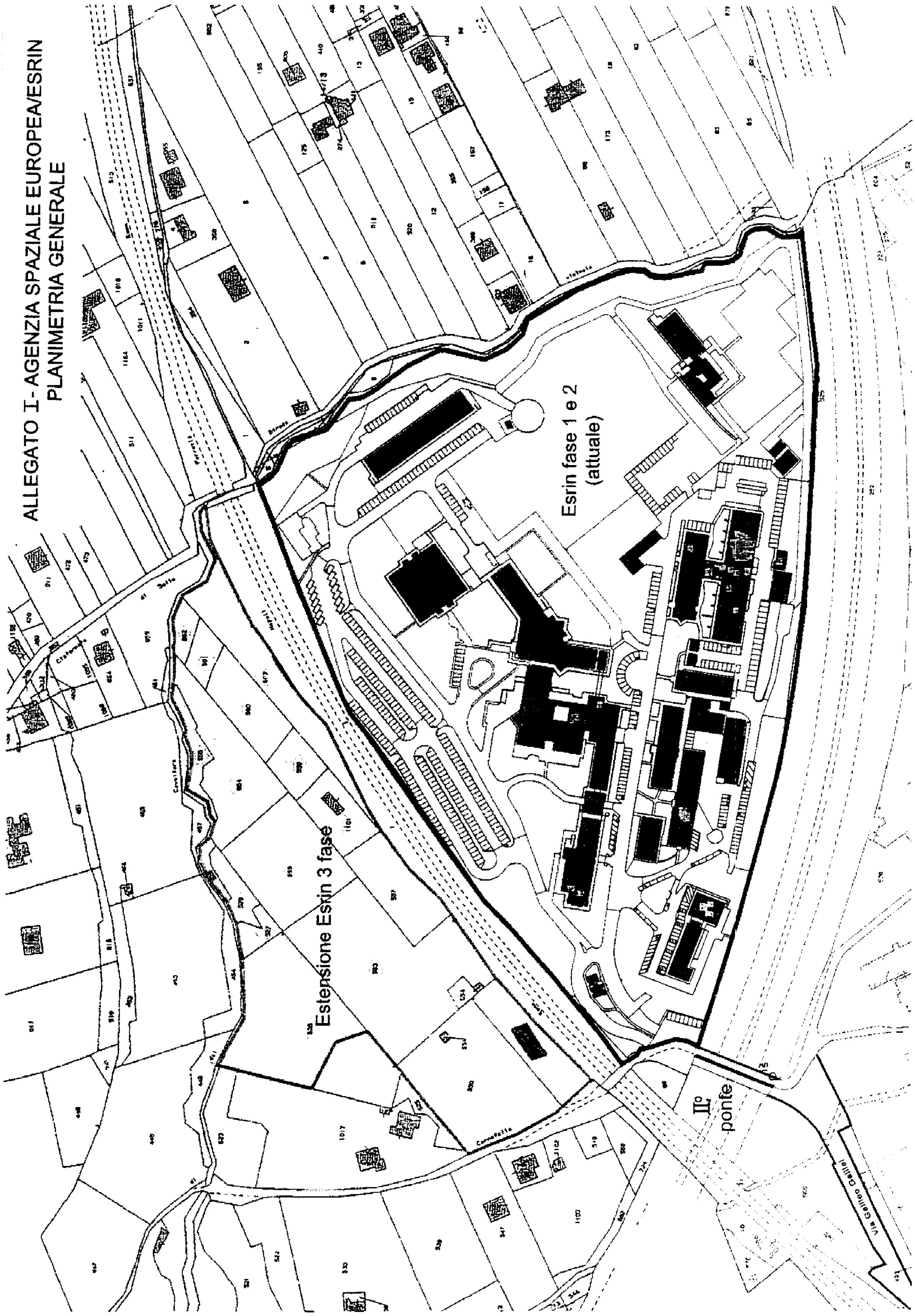
Allegato I

Descrizione del terreno di cui agli Articoli 1.d. e 3

a) Il terreno su cui è situata la Sede dell'ESRIN nel comune di Frascati e di proprietà dell'Italia ai sensi dell'Articolo 1 lettera d) risulta dalla planimetria unita al presente Allegato.

b) I confini del terreno per l'estensione dell'ESRIN di cui all'Articolo 3.2 risultano tracciati in arancione sulla planimetria unita al presente Allegato; Catasto Terreni Frascati foglio n° 6, lotti 527, 528, 529, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 984, 1101, 1226 e Catasto Fabbricati Frascati foglio nr. 6 lotto 1101 sub 1.

c) La strada di accesso di cui al paragrafo c) dell'Allegato II al presente Accordo, come pure il ponte esistente sono tracciati in nero sulla planimetria unita al presente Allegato. Il tracciato della strada di accesso all'ESRIN e del secondo ponte di cui al paragrafo b) dell'Allegato II al presente Accordo sono tracciati in rosso sulla planimetria unita al presente Allegato.


ALLEGATO I - AGENZIA SPAZIALE EUROPEA/ESRIN
PLANIMETRIA GENERALE
Esrin fase 1 e 2
(attuale)
Estensione Esrin 3 fase
II° ponte

Allegato II

Descrizione delle prestazioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo

In vista della sistemazione definitiva della Sede dell'ESRIN, l'Italia fornirà le seguenti prestazioni:

a) l'allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del Terreno:

- elettricità, compresa l'installazione dei trasformatori e dei trasformatori di riserva necessari per la fornitura di 2500 KVA;
- acqua, per una fornitura di 150.000 litri giornalieri;
- fognature, compreso il sistema di drenaggio, secondo i vigenti regolamenti di igiene;
- telefono e sistema d'allarme (collegato al più vicino posto antincendio);
-linee telefoniche e linee di trasmissione di dati, conformemente alle indicazioni fornite dall'Agenzia;

b) la costruzione di un secondo ponte;

c) la manutenzione della strada di accesso, compresi i ponti e la stazione ferroviaria "Tor Vergata" dal lato opposto della strada.

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi

Paris, 13 aprile 2015
Prot. N° 703

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi presenta i suoi complimenti all'Agenzia Spaziale Europea e ha l'onore di riferirsi all'Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012. Ai fini della ratifica e delle successive procedure dell'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto si intende con la presente Nota Verbale modificare il testo dell'Accordo nel senso qui di seguito illustrato.

L'articolo 1 paragrafo l) del testo in italiano:

"*il termine "familiari" comprende:*

1) il coniuge

2) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;

3) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;

4) indipendentemente dall'età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l'Agenzia presenti al Governo il relativo certificato".

si intende riformulato come segue:

"*il termine "familiari" comprende il coniuge, i figli del dipendente e del coniuge a carico degli stessi*".

L'articolo 1 paragrafo l) del testo in lingua inglese:

"Members of the family means:

1) The spouse;

2) The direct descendent of the Staff member and those of the spouse who are under 18 years old;

3) The direct descendent of the Staff; member and those of the spouse who are between 18 and 26 years old, provided that they are dependent or unable to support themselves;

4) Irrespective of age, the direct descendent disabled or who are prevented by serious illness or invalidity provided that the Agency supplies the Government with a certificate to that effect".

si intende riformulato come segue:

" "Members of the family" means the spouse, the children of the Staff member and those of the spouse provided that they are their dependents".

L'articolo 11 paragrafo 4) del testo in italiano:

"L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte del consumo sull'energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi".

si intende riformulato come segue:

"L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, sul gas metano e sull'addizionale regionale del gas naturale consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo delle esenzioni potranno essere accordati rimborsi".

L'articolo 11 paragrafo 4 del testo in lingua inglese:

"The Agency shall also be exempt from excise duty and related surcharges on electricity and natural gas consumed within its Site except for the installation for private use. Refunds may be granted instead of exemption from payment".

si intende altresì riformulato come segue:

"*The Agency shall also be exempt from excise duties on electricity and natural gas and the regional surcharge on natural gas consumed within its Site except for the installation for private use. Refunds may be granted instead of exemption from payment*".

L'accettazione di questa Nota Verbale da parte dell'Agenzia Spaziale Europea equivarrà all'accettazione della modifica del testo dell'Accordo.

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi si avvale dell'occasione per rinnovare all'Agenzia Spaziale Europea gli atti della sua più alta considerazione.

L'Ambasciatore

Gabriele Checchia

esa
headquarters
8-10 rue Mario Nikis
F-75738 Paris Cedex 15
France
T +33 (0)1 53 69 76 54
F +33 (0)1 53 69 75 60
www.esa.int

N° IPL-L/13345

NOTA VERBALE

L'Agenzia Spaziale Europea presenta i suoi complimenti alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi e ha l'onore con la presente Nota Verbale di accettare le modifiche all'Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, proposte nella Nota Verbale inviata il 13 aprile 2015 da parte della Rappresentanza Permanente e di seguito riportate:

"L'articolo 1 paragrafo l) del testo in italiano:
"il termine "familiari" comprende:

1) *il coniuge*
2) *i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;*
3) *i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;*
4) *indipendentemente dall'età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l'Agenzia presenti al Governo il relativo certificato".*

si intende riformulato come segue:

"il termine "familiari" comprende il coniuge, i figli del dipendente e del coniuge a carico degli stessi".

L'articolo 1 paragrafo l) del testo in lingua inglese:

"Members of the family means:

1) *The spouse;*
2) *The direct descendent of the Staff member and those of the spouse who are under 18 years old;*
3) *The direct descendent of the Staff; member and those of the spouse who are between 18 and 26 years old, provided that they are dependent or unable to support themselves;*
4) *Irrespective of age, the direct descendent disabled or who are prevented by serious illness or invalidity provided that the Agency supplies the Government with a certificate to that effect".*

European Space Agency
Agence spatiale européenne

si intende riformulato come segue:

"Members of the family" means the spouse, the children of the Staff member and those of the spouse provided that they are their dependents".

L'articolo 11 paragrafo 4) del testo in italiano:

"L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte del consumo sull'energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi".

si intende riformulato come segue:

"L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, sul gas metano e sull'addizionale regionale del gas naturale consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo delle esenzioni potranno essere accordati rimborsi".

L'articolo 11 paragrafo 4) del testo in inglese:

"The Agency shall also be exempt from excise duty and related surcharges on electricity and natural gas consumed within its Site except for the installation for private use. Refunds may be granted instead of exemption from payment".

si intende riformulato come segue:

"The Agency shall also be exempt from excise duties on electricity and natural gas and the regional surcharge on natural gas consumed within its Site except for the installation for private use. Refunds may be granted instead of exemption from payment".

Di conseguenza l'Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sará modificato conformemente.

L'Agenzia Spaziale Europea si avvale dell'occasione per rinnovare alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi gli atti della sua più alta considerazione.

Parigi, il 27 aprile 2015

agence spatiale européenne
european space agency

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'ESA
73, rue de Grenelle
75007 Paris
France

European Space Agency
Agence spatiale européenne

EMENDAMENTO DELL'ACCORDO FRA LE NAZIONI UNITE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE, FATTO A TORINO IL 16 SETTEMBRE 2003

Il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite (qui di seguito denominate "Parti contraenti"),

CONSIDERANDO l'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia*, fatto a Torino il 16 settembre 2003 ed emendato a Torino il 28 settembre 2006 (qui di seguito denominato "Accordo di sede"),

CONSIDERANDO le intervenute intese tra le Parti contraenti,

convengono:

Articolo 1

1. Il Governo Italiano verserà a Staff College un contributo annuo pari a Euro 500.000,00.
2. Il Governo Italiano potrà eventualmente versare contributi volontari addizionali sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.

L'emendamento entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle procedure interne.

Fatto a Torino il 20.marzo 2015 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per le Nazioni Unite

Protocol of Amendment of the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the United Nations regarding the use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peacekeeping, Humanitarian and Related Operations

Whereas on 23 November 1994 the Government of the Italian Republic and the United Nations signed the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the United Nations regarding the Use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peacekeeping, Humanitarian and Related Operations (the "MOU");

Whereas, since the signature of the MOU, a significant expansion of the United Nations Logistics Base (UNLB) logistics and support functions has taken place to respond to the growing needs of peacekeeping, humanitarian and related operations, as noted by the General Assembly in its resolution 64/269 of 3 August 2010, and new facilities have consequently been provided by the Government of the Italian Republic;

Whereas the Parties recognize that the United Nations Logistics Base is likely to further expand its activities to respond to the growing needs of peacekeeping operations, and the consequent increase in the number of its personnel;

Whereas, by its resolution 1502 (2003) of 26 August 2003, the Security Council requested the Secretary-General of the United Nations to seek the inclusion of, and that host countries include, key provisions of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, including among others, those regarding prevention of attacks against members of United Nations operations, the establishment of such attacks as crimes punishable by law and the prosecution and extradition of offenders, in future as well as, if necessary, existing status-of-forces, status-of-mission and host country agreements;

Whereas the Parties wish to amend the MOU to include key provisions of the Convention on Safety of United Nations and Associated Personnel;

Now, therefore, the Government of the Italian Republic and the United Nations hereby agree to amend the MOU as follows:

ARTICLE I

The words "Republic of Italy" in the MOU shall be replaced throughout the text of the MOU with "Italian Republic".

ARTICLE II
Amendments to Article III (Application of the Convention)

A second sentence shall be inserted in Article III so that the provision reads as follows:

The United Nations, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, including equipment and materials leased, chartered or otherwise made available to the United Nations for its peacekeeping, humanitarian and related operations, as well as members assigned to Premises and experts on mission shall enjoy the privileges, immunities, exemptions and facilities provided for in the Convention. In the event that legal process is brought against the United Nations in connection with the use of the Premises, the appropriate Italian authorities shall take appropriate action to assert the privileges and immunities of the United Nations before the courts of the Italian Republic.

ARTICLE III
Amendments to Article VIII
(Goods, Services and Facilities on Military Installations)

Article VIII, Paragraph 1, second sentence, shall be amended to read as follows:

However, the United Nations shall reimburse the Government, or exercise the share swap – through the provision of goods and services - or other modes provided by current law, for costs it may incur in excess of the Government's normal costs, as described in the preceding provision, which are directly attributable to the United Nations use of Premises. The terms and conditions must be set in specific or locally based Implementation Agreements.

ARTICLE IV
Amendments to Article IX
(Exemption from Taxation, Duties, Prohibitions and Restrictions)

Article IX, paragraph 3 shall be amended to read as follows:

3. With respect to value-added taxes ("Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)"), the United Nations shall enjoy exemption from the payment of such taxes on important purchases. For the purposes of this Agreement, important purchases shall be interpreted as the purchase of goods or the provision of services of a value exceeding the threshold provided for under Italian legislation in respect of international organizations in Italy.

ARTICLE V
Amendments to Article XI
(Inviolability of Exclusive Use Premises)

1. Article XI shall be amended to read as follows:

1. Without prejudice to the fact that the Military Installation on which Exclusive Use Premises are located remains under the authority of the appropriate Italian authorities and Government territory, Exclusive Use Premises shall be inviolable and subject to the exclusive control and authority of the United Nations. No officer of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic, shall enter Exclusive Use Premises to perform any duties therein except with the consent of, and under conditions approved by, the United Nations. The consent of the United Nations to

such entry shall be presumed in the event of fire or other analogous emergency requiring urgent action. Subsequent procedural arrangements at the local level shall ensure the necessary automation for access in case of urgent technical assistance. Any person who has entered Exclusive Use Premises with the presumed consent of the United Nations, shall, if so requested by the United Nations, leave Exclusive Use Premises immediately. Without prejudice to the provisions of the Convention or this Memorandum of Understanding, the United Nations shall prevent Exclusive Use Premises from being used as a refuge by persons who are required by the Italian Judicial Authority for arrest.

2. A second paragraph shall be added to Article XI to read as follows:

2. The property, funds and assets of the United Nations, including equipment and materials leased, chartered or otherwise made available to the United Nations for its peacekeeping and related operations, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, seizure, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

3. The first paragraph of Article XI shall be numbered as paragraph 1.

ARTICLE VI
Amendments to Article XIII
(Communications Facilities)

1. Article XIII, Paragraph 2(a) shall be amended to read as follows:

2. In addition to the provisions of paragraph 1 above:

(a) The United Nations shall have the authority to install and operate within Exclusive Use Premises radio sending, receiving and repeater stations as well as satellite systems to connect appropriate points in the Italian Republic with each other and with appropriate points in other countries, and to store and exchange telephone, voice, facsimile, video and other electronic data with the United Nations global telecommunications network and with and between the Specialized Agencies of the United Nations, other related organizations, and any other bodies as appropriate. The telecommunications services shall be operated in accordance with the International Telecommunications Convention and Regulations.

2. Article XIII, paragraph 2(b) shall be amended to read as follows:

(b) The United Nations shall enjoy, within the Italian Republic, the right to unrestricted communication by radio (including satellite, mobile and hand-held radio), telephone, telegraph, electronic mail, facsimile, or any other means, and of establishing the necessary facilities for maintaining such communications within and between the Premises, including the laying of cables and land lines and the establishment of fixed and mobile radio sending, receiving and repeater stations. Use of those local systems by the United Nations shall be charged at the most favourable rate.

3. The following two sub-paragraphs shall be added to Article XIII, paragraph 2 after paragraph 2(b):

(c) The frequencies on which the services referred to in paragraphs (a) and (b) above may operate shall be decided upon in cooperation with the appropriate Italian authorities and shall be allocated expeditiously by the appropriate authorities. The United Nations shall be exempt from any and all taxes on, and from any and all fees for, the allocation of frequencies for this purpose, as well as from any and all taxes on, and all fees for, their use.

(d) The United Nations shall have the right to use codes and to dispatch and receive its correspondence by courier or in bags, which shall have the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

ARTICLE VII
Amendments to Article XV
(Security)

The following paragraph shall be added after paragraph 5 of Article XV:

6. The Government shall ensure that the provisions of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, to which the Italian Republic is a party, are applied to the United Nations and with respect to members assigned to Premises and visitors at the Premises, as well as their respective property and equipment.

ARTICLE VIII
Amendments to Article XVI
(Travel and Transport)

Article XVI, paragraph 4 shall be amended to read as follows:

4. Incident to the United Nations use of Exclusive Use Premises, aircraft of the United Nations, including civilian aircraft chartered or leased by the United Nations, and military aircraft of a contributing State providing services to the United Nations, may, upon advance notice and subject to applicable rules and standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO), take-off, fly-over, land and park on the territory of the Italian Republic. In particular, such flights are to be performed with jet subsonic aircrafts compliant with the prescriptions of Chapter 3, part II, Volume I of Annex 16 of ICAO. Such aircraft may use the airport facilities of a Military Installation, subject to the provisions of this Memorandum of Understanding and the terms and conditions set forth in the Implementation Agreement.

ARTICLE IX
Amendments to Article XVII
(Privileges and Immunities)

1.Article XVII, paragraph 1(d) shall be amended to read as follows:

(d) be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigrations restrictions and alien registration. On request from the United Nations, the

spouses and immediate relatives dependent on members assigned to Premises, who are resident in the Italian Republic, shall be accorded opportunity to take up employment in the Italian Republic. The privileges and immunities set forth in this Memorandum of Understanding shall not apply with respect to such employment. For the application of this paragraph, the UNLB will send a Note Verbale to the Diplomatic Protocol of the Italian Republic informing it of the name of the family member, who resides in Italy, and who has received a job offer on which he/she intends to agree. The Diplomatic Protocol of the Italian Republic will notify expeditiously the UNLB of its consent to initiate the procedure for establishing the employment relationship. The employer, by referring to this MOU, will be able to hire the employee under the Italian law. The above Family members, who have obtained permission to perform a working activity, will be subject to the legislation in force in Italy with regards to tax, social security and work. In the case where the Family member wishes to take up a new working activity that is different from a previous one, or continue a working activity previously completed, the UNLB will have to submit a new request to the Diplomatic Protocol of the Italian Republic.

2. Article XVII, Paragraph 1(g) shall be amended to read as follows:

(g) have the right to purchase and import for personal use free of customs duties, taxes and other levies, prohibitions and restrictions, automobiles for personal use and articles for personal consumption in accordance with the exemptions normally accorded to members of diplomatic missions, in the Italian Republic. However, with respect to vehicles imported duty-free, the number shall be limited to two and such vehicles may be replaced only after a period of three years following the date of the preceding importation. Vehicles imported by members assigned to Premises shall be registered in a special series.

3. Article XVII, Paragraph 2 shall be amended to read as follows:

2. In addition to the privileges and immunities set forth under paragraph 1 above, the official of the United Nations assigned to head the activities of the United Nations on the Premises, as well as members assigned to Premises at the level of P5 and above, shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children, the privileges, immunities, exemptions and facilities normally accorded by the Government to members of comparable rank of the diplomatic corps in the Italian Republic.

4. A new paragraph 3 shall be added to Article XVII as follows:

3. The appropriate Italian authorities shall grant entry and stay to one household employee per each internationally recruited staff member assigned to the Premises as speedily as possible, having due regard to the national law of the Italian Republic on immigration. They shall be exempt from work permits or residence permits and not be subject to the provisions governing immigration restrictions and alien registration, only as far as their working relationship with a staff member is concerned.

ARTICLE X
Amendments to Article XXI
(Identification)

Article XXI, Paragraphs 1 and 2, shall be amended to read as follows:

1. The United Nations shall issue all members assigned to Premises an identification card showing full name, title, United Nations index number (if appropriate) and photograph.

2. Members assigned to Premises shall be required to present, but not to surrender, their United Nations identity cards upon request by appropriate Italian authorities.

ARTICLE XI
Amendments to Article XXV
(Final Provisions)

1. Article XXV, Paragraph 3 shall be amended to read as follows:

3. The United Nations shall have the right, at a minimum, to use and occupy the Premises as a United Nations Logistics Base for ten (10) years from the date of the signature of the Protocol of Amendment of the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the United Nations regarding the use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peacekeeping, Humanitarian and Related Operations. This Memorandum of Understanding may be terminated by either the Government of the Italian Republic or the United Nations providing sixty (60) months prior notice in writing.

ARTICLE XII
Final Provisions

1. The present Protocol shall enter into force upon its ratification by the Government in accordance with the Italian Republic's constitutional requirements.

2. Except as otherwise amended by the forgoing amendments, all provisions of the MOU remain in full force and effect.

3. For the convenience of the Parties, the text of provisions of the MOU revised by this Protocol is attached to this Protocol as Annex 1. In the event of any inconsistency between the provisions of the MOU and this Protocol, on the one hand, and the provisions of Annex 1 on the other hand, the provisions of the MOU and of this Protocol shall prevail.

Done at New York 28th April 2015 , in two original copies in English.

For the Government of the Italian Republic

For the United Nations

ANNEX I

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED NATIONS REGARDING THE USE BY THE UNITED NATIONS OF PREMISES ON MILITARY INSTALLATIONS IN ITALY FOR THE SUPPORT OF PEACE-KEEPING, HUMANITARIAN AND RELATED OPERATIONS

ARTICLE I

DEFINITIONS

For the purposes of this Memorandum of Understanding the following definitions shall apply:

(a) The expression "Government" means the Government of the Italian Republic;

(b) The expression "United Nations" means the international organization established under the Charter of the United Nations;

(c) The expression "Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946 to which the Italian Republic became a party on 3 February 1958;

(d) The expression "Secretary-General" means the Secretary-General of the United Nations;

(e) The expression "appropriate Italian authorities" means such national or local authorities, including military ones, in the Italian Republic as may be appropriate in the context and in accordance with the laws and customs applicable in the Italian Republic;

(f) The expression "Military Installation" means any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, located in the Italian Republic within defined and clearly identifiable boundaries, coming under the jurisdiction of appropriate Italian authorities;

(g) The expression "Exclusive Use Premises" means any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, of Military Installations which the appropriate Italian authorities make available to the United Nations for its exclusive use;

(h) The expression "Non-Exclusive Use Premises" means any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, of Military Installations which appropriate Italian authorities make available to the United Nations for its non-exclusive use incident to the United Nations' use of Exclusive Use Premises;

(i) The term "Premises" means Exclusive Use Premises and Non-Exclusive Use Premises;

(j) The expression "contributing State" means a Member State of the United Nations contributing property, funds and assets to the United Nations for its use in peace-keeping, humanitarian and related operations;

(k) The expression "members assigned to Premises" means, regardless of their nationality, the official of the United Nations assigned to head the activities of the United Nations on Exclusive Use Premises and Non-Exclusive Use Premises and other officials of the United Nations assigned to such Premises, including locally recruited staff who are not assigned to hourly rates;

(l) The expression "experts on mission" means persons, other than United Nations officials coming

within the scope of Article VI of the Convention, performing missions for the United Nations;

(m)The expression "Parties" means the Government and the United Nations.

ARTICLE II

PURPOSE OF THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

1. The purpose of this Memorandum of Understanding is to set forth the basic terms and conditions under which the Government shall place Exclusive Use Premises and Non-Exclusive Use Premises at the disposal of the United Nations for its use in providing support to peacekeeping, humanitarian and related operations, and under which the United Nations shall use such Premises.

2. Any additional terms and conditions applicable to Exclusive Use Premises, as well as any additional terms and conditions applicable to the use by the United Nations of Non-Exclusive Use Premises, shall be set forth in Implementation Agreements (hereinafter "the Implementation Agreement") to be entered into by the Parties in accordance with Article IV hereof.

ARTICLE III

APPLICATION OF THE CONVENTION

The United Nations, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, including equipment and materials leased, chartered or otherwise made available to the United Nations for its peacekeeping, humanitarian and related operations, as well as members assigned to Premises and experts on mission shall enjoy the privileges, immunities, exemptions and facilities provided for in the Convention. In the event that legal process is brought against the United Nations in connection with the use of the Premises, the appropriate Italian authorities shall take appropriate action to assert the privileges and immunities of the United Nations before the courts of the Italian Republic.

ARTICLE IV

IMPLEMENTATION AGREEMENT

When the appropriate Italian authorities make available Premises to the United Nations, without charge unless otherwise agreed in writing, the Parties shall conclude the Implementation Agreement. The Implementation Agreement shall provide that the provisions of this Memorandum of Understanding are applicable thereto and shall set forth therein a description of the Premises, including, if applicable, a site plan.

ARTICLE V

EXCLUSIVE USE PREMISES

1. Exclusive Use Premises shall be for the exclusive use of the United Nations and shall be clearly defined and physically delimited as such on the ground.

2. Exclusive Use Premises shall not be used in any manner incompatible with the purpose of this Memorandum of Understanding.

3. The United Nations shall be responsible for the normal maintenance and upkeep of Exclusive Use Premises. The appropriate Italian authorities shall be responsible for major repairs of a non-recurring

nature related to damage resulting from force majeure or structural defects. The United Nations shall be responsible for the repair of damage directly attributable to its negligent use of Exclusive Use Premises. Whether the damage is due to the United Nations negligent use of Exclusive Use Premises shall be the subject of consultations between the Parties.

4. Upon the request of one of the Parties, the United Nations and the appropriate Italian authorities shall review the adequacy of Exclusive Use Premises. The Parties agree that any major modification, major remodelling or construction on Exclusive Use Premises shall be previously authorized in writing by the appropriate Italian authorities and shall be carried out in accordance with the procedures and terms to be set forth in the Implementation Agreement. The Parties further agree that minor modification and minor remodelling on Exclusive Use Premises shall also be carried out in accordance with the procedures and terms to be set forth in said Implementation Agreement.

5. The United Nations shall pay the expenses for any modification, remodelling or construction on Exclusive Use Premises.

6. Any modification, all remodelling and construction on Exclusive Use Premises shall be carried out in accordance with the pertinent Italian laws and regulations applicable to Military Installations.

ARTICLE VI

RESPONSIBILITY AND INSURANCE

1. It is the understanding of the Parties that the Italian Republic shall not, by reason of United Nations' activities under the present Memorandum of Understanding on its territory, incur any international legal responsibility for acts or omissions of the United Nations or members assigned to Premises acting or failing to act within the limits of their official functions.

2. The United Nations shall secure adequate insurance to cover responsibility towards third parties in relation to its official activities with regard to Exclusive Use Premises made available to the United Nations by the Government, without prejudice to the applicable provisions of the Convention.

3. In the event United Nations official activities in the Italian Republic, other than with regard to Exclusive Use Premises, give rise to allegations of responsibility to third parties, the United Nations shall, if necessary, make provision for an appropriate mode of settlement with said third parties in accordance with the provisions of Article VIII, Section 29 of the Convention. Nothing in the present Memorandum of Understanding shall be understood as preventing the United Nations from meeting this responsibility by way of commercial insurance or self-insurance.

4. The commercial insurance or self-insurance referred to in the above provision shall be in addition to the policies of insurance normally maintained by the United Nations with regard to its vehicles. The United Nations also requires that insurance be maintained on aircraft that it charters.

5. United Nations vehicles shall carry third party insurance. The foregoing provision of this paragraph shall not apply to United Nations vehicles which are stored on Exclusive Use Premises. In the event, however, stored vehicles are operated in the Italian Republic outside of Exclusive Use Premises, they shall also carry third party insurance.

ARTICLE VII

ACCIDENT OR INCIDENT INVESTIGATIONS

1. All accidents or other incidents that occur on Exclusive Use Premises shall be investigated by the United Nations.

2. Accidents or other incidents that occur on a Military Installation, except those occurring on Exclusive

Use Premises, involving personal injury/death or property damage/loss in which members assigned to Premises or property of the United Nations are involved, shall be jointly investigated by the Parties in accordance with terms and conditions to be set forth in a specific Implementation Agreement. Any such investigation shall be without prejudice to the Convention, the present Memorandum of Understanding and the competence of the Italian Judicial Authority.

ARTICLE VIII

GOODS, SERVICES AND FACILITIES ON MILITARY INSTALLATIONS

1. The Parties acknowledge and agree that the United Nations shall not be required to make payment towards, reimburse or otherwise share, in the Government's normal costs in providing any services, facilities, equipment, personnel or other requirements in efficiently maintaining and operating a Military Installation on which Premises are located. However, the United Nations shall reimburse the Government, or exercise the share swap – through the provision of goods and services - or other modes provided by current law, for costs it may incur in excess of the Government's normal costs, as described in the preceding provision, which are directly attributable to the United Nations use of Premises. The terms and conditions must be set in specific or locally based Implementation Agreements.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 above, the Government agrees that the United Nations shall be permitted, but not obligated, to purchase from the Government such goods, services and facilities as may be available on a Military Installation in accordance with terms and conditions to be set out in the Implementation Agreement. In that eventuality, the Government further agrees that the costs chargeable to the United Nations for any such purchase shall be based on the actual costs incurred by the Government for the goods, services and facilities supplied.

3. Furthermore, the Government agrees that members assigned to Premises shall be permitted to purchase from the Government such goods, services and facilities as are normally available on a Military Installation to Italian military personnel. The costs chargeable to members assigned to Premises shall be based on the actual costs incurred by the Government for the goods, services and facilities supplied.

ARTICLE IX

EXEMPTION FROM TAXATION, DUTIES, PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS

1. The United Nations, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall, within the limits of its official activities, be exempt from all direct taxation levied by the State and the Regions, Provinces and Municipalities of the Italian Republic.

2. In order to achieve its purposes under the present Memorandum of Understanding, the United Nations shall enjoy, in respect of indirect taxation for purchases, services and transactions within the scope of its official functions, the same exemptions and facilities as enjoyed by the Government itself.

3. With respect to value-added taxes ("Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)"), the United Nations shall enjoy exemption from the payment of such taxes on important purchases. For the purposes of this Agreement, important purchases shall be interpreted as the purchase of goods or the provision of services of a value exceeding the threshold provided for under Italian legislation in respect of international organizations in Italy.

4. With regard to its use of Premises located on a Military Installation, the United Nations shall be exempt from consumer tax and related surcharges on electricity, methane gas and any type of fuel consumed for official use. In addition, no such taxes or related surcharges shall be levied on charges for public

general services provided to the United Nations pursuant to Article XII below.

5. The exemptions and facilities stipulated in this Article shall not apply to charges for public general services rendered to the United Nations, it being understood that such charges shall be at the rates duly established by the appropriate Italian authorities and that these charges shall be specifically identified and itemized.

6. The United Nations, in accordance with Section 7 (b), Article II of the Convention, shall be exempt from customs duties and from all other taxes, prohibitions and restrictions on goods, articles and materials of any kind imported or exported by the United Nations for its official use and activities.

7. Goods imported exempt from duties and taxes under the terms of this Memorandum of Understanding shall not be sold or given away to a third party unless the prior agreement of the appropriate Italian authorities has been obtained and the applicable duties and taxes paid by the third party. Where such duties and taxes are calculated on the basis of the value of the goods, the value at the time of disposal and the rates in force at that time shall apply.

8. The United Nations shall be exempt from customs duties ("dazi"), vehicle ownership tax and any other duties, as well as from all prohibitions and restrictions in respect of the import of motor vehicles, including spare parts therefor, required for official use. The United Nations may dispose freely of such vehicles three years after their importation, without any prohibition, restriction, customs duties or other levies. Notwithstanding the preceding provision, such vehicles may be disposed of at an earlier date, subject to the mutual agreement of the Parties. Such vehicles shall be registered and licensed in accordance with applicable Italian laws and regulations. The Government shall provide such special license plates for United Nations vehicles as may be appropriate under Italian laws and regulations.

9. Fuel and lubricants for vehicles may, for United Nations' official use and activities, be imported, exported or locally purchased free of customs duties, and all taxes, prohibitions and restrictions.

ARTICLE X

UNITED NATIONS FLAG AND MARKINGS

1. The Government shall recognize the right of the United Nations to display the United Nations flag and/or emblem on Exclusive Use Premises, buildings located thereon, and on its vehicles, vessels and aircraft.

2. Vehicles, vessels and aircraft of the United Nations shall carry a distinctive United Nations identification which shall be notified to the appropriate Italian authorities.

ARTICLE XI

INVIOLABILITY OF EXCLUSIVE USE PREMISES

1. Without prejudice to the fact that the Military Installation on which Exclusive Use Premises are located remains under the authority of the appropriate Italian authorities and Government territory, Exclusive Use Premises shall be inviolable and subject to the exclusive control and authority of the United Nations. No officer of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic, shall enter Exclusive Use Premises to perform any duties therein except with the consent of, and under conditions approved by, the United Nations. The consent of the United Nations to such entry shall be presumed in the event of fire or other analogous emergency requiring urgent action. Subsequent procedural arrangements at the local level shall ensure the necessary automation for access in case of urgent technical assistance. Any person who has entered Exclusive Use Premises with the presumed consent of the United Nations, shall, if so requested by the United Nations, leave Exclusive Use Premises immediately. Without prejudice to the provisions of the Convention or this

Memorandum of Understanding, the United Nations shall prevent Exclusive Use Premises from being used as a refuge by persons who are required by the Italian Judicial Authority for arrest.

2. The property, funds and assets of the United Nations, including equipment and materials leased, chartered or otherwise made available to the United Nations for its peacekeeping and related operations, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, seizure, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

ARTICLE XII

PUBLIC GENERAL SERVICES AND FACILITIES

1. The appropriate Italian authorities shall undertake to assist the United Nations as far as possible in obtaining and making available, without limitation by reason of this enumeration, electricity, water, sewerage, gas, post, drainage, collection of refuse, fire protection and other facilities at the most favourable rate, and in the case of interruption or threatened interruption of service, to give as far as is within its powers the same priority to the needs of the United Nations as to essential Government services. Payment for such public general services and facilities shall be made by the United Nations on terms to be agreed with appropriate Italian authorities.

2. The United Nations shall be responsible for making suitable arrangements for the provision of public general services and facilities to Exclusive Use Premises on a Military Installation and shall, upon request, make arrangements for duly authorized persons representing the appropriate public general service bodies to install, inspect, repair, maintain, reconstruct, and relocate utilities, conduits, mains and sewers within Exclusive Use Premises under conditions which shall not unreasonably disturb the carrying out of the functions of the United Nations.

ARTICLE XIII

COMMUNICATIONS FACILITIES

1. The United Nations shall enjoy the facilities in respect of communications provided in Article III of the Convention and shall, in co-ordination with appropriate Italian authorities, use such facilities as may be required for the performance of its task. Issues with respect to communications which may arise which are not specifically provided for in the present Memorandum of Understanding shall be dealt with pursuant to the relevant provisions of the Convention.

2. In addition to the provisions of paragraph 1 above:

   (a) The United Nations shall have the authority to install and operate within Exclusive Use Premises radio sending, receiving and repeater stations as well as satellite systems to connect appropriate points in the Italian Republic with each other and with appropriate points in other countries, and to store and exchange telephone, voice, facsimile, video and other electronic data with the United Nations global telecommunications network and with and between the Specialized Agencies of the United Nations, other related organizations, and any other bodies as appropriate. The telecommunications services shall be operated in accordance with the International Telecommunications Convention and Regulations.

   (b) The United Nations shall enjoy, within the Italian Republic, the right to unrestricted communication by radio (including satellite, mobile and hand-held radio), telephone, telegraph, electronic mail,

facsimile, or any other means, and of establishing the necessary facilities for maintaining such communications within and between the Premises, including the laying of cables and land lines and the establishment of fixed and mobile radio sending, receiving and repeater stations. Use of those local systems by the United Nations shall be charged at the most favourable rate.

(c) The frequencies on which the services referred to in paragraphs (a) and (b) above may operate shall be decided upon in cooperation with the appropriate Italian authorities and shall be allocated expeditiously by the appropriate authorities. The United Nations shall be exempt from any and all taxes on, and from any and all fees for, the allocation of frequencies for this purpose, as well as from any and all taxes on, and all fees for, their use.

(d) The United Nations shall have the right to use codes and to dispatch and receive its correspondence by courier or in bags, which shall have the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

ARTICLE XIV

FINANCIAL FACILITIES

1. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind, for official purposes the United Nations:

   (a) may hold funds or currency of any kind and operate accounts in any currency;

   (b) shall be free to transfer its funds or currency from the Italian Republic to another country or within the Italian Republic and to convert any currency held by it into any other currency.

2. In exercising its rights under the above provision, the United Nations shall pay due regard to any representations made by the Government in so far as it is considered that effect can be given to such representations without detriment to the United Nations' interests.

ARTICLE XV

SECURITY

1. The external perimeter security and policing of, as well as access to, Military Installations on which Exclusive Use Premises are located shall be the responsibility of the appropriate Italian authorities. Except for Exclusive Use Premises, the internal security of such Military Installation shall be the responsibility of the appropriate Italian authorities. The internal security of Exclusive Use Premises shall be the responsibility of the United Nations. Specific provisions concerning the security responsibilities of the Parties shall be set forth in the Implementation Agreement.

2. The appropriate Italian authorities shall exercise due diligence to ensure that the security and tranquillity of Exclusive Use Premises are not impaired by any person or group attempting unauthorized entry into, or creating a disturbance in the immediate vicinity of Exclusive Use Premises. The appropriate Italian authorities shall provide outside Military Installations on which Exclusive Use Premises are located, and in the vicinity of Exclusive Use Premises, such police protection as is required for these purposes.

3. If so requested by the official of the United Nations assigned to head the activities of the United

Nations on Exclusive Use Premises, the appropriate Italian authorities shall provide necessary assistance for the preservation of law and order on Exclusive Use Premises and for the removal therefrom of persons as requested by the official of the United Nations referred to in this paragraph.

4. The United Nations shall consult with the appropriate Italian authorities as to methods to ensure the security of Exclusive Use-Premises, including, if necessary, the establishment or improvement of a perimeter security system.

5. Nothing in this Memorandum of Understanding shall preclude the United Nations, at its own expense and with no cost to the Government, from establishing a United Nations internal security system under its control to ensure the security of Exclusive Use Premises.

6. The Government shall ensure that the provisions of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, to which the Italian Republic is a party, are applied to the United Nations and with respect to members assigned to Premises and visitors at the Premises, as well as their respective property and equipment.

ARTICLE XVI

TRAVEL AND TRANSPORT

1. The United Nations shall enjoy, together with vehicles, vessels, aircraft and equipment either owned, leased, chartered or otherwise made available to the United Nations, freedom of movement throughout the Italian Republic. That freedom shall, with respect to dangerous cargo, oversized vehicles and large movements of stores or vehicles through airports or on railways or roads used for general traffic within the Italian Republic, be co-ordinated with the Government. The Government undertakes to supply the United Nations, where necessary, with maps and other information which may be useful in facilitating its movements.

2. The United Nations shall be entitled, for its official purposes, to use the Government railway and other public transport facilities at tariffs which shall not exceed the passenger fares or freight rates generally accorded to Italian Governmental administrations.

3. The United Nations may use roads, bridges, canals and other waters, port facilities and airfields without the payment of taxes, dues, tolls or charges, including wharfage charges, landing fees, en route charges and air corridor fees. However, the United Nations will not claim exemption from charges which are in fact public utility charges for services rendered subject to their being applied at the rates duly established by the appropriate Italian authorities provided that such charges shall be specifically identified and itemized.

4. Incident to the United Nations use of Exclusive Use Premises, aircraft of the United Nations, including civilian aircraft chartered or leased by the United Nations, and military aircraft of a contributing State providing services to the United Nations, may, upon advance notice and subject to applicable rules and standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO), take-off, fly-over, land and park on the territory of the Italian Republic. In particular, such flights are to be performed with jet subsonic aircrafts compliant with the prescriptions of Chapter 3, part II, Volume I of Annex 16 of ICAO. Such aircraft may use the airport facilities of a Military Installation, subject to the provisions of this Memorandum of Understanding and the terms and conditions set forth in the Implementation Agreement.

5. Vessels utilizing Italian harbours to exclusively transport personnel and materials pursuant to the United Nations use of Exclusive Use Premises may pass through the territorial waters of the Italian Republic and utilize the regular harbour services subject to agreed conditions and with payment of the most favourable charges for required services. The Government agrees that such vessels shall be exempt from any taxes or anchorage surcharge upon receipt of a Certified Statement from the United

Nations certifying that the sole purpose for such vessels utilizing Italian harbours is pursuant to United Nations' use of Exclusive Use Premises.

6. The Government shall not collect any passenger tax from the persons travelling for official United Nations purposes on the aircraft and vessels referred to in paragraphs 4 and 5.

ARTICLE XVII

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. Members assigned to Premises shall be accorded the privileges and immunities set forth under Articles V and VII of the Convention. In particular they shall:

   (a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. This immunity from legal process shall continue to be accorded after the persons concerned are no longer officials of the United Nations;

   (b) be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations and from having such exempt income taken into account for the purpose of assessing the amount of taxation on other income;

   (c) be immune from national service obligations;

   (d) be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigrations restrictions and alien registration. On request from the United Nations, the spouses and immediate relatives dependent on members assigned to Premises, who are resident in the Italian Republic, shall be accorded opportunity to take up employment in the Italian Republic. The privileges and immunities set forth in this Memorandum of Understanding shall not apply with respect to such employment. For the application of this paragraph, the UNLB will send a Note Verbale to the Diplomatic Protocol of the Italian Republic informing it of the name of the family member, who resides in Italy, and who has received a job offer on which he/she intends to agree. The Diplomatic Protocol of the Italian Republic will notify expeditiously the UNLB of its consent to initiate the procedure for establishing the employment relationship. The employer, by referring to this MOU, will be able to hire the employee under the Italian law. The above Family members, who have obtained permission to perform a working activity, will be subject to the legislation in force in Italy with regards to tax, social security and work. In the case where the Family member wishes to take up a new working activity that is different from a previous one, or continue a working activity previously completed, the UNLB will have to submit a new request to the Diplomatic Protocol of the Italian Republic;

   (e) be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials of comparable ranks forming part of the diplomatic missions to the Government;

   (f) be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys;

   (g) have the right to purchase and import for personal use free of customs duties, taxes and other levies, prohibitions and restrictions, automobiles for personal use and articles for personal consumption in accordance with the exemptions normally accorded to members of diplomatic missions, in the Italian Republic. However, with respect to vehicles imported duty-free, the number shall be limited to two and such vehicles may be replaced only after a period of three years following the date of the preceding importation. Vehicles imported by members assigned to Premises shall be registered in a special series.

2. In addition to the privileges and immunities set forth under paragraph 1 above, the official of the United

Nations assigned to head the activities of the United Nations on the Premises, as well as members assigned to Premises at the level of P5 and above, shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children, the privileges, immunities, exemptions and facilities normally accorded by the Government to members of comparable rank of the diplomatic corps in the Italian Republic.

3. The appropriate Italian authorities shall grant entry and stay to one household employee per each internationally recruited staff member assigned to the Premises as speedily as possible, having due regard to the national law of the Italian Republic on immigration. They shall be exempt from work permits or residence permits and not be subject to the provisions governing immigration restrictions and alien registration, only as far as their working relationship with a staff member is concerned.

ARTICLE XVIII

EXPERTS ON MISSION

Experts on mission shall be accorded the privileges, immunities and facilities set forth in Articles VI and VII of the Convention.

ARTICLE XIX

RESPECT FOR LOCAL LAWS AND REGULATIONS AND COOPERATION WITH THE COMPETENT AUTHORITIES

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the host country. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the host country.

2. The United Nations shall cooperate at all times with the competent authorities to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities, exemptions and facilities accorded under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE XX

ENTRY, RESIDENCE AND DEPARTURE

1. The United Nations official assigned to head the activities of the United Nations on Exclusive Use Premises and members assigned to Premises, as well as their spouses and relatives dependent on them, shall have the right to enter into, reside in and depart from the Italian Republic during the period of their assignment to Premises.

2. The Government undertakes to facilitate the entry into and departure from the Italian Republic of members assigned to Premises. They shall also be exempt from any regulations governing the residence of aliens in the Italian Republic, including registration, but shall not be considered as acquiring any right to permanent residence or domicile in the Italian Republic. Visas and entry/exit permits, when required, shall, for the persons referred to in paragraph 1 above, be granted without charge and as promptly as possible.

ARTICLE XXI

IDENTIFICATION

1. The United Nations shall issue all members assigned to Premises an identification card showing full name, title, United Nations index number (if appropriate) and photograph.
2. Members assigned to Premises shall be required to present, but not to surrender, their United Nations identity cards upon request by appropriate Italian authorities.
3. The United Nations shall inform the Government whenever a member assigned to Premises takes up or completes his assignment. It shall, at least once every year, send the Government a list of all members assigned to Premises and their family members forming part of their households.

ARTICLE XXII

PERMITS AND LICENSES

The Government agrees to accept as valid, without tax or fee, a permit or license issued by the United Nations for the operation of any transport or communications equipment and for the practice of any profession or occupation in connection with the United Nations use of Premises, provided that no license to drive a vehicle or pilot an aircraft or vessel shall be issued to any person who is not already in possession of an appropriate and valid licence.

ARTICLE XXIII

SOCIAL SECURITY

1. Members assigned to Premises are subject to the United Nations Staff Regulations and Rules including Article VI thereof which sets forth provisions concerning participation in the United Nations Joint Staff Pension Fund, health protection, sick leave and maternity leave, and a workers' compensation scheme in the event of illness, accident or death attributable to the performance of official duties on behalf of the United Nations. Accordingly, the Parties agree that the United Nations and members assigned to Premises, irrespective of nationality, shall be exempt from all compulsory contributions to the social security organisations of the Italian Republic deriving from the employment relationship between said members assigned to Premises and the United Nations.
2. The United Nations agrees that members assigned to Premises, irrespective of nationality, shall, under conditions established by the Secretary-General, be required to participate in a medical insurance scheme established by the United Nations. Family members and dependents recognized under the applicable provisions of the United Nations Staff Regulations and Rules are eligible to be covered under the aforementioned medical scheme.

ARTICLE XXIV

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Government and the United Nations relating to the interpretation and implementation of the present Memorandum of Understanding which is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement shall be submitted to arbitration at the request of either Party. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be the chairman. If within thirty (30) days of the request for arbitration either Party has not appointed an arbitrator, or if within fifteen days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The procedure for the arbitration shall be fixed by the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute.

ARTICLE XXV

FINAL PROVISIONS

1. The Government shall cooperate with the United Nations at all times with a view to assisting the United Nations in the fulfillment of its purposes and the discharge of its functions under the present Memorandum of Understanding. All official contacts with the Government shall be conducted by the United Nations through the Ministry of Foreign Affairs or such other Ministry as may be agreed.

2. Consultations with respect to amendments to this Memorandum of Understanding shall be entered into at the request of either the United Nations or the Government and such amendments shall be made by mutual consent. Amendments shall be in writing.

3. The United Nations shall have the right, at a minimum, to use and occupy the Premises as a United Nations Logistics Base for ten (10) years from the date of the signature of the Protocol of Amendment of the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the United Nations regarding the use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peacekeeping, Humanitarian and Related Operations. This Memorandum of Understanding may be terminated by either the United Nations or the Government of the Italian Republic providing sixty (60) months prior notice in writing.

4. The present Memorandum of Understanding shall be without prejudice to the privileges and immunities of the United Nations as set forth in the Convention.

5. The present Memorandum of Understanding shall be subject to ratification by the Parliament of the Italian Republic, and shall come into force upon receipt by the United Nations of the notification from the Government of the completion of the required formalities.

Traduzione non ufficiale

Protocollo di emendamento del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative

Visto il Memorandum d'Intesa del 23 novembre 1994 ('MdI')fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative;

Visto il significativo ampliamento, dalla firma del Memorandum d'Intesa, delle funzioni logistiche e di supporto della Base Logistica delle Nazioni Unite (UNLB), avvenuto per rispondere alle necessità crescenti delle operazioni di pace, umanitarie e di quelle ad esse relative, come segnalato dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 64/269 del 3 agosto 2010, e le nuove strutture che sono state conseguentemente messe a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana;

Atteso che le Parti riconoscono che la Base Logistica delle Nazioni Unite con ogni probabilità amplierà ulteriormente le sue attività per rispondere alle esigenze crescenti delle operazioni di pace e al conseguente aumento del suo personale;

Visto che con la Risoluzione 1502 (2003) del 26 agosto 2003 il Consiglio di Sicurezza ha chiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite di inserire negli accordi da negoziare, e possibilmente anche in quelli esistenti, facendole accettare ai Paesi ospiti, le principali disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, includendo, tra le altre, quelle che riguardano la prevenzione di attacchi contro i membri delle operazioni delle Nazioni Unite, il riconoscimento di tali attacchi come reati perseguibili per legge e l'estradizione dei responsabili;

Stante l'intenzione delle Parti di emendare il Memorandum d'Intesa per includervi le principali disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato;

Il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite concordano di emendare il Memorandum d'Intesa come segue:

Articolo I

I termini "Republic of Italy" nel Memorandum d'Intesa dovranno essere sostituiti in tutto il testo del Memorandum d'Intesa stesso con i termini "Italian Republic".

Articolo II
Emendamenti all'Art. III
(Applicazione della Convenzione)

Con l'inserimento di una seconda frase, l'Art. III sarà emendato come segue:

Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, compresi le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e operazioni ad esse collegate, nonché i Membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla Convenzione. Nel caso in cui venga avviato un procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'uso dei Locali, le Autorità italiane competenti adotteranno le misure opportune per far valere i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite di fronte all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana.

Articolo III
Emendamenti all'Articolo VIII
(Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari)

L'Articolo VIII, paragrafo I, seconda frase, sarà emendato come segue:

Le Nazioni Unite, tuttavia, rimborseranno al Governo - o provvederanno attraverso la fornitura di beni e servizi o altre modalità previste dalla legge – le spese in cui dovesse incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. I termini e le condizioni dovranno essere fissate in Accordi di Attuazione stipulati all'uopo o localmente.

Articolo IV
Emendamenti all'Articolo IX
(Esenzioni da imposte, dazi, divieti e restrizioni)

L'Articolo IX, paragrafo 3, sarà emendato come segue:

3. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «acquisti rilevanti» indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore al tetto fissato dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.

Articolo V
Emendamenti all'Articolo XI
(Inviolabilità dei Locali ad Uso Esclusivo)

1. L'Articolo XI sarà emendato come segue:

1.Fermo restando il fatto che l'Installazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane territorio del Governo e sotto la giurisdizione delle autorità italiane competenti, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, né altre persone esercenti autorità pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni, se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verrà presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Successive intese procedurali a livello locale assicureranno il necessario automatismo per l'accesso in caso di urgente assistenza tecnica. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonerà immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che i Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorità giudiziarie italiane.

2. Un secondo paragrafo sarà aggiunto all'Articolo XI come segue:

2. Proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite, comprese le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace e le operazioni ad esse collegate, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, saranno immuni dalla perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione o altra forma di interferenza, sia essa disposta in via esecutiva, amministrativa, giudiziale o legislativa.

3. Il primo paragrafo dell'Articolo XI sarà numerato come paragrafo 1.

Articolo VI
Emendamenti all'Articolo XIII
(Agevolazioni in materia di comunicazioni)

1. L'Articolo XIII, paragrafo 2(a) sarà emendato come segue:

2. In aggiunta alle previsioni del precedente paragrafo 1:

a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di istallare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti e ripetenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel

territorio della Repubblica italiana tra di loro, con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e archiviare e smistare il traffico telefonico, voce, facsimile, video e di altri dati elettronici con la rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite e con e tra le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, altre connesse organizzazioni e qualsiasi altro ente ritenuto opportuno. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformità con la Convenzione ed il Regolamento in materia di Telecomunicazioni Internazionali.

2. L'Articolo XIII, paragrafo 2(b) sarà emendato come segue:

b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicare via radio (comprese radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, posta elettronica, facsimile ed ogni altro mezzo, e del diritto di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l'istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. L'uso di tale sistema locale da parte delle Nazioni Unite sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.

3. I due seguenti sub-paragrafi saranno aggiunti all'Articolo XIII, paragrafo 2, dopo il paragrafo 2(b):

c) Le frequenze su cui opereranno i servizi indicati nei paragrafi a) e b) saranno determinate in collaborazione con le Autorità italiane competenti e saranno messe a disposizione sollecitamente. Le Nazioni Unite saranno esenti da qualsiasi imposta o tariffa per l'attribuzione di dette frequenze e per il loro uso.

d) Le Nazioni Unite avranno il diritto di utilizzare codici e di inviare e ricevere la corrispondenza via corriere o bolgetta, beneficiando degli stessi privilegi e immunità garantiti a corrieri e bolgette diplomatiche.

Articolo VII
Emendamenti all'Articolo XV
(Sicurezza)

All'articolo XV si aggiunge, dopo il paragrafo 5, il seguente paragrafo:

6. Il Governo assicurerà che le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, di cui la Repubblica Italiana è parte, si applichino alle Nazioni Unite e con riguardo ai membri assegnati ai Locali e ai visitatori dei Locali, così come ai loro rispettivi equipaggiamenti e proprietà.

Articolo VIII
Emendamenti all'Articolo XVI
(Viaggi e trasporti)

L'Articolo XVI, paragrafo 4, sarà emendato come segue:

4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli standard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, i voli realizzati con jet supersonici rispetteranno quanto previsto dal Capitolo 3, parte II, Volume I dell'Annesso 16 dell'ICAO. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Installazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini ed alle condizioni enunciate nell'Accordo di Attuazione.

Articolo IX
Emendamenti all'Articolo XVII
(Privilegi e immunità)

1. L'Articolo XVII, paragrafo 1(d) sarà emendato come segue:

(d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali, residenti in Italia, sarà concessa l'opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana. I privilegi e le immunità specificati in questo Memorandum d'Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. Al fine di consentire l'applicazione di questo paragrafo, la UNLB invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana comunicando il nome del famigliare che risiede in Italia e che ha ricevuto un'offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana notificherà con sollecitudine alla UNLB il proprio assenso all'avvio della procedura per stabilire la relazione di impiego. Il datore di lavoro, in virtù del presente Memorandum d'Intesa, sarà in grado di assumere il dipendente in base alla legge italiana. I menzionati famigliari che abbiano ottenuto il permesso per svolgere attività professionale, saranno soggetti alla legge in vigore in Italia per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. Nei casi in cui il famigliare desideri intraprendere un'attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un'attività lavorativa precedentemente conclusa, la UNLB dovrà inviare una nuova richiesta al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana.

2. L'Articolo XVII, paragrafo 1(g), sarà emendato come segue:

(g) avranno il diritto di acquistare e importare, esentasse e in esenzione doganale, senza proibizioni e restrizioni, automobili per uso personale ed effetti personali, in base ai privilegi accordati abitualmente ai membri delle missioni diplomatiche accreditate nella Repubblica Italiana. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione doganale sono limitati a due e potranno essere sostituiti solo dopo un periodo di tre anni successivo alla data della precedente importazione. I veicoli importati dal personale assegnato ai Locali sono registrati in serie speciali.

3. Articolo XVII, paragrafo 2, sarà emendato come segue:

2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali, così come ai membri assegnati ai Locali dal grado di P5 in su, verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, accreditati nella Repubblica Italiana.

4. Un nuovo paragrafo 3 viene aggiunto all'Articolo XVII:

3. Le Autorità italiane competenti assicureranno con ogni rapidità, nel rispetto delle norme italiane sull'immigrazione, l'ingresso e il soggiorno di un domestico per ciascun membro dello staff internazionale assegnato ai Locali. I domestici sono esenti dall'ottenimento del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno e non sono soggetti alle disposizioni che presiedono alle restrizioni all'immigrazione e alla registrazione degli stranieri, soltanto per ciò che riguarda la loro relazione lavorativa con un membro dello staff.

Articolo X
Emendamenti all'Articolo XXI
(Identificazione)

L'Articolo XXI, paragrafi 1 e 2, saranno emendati come segue:

1.Le Nazioni Unite forniranno a tutti i membri assegnati ai Locali un documento identificativo che mostri il nome completo, il titolo, la matricola delle Nazioni Unite (se opportuno) e la fotografia.

2. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a presentare, ma non consegnare, il documento identificativo delle Nazioni Unite, qualora richiesto dalle competenti Autorità italiane.

Articolo XI
Emendamento all'Articolo XXV
(Disposizioni finali)

1. L'Articolo XXV, paragrafo 3, sarà emendato come segue:

3. Le Nazioni Unite hanno il diritto di usare e occupare i Locali assegnati alla Base Logistica delle Nazioni Unite per dieci (10) anni dalla data della firma del Protocollo di emendamento del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere rescisso tanto dal Governo della Repubblica Italiana quanto dalle Nazioni Unite con preavviso scritto di sessanta (60) mesi.

Articolo XII
Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore a seguito della ratifica da parte del Governo in osservanza delle disposizioni dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Eccetto per quelle modificate dai presenti emendamenti, le disposizioni del Memorandum d'Intesa restano in vigore e sono pienamente efficaci.

3. Per comodità delle Parti, il testo delle disposizioni del Memorandum d'Intesa modificate dal presente Protocollo è allegato al presente Protocollo come Allegato 1. In caso di incongruenza tra le disposizioni del Memorandum d'Intesa e il presente Protocollo da una parte, e le disposizioni dell'Allegato 1 dall'altra, prevarranno le disposizioni contenute nel Memorandum d'Intesa e nel presente Protocollo.

Fatto a New York il 28 aprile 2015, in due copie originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana   Per le Nazioni Unite

Traduzione non ufficiale

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative

1. *Definizioni.*

Ai fini del presente Memorandum d'Intesa si applicheranno le seguenti definizioni:

a) l'espressione «Governo» indica il Governo della Repubblica Italiana;

b) l'espressione «Nazioni Unite» indica l'organizzazione internazionale istituita con lo Statuto delle Nazioni Unite;

c) l'espressione «Convenzione» indica la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte dal 3 febbraio 1958;

d) l'espressione «Segretario Generale» indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite;

e) l'espressione «Autorità italiane competenti» indica quelle autorità nazionali o locali, comprese quelle militari, della Repubblica Italiana che saranno competenti nel cotesto ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nella Repubblica Italiana;

f) l'espressione «Installazioni Militari» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, ubicati nella Repubblica Italiana entro confini definiti e chiaramente identificabili, che rientrino nella giurisdizione delle autorità italiane competenti;

g) l'espressione «Locali ad Uso Esclusivo» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Installazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo;

h) l'espressione «Locali ad Uso Non Esclusivo» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Installazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite;

i) il termine «Locali» indica i Locali ad Uso Esclusivo ed i Locali ad Uso Non Esclusivo;

j) l'espressione «Stato Contribuente» indica uno Stato Membro delle Nazioni Unite che fornisca alle Nazioni Unite proprietà, fondi e beni utilizzati nelle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed in quelle ad esse relative;

k) l'espressione «Membri assegnati ai Locali» indica il funzionario delle Nazioni Unite assegnato alla direzione delle attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo e nei Locali ad Uso non Esclusivo, ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati a tali Locali, ivi compreso il personale assunto localmente e che non sia assegnato a tariffe orarie;

l) l'espressione «esperti in missione» indica persone che non siano i funzionari delle Nazioni Unite che rientrano nell'ambito dell'Articolo 6 della Convenzione, e che svolgano missioni per le Nazioni Unite;

m) l'espressione «Parti» indica il Governo e le Nazioni Unite.

2. *Scopo del Memorandum d'Intesa.*

1. Scopo del presente Memorandum d'Intesa è quello di enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite Locali ad Uso Esclusivo e Locali ad Uso Non Esclusivo, perché esse le utilizzino per sostenere operazioni di pace, umanitarie ed operazioni a queste relative, ed in virtù dei quali le Nazioni Unite utilizzeranno detti Locali.

2. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili ai Locali ad Uso Esclusivo, così come eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili all'utilizzo da parte delle Nazioni Unite dei Locali ad Uso Non Esclusivo verranno definiti in Accordi di Attuazione (qui di seguito denominati «l'Accordo di Attuazione») sottoscritti dalle Parti in ottemperanza all'Articolo 4 del presente Memorandum.

3. *Applicazione della Convenzione.*

Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, compresi le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e operazioni ad esse collegate, nonché i Membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla Convenzione. Nel caso in cui venga avviato un procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'uso dei Locali, le Autorità italiane competenti adotteranno le misure opportune per far valere i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite di fronte all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana.

4. *Accordo di Attuazione.*

Quando le Autorità italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l'Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilirà che le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno ad esso applicabili e conterrà una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.

5. *Locali ad Uso Esclusivo.*

1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo delle Nazioni Unite e saranno chiaramente definiti e fisicamente delimitati così come sono sul terreno.

2. I Locali ad Uso Esclusivo non saranno utilizzati in nessun modo che sia incompatibile con lo scopo del presente Memorandum d'Intesa.

3. Le Nazioni Unite saranno responsabili dell'ordinaria manutenzione, nonché del mantenimento dei Locali ad Uso Esclusivo. Alle Autorità italiane competenti spetterà effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Alle Nazioni Unite spetterà la riparazione dei danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

4. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e le Autorità italiane competenti esamineranno l'adeguatezza dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalle Autorità italiane competenti ed eseguito in conformità con le procedure ed i termini da stabilire nell'Accordo di Attuazione. Le Parti concordano altresì che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione dei Locali ad Uso Esclusivo saranno anch'essi eseguiti in conformità con le procedure ed i termini da stabilire in detto Accordo di Attuazione.

5. Le Nazioni Unite si faranno carico delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nei Locali ad Uso Esclusivo.

6. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo verranno eseguiti in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Installazioni Militari.

6. *Responsabilità e assicurazione.*

1. Le Parti concordano che la Repubblica Italiana non assumerà alcuna responsabilità giuridica internazionale, in ordine alle attività svolte sul suo territorio dalle Nazioni Unite ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, per

atti od omissioni delle Nazioni Unite o di membri assegnati ai Locali che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni ufficiali.

2. Le Nazioni Unite garantiranno un'adeguata assicurazione per coprire la responsabilità nei confronti di parti terze in relazione alle loro attività ufficiali per quanto riguarda i Locali ad Uso Esclusivo messi a disposizione dal Governo alle Nazioni Unite, ferme restando le disposizioni applicabili della Convenzione.

3. Nel caso in cui le attività ufficiali delle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana, che non riguardino i Locali ad Uso Esclusivo, implichino un'eventuale responsabilità nei confronti di parti terze, le Nazioni Unite, qualora necessario, provvederanno a trovare un mezzo di composizione adeguato con dette parti terze, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 8, Sezione 29 della Convenzione. Nulla nel presente Memorandum d'Intesa sarà inteso come un ostacolo che impedisca alle Nazioni Unite di assumere tale responsabilità tramite un'assicurazione commerciale, ovvero un'autotassazione.

4. L'assicurazione commerciale o autotassazione di cui alla precedente disposizione sarà in aggiunta alle polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli. Le Nazioni Unite chiedono anche che l'assicurazione sia mantenuta sui velivoli presi in affitto.

5. I veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. La disposizione precedente del presente paragrafo non si applicherà ai veicoli delle Nazioni Unite custoditi nei Locali ad Uso Esclusivo. Tuttavia, nel caso in cui i veicoli colà custoditi vengano impiegati nella Repubblica Italiana al di fuori dei Locali ad Uso Esclusivo, essi saranno assicurati contro terzi.

7. *Inchieste su incidenti di varia natura.*

1. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nei locali ad Uso Esclusivo verranno condotte dalle Nazioni Unite.

2. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nelle Installazioni Militari, ad eccezione di quelli avvenuti nei Locali ad Uso Esclusivo, in cui vi sia danno alle persone/morte o danno/perdita di proprietà ed in cui siano coinvolti membri assegnati ai Locali o proprietà delle Nazioni Unite, saranno condotte congiuntamente dalle Parti, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni definite in uno specifico Accordo di Attuazione. Tali inchieste non pregiudicheranno la Convenzione, il presente Memorandum d'Intesa e le competenze delle Autorità Giudiziarie italiane.

8. *Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari.*

1. Le Parti prendono atto e convengono che alle Nazioni Unite non verrà richiesto di effettuare pagamenti, rimborsare o farsi altrimenti carico delle spese ordinarie del Governo relative alla fornitura di servizi, strutture, attrezzature, personale o altre esigenze per l'efficace manutenzione ed operatività di una Istallazione Militare su cui siano ubicati i Locali. Le Nazioni

Unite, tuttavia, rimborseranno al Governo - o provvederanno attraverso la fornitura di beni e servizi o altre modalità previste dalla legge – le spese in cui dovesse incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. I termini e le condizioni dovranno essere fissate in Accordi di Attuazione stipulati all'uopo o localmente.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, il Governo concorda che alle Nazioni Unite sarà permesso, ma senza obbligo, di acquistare dal Governo quelle merci, servizi e strutture disponibili nelle Installazioni Militari, in conformità con i termini e le condizioni enunciati nell'Accordo di Attuazione. In tale eventualità, il Governo conviene inoltre che le spese imputabili alle Nazioni Unite per tali acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

3. Il Governo conviene che ai membri assegnati ai Locali sarà consentito l'acquisto dal Governo di beni, servizi e strutture normalmente disponibili al personale militare italiano nelle Installazioni Militari. Le spese imputabili ai membri assegnati ai Locali si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

9. *Esenzione da imposte, dazi, divieti e restrizioni.*

1. Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque detenuti, nell'ambito delle attività istituzionali, saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa dallo Stato e da Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite godranno, agli effetti delle imposte indirette per acquisti, servizi e transazioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse al Governo stesso.

3. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «acquisti rilevanti» indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore al tetto fissato dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.

4. Per quanto riguarda l'uso dei Locali ubicati sulle Installazioni Militari, le Nazioni Unite saranno esentate dal pagamento delle imposte di consumo e relative sovrattasse sull'energia elettrica, il gas metano e tutti i tipi di carburante consumato per uso ufficiale. Inoltre, dette imposte e relative sovrattasse non verranno riscosse su quanto dovuto per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo 12 in appresso.

5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente Articolo non si applicheranno alle tariffe per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite,

fermo restando che dette tariffe saranno quelle debitamente fissate dalle autorità italiane competenti e che saranno specificamente identificate ed elencate.

6. Le Nazioni Unite, in conformità con la Sezione 7 *b*), Articolo 2 della Convenzione, saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta, divieto e restrizione su beni, articoli e materiali di qualsiasi natura importati o esportati dalle Nazioni Unite per uso e attività istituzionali.

7. I beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte di cui ai termini del presente Memorandum d'Intesa non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorità italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili. Nel caso in cui tali dazi e imposte siano stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

8. Le Nazioni Unite saranno esenti da dazi, tassa di circolazione e da ogni altra imposta, nonché da ogni divieto e restrizione, per quanto riguarda l'importazione di autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, destinati ad uso ufficiale. Le Nazioni Unite potranno cedere liberamente tali veicoli tre anni dopo l'importazione, senza alcun divieto, restrizione, dazio o altre imposte. Fermo restando il disposto della frase precedente, tali veicoli potranno essere ceduti precedentemente, previo reciproco accordo fra le Parti. Tali veicoli saranno registrati e targati in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili. Il Governo munirà i veicoli delle Nazioni Unite di targhe speciali, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti italiani.

9. Il carburante ed i lubrificanti per i veicoli per l'uso e le attività ufficiali delle Nazioni Unite potranno essere importati, esportati o acquistati localmente in esenzione da dazi e qualsiasi imposta, divieto e restrizione.

10. *Bandiera e contrassegni delle Nazioni Unite.*

1. Il Governo riconoscerà il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l'emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei.

2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verrà notificato alle autorità italiane competenti.

11. *Inviolabilità dei locali ad Uso Esclusivo.*

1. Fermo restando il fatto che l'Installazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane territorio del Governo e sotto la giurisdizione delle autorità italiane competenti, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, né altre persone esercenti autorità pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo

per espletare mansioni, se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verrà presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Successive intese procedurali a livello locale assicureranno il necessario automatismo per l'accesso in caso di urgente assistenza tecnica. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonerà immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che i Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorità giudiziarie italiane.

2. Proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite, comprese le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace e le operazioni ad esse collegate, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, saranno immuni dalla perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione o altra forma di interferenza, sia essa disposta in via esecutiva, amministrativa, giudiziale o legislativa.

12. *Servizi e strutture pubbliche generali.*

1. Le autorità italiane competenti si impegnano, per quanto possibile, ad aiutare le Nazioni Unite ad ottenere e rendere disponibili, senza limiti imposti dall'elencazione seguente, energia elettrica, acqua, fognature, gas, posta, drenaggio, raccolta dei rifiuti, protezione antincendio ed altre strutture alle tariffe più favorevoli e, in caso di interruzione o di minaccia di interruzione dei servizi, di dare alle necessità delle Nazioni Unite, per quanto nei propri poteri, la stessa priorità data ai servizi essenziali del Governo. Il pagamento per tali servizi e strutture pubbliche generali sarà effettuato dalle Nazioni Unite a condizioni da concordare con le autorità italiane competenti.

2. Alle Nazioni Unite competerà elaborare adeguate disposizioni per la fornitura di servizi e strutture pubbliche generali nei Locali ad Uso Esclusivo su una Installazione Militare e, su richiesta, predisporranno gli opportuni accordi per consentire alle persone debitamente autorizzate in rappresentanza degli enti di servizio pubblico generale competenti di istallare, ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ristrutturazione e risistemazione di servizi, condotte, reti e fogne all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, a condizioni che non dovranno senza motivo interferire con lo svolgimento delle funzioni delle Nazioni Unite.

13. *Agevolazioni in materia di comunicazioni.*

1. Le Nazioni Unite usufruiranno delle agevolazioni in materia di comunicazioni previste dall'Articolo 3 della Convenzione e, in collaborazione con le autorità italiane competenti, usufruiranno di dette agevolazioni, in base alle necessità dettate dallo svolgimento dei propri compiti. Questioni eventuali che dovessero

sorgere in materia di comunicazioni non specificamente previste nel presente Memorandum d'Intesa saranno trattate in conformità con le relative disposizioni della Convenzione.

2. In aggiunta alle previsioni del precedente paragrafo 1:

a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di istallare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti e ripetenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica italiana tra di loro, con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e archiviare e smistare il traffico telefonico, voce, facsimile, video e di altri dati elettronici con la rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite e con e tra le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, altre connesse organizzazioni e qualsiasi altro ente ritenuto opportuno. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformità con la Convenzione ed il Regolamento in materia di Telecomunicazioni Internazionali.

b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicare via radio (comprese radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, posta elettronica, facsimile ed ogni altro mezzo, e del diritto di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l'istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. L'uso di tale sistema locale da parte delle Nazioni Unite sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.

c) Le frequenze su cui opereranno i servizi indicati nei paragrafi a) e b) saranno determinate in collaborazione con le Autorità italiane competenti e saranno messe a disposizione sollecitamente. Le Nazioni Unite saranno esenti da qualsiasi imposta o tariffa per l'attribuzione di dette frequenze e per il loro uso.

d) Le Nazioni Unite avranno il diritto di utilizzare codici e di inviare e ricevere la corrispondenza via corriere o bolgetta, beneficiando degli stessi privilegi e immunità garantiti a corrieri e bolgette diplomatiche.

14. *Agevolazioni finanziarie.*

1. Senza limitazioni dovute a controlli, regolamenti o moratorie finanziarie di nessun genere, per i propri fini istituzionali le Nazioni Unite:

a) potranno entrare in possesso di fondi o valuta di ogni genere e gestire conti in qualsiasi valuta;

b) saranno liberi di trasferire fondi o valuta dalla Repubblica Italiana in un altro paese, ovvero all'interno della Repubblica Italiana, e di convertire qualsiasi valuta in loro possesso in qualsiasi altra valuta.

2. Nell'esercitare i diritti di cui alla disposizione precedente, le Nazioni Unite presteranno debito riguardo a qualsiasi istanza avanzata dal Governo, nella misura in cui si consideri che si possa dar seguito a tali istanze senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite.

15. *Sicurezza.*

1. La sicurezza e le operazioni di polizia relative al perimetro esterno, nonché l'accesso alle Installazioni Militari su cui siano ubicati i Locali ad Uso Esclusivo saranno responsabilità delle autorità italiane competenti. Tranne che per i Locali ad Uso Esclusivo, la sicurezza interna di dette Installazioni Militari sarà responsabilità delle autorità italiane competenti. La sicurezza interna dei Locali ad Uso Esclusivo sarà responsabilità delle Nazioni Unite. Specifiche disposizioni riguardanti le competenze delle Parti in materia di sicurezza saranno stabilite nell'Accordo di Attuazione.

2. Le autorità italiane competenti provvederanno a garantire che la sicurezza e la tranquillità dei Locali ad Uso Esclusivo non vengano messe in pericolo da qualsiasi individuo o gruppo che tenti di accedere senza autorizzazione ai Locali ad Uso Esclusivo o che crei situazioni di disturbo nelle loro immediate vicinanze. Le autorità italiane competenti offriranno all'esterno delle Installazioni Militari su cui ubicati i Locali ad Uso Esclusivo, e nelle loro vicinanze, la protezione di polizia necessaria a tal fine.

3. Su richiesta del funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo, le autorità italiane competenti forniranno la necessaria assistenza per mantenere l'ordine pubblico nei Locali ad Uso Esclusivo e per allontanare da essi eventuali individui, in base alla richiesta del funzionario delle Nazioni Unite precedentemente menzionato.

4. Le Nazioni Unite consulteranno le autorità italiane competenti circa i metodi per garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi, qualora necessari, la creazione o il miglioramento del sistema di sicurezza perimetrale.

5. Nulla, nel presente Memorandum d'Intesa, impedirà alle Nazioni Unite di creare, a sue spese e senza alcun addebito a carico del Governo, un sistema di sicurezza interno delle Nazioni Unite sotto il proprio controllo, allo scopo di garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo.

6. Il Governo assicurerà che le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, di cui la Repubblica Italiana è parte, si applichino alle Nazioni Unite e con riguardo ai membri assegnati ai Locali e ai visitatori dei Locali, così come ai loro rispettivi equipaggiamenti e proprietà.

16. *Viaggi e trasporti.*

1. Le Nazioni Unite, insieme con i veicoli, navi, velivoli ed attrezzature in loro possesso, ovvero affittati, noleggiati o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite, godranno della libertà di movimento in tutta la Repubblica Italiana. Per quanto riguarda carichi pericolosi, veicoli di dimensioni eccezionali e grossi spostamenti di merci o veicoli attraverso aeroporti, ovvero su ferrovie o strade utilizzate per il traffico ordinario all'interno della Repubblica Italiana, tale libertà sarà coordinata con il Governo. Il Governo si impegna a fornire alle Nazioni Unite, ove necessario, mappe ed altre informazioni che possano essere utili nel facilitarne gli spostamenti.

2. Le Nazioni saranno autorizzate, per scopi ufficiali, ad utilizzare le reti ferroviarie statali ed altre strutture di trasporto pubblico a tariffe che non dovranno essere superiori a quelle per i passeggeri, ovvero per i trasporti, generalmente accordate alle amministrazioni del Governo italiano.

3. Le Nazioni Unite potranno utilizzare strade, ponti, canali ed altri corsi d'acqua, strutture portuali ed aeroportuali in esenzione da imposte, dazi, pedaggi o tariffe, compresi i diritti di banchina, di atterraggio, di viaggio o di corridoi aerei. Tuttavia, le Nazioni Unite non rivendicheranno l'esenzione da spese che, di fatto, siano relative ad utenze pubbliche per servizi resi, a condizione che siano applicate tariffe debitamente fissate dalle autorità italiane competenti, e che tali tariffe siano specificatamente identificate ed elencate.

4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli standard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, i voli realizzati con jet supersonici rispetteranno quanto previsto dal Capitolo 3, parte II, Volume I dell'Annesso 16 dell'ICAO. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Installazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini ed alle condizioni enunciate nell'Accordo di Attuazione.

5. Le navi che entrano nei porti italiani per trasportare esclusivamente personale e materiali, in relazione all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, potranno attraversare le acque territoriali della Repubblica Italiana ed usufruire dei normali servizi portuali alle condizioni concordate e dietro pagamento delle tariffe più favorevoli per i servizi richiesti. Il Governo concorda che tali navi saranno esenti da qualsiasi imposta o diritto di ancoraggio, previa ricevuta di una Dichiarazione Certificata delle Nazioni Unite che attesti che l'unico scopo di tali navi che utilizzano i porti italiani si riferisca all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

6. Il Governo non esigerà alcun tipo di imposta sui passeggeri dalle persone che viaggiano su aerei e navi di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5 per gli scopi ufficiali delle Nazioni Unite.

17. *Privilegi e immunità.*

1. Ai membri assegnati ai Locali saranno concessi i privilegi e le immunità previsti agli Articoli 5 e 7 della Convenzione. In particolare:

a) saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da loro svolti nell'espletamento delle loro mansioni ufficiali. Tale immunità da procedimenti legali sarà accordata anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di essere funzionari delle Nazioni Unite;

b) saranno esenti da tassazione su salari ed emolumenti corrisposti dalle Nazioni Unite, e tale reddito esente non sarà preso in considerazione per valutare l'aliquota fiscale per altri redditi;

c) saranno immuni dagli obblighi di leva;

(d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali, residenti in Italia, sarà concessa l'opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana. I privilegi e le immunità specificati in questo Memorandum d'Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. Al fine di consentire l'applicazione di questo paragrafo, la UNLB invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana comunicando il nome del famigliare che risiede in Italia e che ha ricevuto un'offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana notificherà con sollecitudine alla UNLB il proprio assenso all'avvio della procedura per stabilire la relazione di impiego. Il datore di lavoro, in virtù del presente Memorandum d'Intesa, sarà in grado di assumere il dipendente in base alla legge italiana. I menzionati famigliari che abbiano ottenuto il permesso per svolgere attività professionale, saranno soggetti alla legge in vigore in Italia per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. Nei casi in cui il famigliare desideri intraprendere un'attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un'attività lavorativa precedentemente conclusa, la UNLB dovrà inviare una nuova richiesta al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana.

e) saranno loro concessi gli stessi privilegi in materia di agevolazioni sul cambio accordati ai funzionari di categoria analoga che facciano parte di missioni diplomatiche del Governo;

f) saranno oggetto, insieme con i coniugi e parenti a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio accordate agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;

(g) avranno il diritto di acquistare e importare, esentasse e in esenzione doganale, senza proibizioni e restrizioni, automobili per uso personale ed effetti personali, in base ai privilegi accordati abitualmente ai membri delle missioni diplomatiche accreditate nella Repubblica Italiana. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione doganale sono limitati a due e potranno essere sostituiti solo dopo un periodo di tre anni successivo alla data della precedente importazione. I veicoli importati dal personale assegnato ai Locali sono registrati in serie speciali.

2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali, così come ai membri assegnati ai Locali dal grado di P5 in su, verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, accreditati nella Repubblica Italiana.

3. Le Autorità italiane competenti assicureranno con ogni rapidità, nel rispetto delle norme italiane sull'immigrazione, l'ingresso e il soggiorno di un domestico per ciascun membro dello staff internazionale assegnato ai Locali. I domestici sono esenti dall'ottenimento del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno e non sono soggetti alle disposizioni che presiedono alle restrizioni all'immigrazione e alla registrazione degli stranieri, soltanto per ciò che riguarda la loro relazione lavorativa con un membro dello staff.

18. *Esperti in missione.*

Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui agli Articoli 6 e 7 della Convenzione.

19. *Rispetto delle leggi e dei regolamenti locali e collaborazione con le autorità competenti.*

1. Fermi restando i loro privilegi e immunità, è dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunità rispettare le leggi ed i regolamenti del paese ospitante. Essi hanno altresì il dovere di non interferire con gli affari interni del paese ospitante.

2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorità competenti nel rendere agevole il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni concesse ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

20. *Ingresso, residenza e partenza.*

1. Il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo ed i membri assegnati ai Locali, come pure i

loro coniugi ed i parenti a carico, avranno il diritto di accedere, risiedere e partire dalla Repubblica Italiana nel periodo in cui svolgono un incarico presso i Locali.

2. Il Governo si impegna a rendere agevole l'ingresso e la partenza nella Repubblica Italiana dei membri assegnati ai Locali. Essi saranno altresì esenti da tutte le norme che regolano la residenza degli stranieri in Italia, ivi compresa la registrazione, ma non si considererà che abbiano acquisito alcun diritto ad ottenere la residenza o il domicilio permanenti nella Repubblica Italiana. I visti ed i permessi di ingresso e di uscita, ove richiesti, saranno rilasciati alle persone di cui al precedente paragrafo 1 gratuitamente ed il più rapidamente possibile.

21. *Identificazione.*

1.Le Nazioni Unite forniranno a tutti i membri assegnati ai Locali un documento identificativo che mostri il nome completo, il titolo, la matricola delle Nazioni Unite (se opportuno) e la fotografia.

2. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a presentare, ma non consegnare, il documento identificativo delle Nazioni Unite, qualora richiesto dalle competenti Autorità italiane.

3. Le Nazioni Unite informeranno il Governo ogniqualvolta un membro assegnato ai Locali assume o termina l'incarico. Almeno una volta l'anno, invieranno al Governo un elenco di tutti i membri assegnati ai Locali e dei membri che compongono il loro nucleo familiare.

22. *Permessi e licenze.*

Il Governo concorda di accettare come validi, senza tasse o spese, un permesso o una licenza rilasciati dalle Nazioni Unite per le operazioni di qualsiasi tipo di trasporto o impianto di comunicazione e per l'esercizio di qualsiasi tipo di professione o impiego relativi all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, fermo restando che non potranno essere rilasciati permessi per guidare veicoli o pilotare aerei o navi a persone che non siano già in possesso di una patente appropriata e valida.

23. *Sicurezza sociale.*

1. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a rispettare i Regolamenti e le Norme del Personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l'Articolo 6, contenente disposizioni relative alla partecipazione al Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e maternità, e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in caso di malattia, incidente o decesso imputabili all'espletamento di mansioni ufficiali per conto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le Nazioni Unite ed i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, saranno esentati dal versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di sicurezza sociale

della Repubblica Italiana derivanti dal rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai Locali e le Nazioni Unite.

2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, avranno l'obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal Segretario Generale, allo schema di assicurazione medica istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a carico, previste dalle disposizioni applicabili dei Regolamenti e delle Norme del Personale delle Nazioni Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico precedentemente menzionato.

24. *Composizione delle controversie.*

Qualsiasi controversia fra il Governo e le Nazioni Unite circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa che non possa essere composta tramite negoziato o altro tipo di soluzione concordata sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti. Ognuna delle Parti nominerà un arbitro, ed i due arbitri così nominati ne nomineranno un terzo, che fungerà da presidente. Qualora entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle Parti non abbia nominato l'arbitro, o se entro quindici giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo arbitro, una delle Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La procedura di arbitrato sarà stabilita dagli arbitri, e le spese di arbitrato saranno a carico delle Parti, in base alla valutazione degli arbitri. La sentenza arbitrale dovrà contenere una dichiarazione con le motivazioni su cui è stata adottata e dovrà essere accettata dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.

25. *Disposizioni finali.*

1. Il Governo collaborerà con le Nazioni Unite in qualsiasi momento, al fine di aiutare le Nazioni Unite a conseguire i loro scopi e ad espletare le funzioni di cui al presente Memorandum d'Intesa. Tutti i contatti ufficiali con il Governo saranno tenuti dalle Nazioni Unite tramite il Ministero degli Affari Esteri od un altro Ministero eventualmente concordato.

2. Le consultazioni relative ad emendamenti al presente Memorandum d'Intesa dovranno essere intraprese su richiesta delle Nazioni Unite o del Governo, e tali emendamenti dovranno essere apportati con il consenso reciproco. Gli emendamenti verranno apportati in forma scritta.

3. Le Nazioni Unite hanno il diritto di usare e occupare i Locali assegnati alla Base Logistica delle Nazioni Unite per dieci (10) anni dalla data della firma del Protocollo di emendamento del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere rescisso tanto dal Governo della

Repubblica Italiana quanto dalle Nazioni Unite con preavviso scritto di sessanta (60) mesi.

4. Il presente Memorandum d'Intesa non lederà i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, enunciate nella Convenzione.

5. Il presente Memorandum d'Intesa sarà oggetto di ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore nel momento in cui le Nazioni Unite avranno ricevuto notifica dal Governo del completamento delle formalità richieste.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2028):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Gentiloni Silveri), in data 28 luglio 2015.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 settembre 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 settembre 2015; il 6 aprile 2016.

Esaminato in Aula e approvato, con modificazioni, il 20 aprile 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3764):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 aprile 2016, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari in sede referente, il 7 giugno 2016; il 13 luglio 2016.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 27 luglio 2016.

16G00170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 luglio 2016.

Nomina del presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti e l'art. 188-*ter*, relativo al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, comma 13, che prevede la costituzione presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° luglio 2016, che istituisce il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, di cui all'art. 11, comma 13 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto che, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto, il Tavolo tecnico è presieduto dal capo di Gabinetto o da un vice capo di Gabinetto, su delega del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerata la necessità di dover provvedere alla nomina del presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI;

Decreta:

Art. 1.

1. È nominato presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI il vice capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prof. avv. Raffaele Bifulco.

Art. 2.

1. Al prof. avv. Raffaele Bifulco, in qualità di presidente del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, non spetta alcun compenso, indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A05923

DECRETO 25 luglio 2016.

Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA SALUTE
E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, parte quarta e, in particolare, l'art. 227 concernente la gestione di particolari categorie di rifiuti;

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'art. 11, comma 5, che prevede la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento da parte degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» ed in particolare l'art. 19, comma 10, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, «definisca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui allo stesso articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12 che prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalità previamente

determinati e pubblicati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 agosto 2010, n. 153 concernente la «Direttiva recante criteri, modalità e procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241» con la quale si disciplina l'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati per interventi rientranti nella materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo 2016, prot. n. 5703;

Vista la nota del Ministero della salute 3 dicembre 2015, prot. n. 7514-P;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze 9 marzo 2016, prot. n. 4778;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso nella seduta del 26 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalità di cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

Art. 3.

Provvedimento attributivo di contributi economici

1. Le misure di cui all'art. 1 sono individuate mediante provvedimenti attributivi di contributi, economici a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca.

2. I contributi economici sono diretti a finanziare interventi di sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE).

3. I contributi economici sono definiti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e attribuiti previo avviso pubblico con cadenza annuale.

4. Con l'avviso pubblico sono definiti i criteri, le modalità, le procedure per l'accesso ai contributi economici e le risorse stanziate annualmente dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

Interventi di sviluppo tecnologico

1. Gli interventi per i quali è possibile richiedere i contributi economici sono finalizzati all'implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell'allegato V del decreto legislativo n. 49 del 2014 e devono offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale.

A titolo esemplificativo gli interventi sono orientati a:

massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagll impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;

ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;

ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;

ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento devono comportare un effettivo incremento del livello tecnologico degli impianti rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato dell'arte del settore. Tali impianti devono essere sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

3. Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni tecnologiche riguardanti le attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito.

Art. 5.

Modalità di accesso ai contributi economici

1. L'avviso pubblico per l'attribuzione dei contributi economici di cui all'art. 3, redatto ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 agosto 2010, n. 153, è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'avviso è pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Possono presentare l'istanza di accesso ai contributi soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca.

4. Alla procedura di selezione degli interventi provvede la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.

Disposizione finali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Le attribuzioni economiche di cui al presente decreto gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a far data dall'esercizio finanziario 2016.

Art. 7.

Efficacia

1. Il presente decreto è efficace dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

16A05934

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2016.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, l'art. 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nonché l'art. 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto istituto delle funzioni già affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, modificato ed integrato, da ultimo, dal regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti in distinte sezioni del registro unico;

Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 luglio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2015, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2015, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2016 approvato dal Consiglio nella seduta del 30 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2016, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione

iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Vista la comunicazione del 25 maggio 2016, n. 0104888, con la quale l'IVASS comunica che il Direttorio integrato ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2016 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2016 all'IVASS

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2016 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:

a) Sezione A - agenti di assicurazione:	
persone fisiche	€ 47,00
persone giuridiche	€ 264,00
b) Sezione B broker:	
persone fisiche	€ 47,00
persone giuridiche	€ 264,00
c) Sezione C:	
produttori diretti	€ 18,00
d) Sezione D banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:	
banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane	€ 9.400,00
banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro	€ 6.800,00
banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM	€ 2.300,00

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2016.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2016

Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2016, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: PADOAN

16A05967

DECRETO 3 agosto 2016.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, gli articoli 335, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di cui al Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, come modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18 novembre 2014, concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo n. 209 del 2005, che indica, al comma 1, i soggetti tenuti al versamento annuale del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese;

Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 191, del decreto legislativo n. 74 del 2015, che dispone che il contributo di vigilanza, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione determinato dall'IVASS ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato direttamente all'Istituto in due rate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto in apposita voce del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di amministrazione e venga considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2015, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2015, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il provvedimento IVASS n. 24 del 2 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2014, n. 290, con il quale, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, è stata fissata, per l'esercizio 2015, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,4 per cento dei predetti premi;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2016 approvato dal Consiglio nella seduta del 30 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Visto il provvedimento IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, inserito nell Bollettino dell'IVASS anno III n. 12 del 2015 pubblicato il 29 gennaio 2016 e reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Pubblicazioni e statistiche /Bollettini, recante modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed , in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2016 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Vista la comunicazione del 25 maggio 2016, n. 0104888, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rappresenta che il Direttorio integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2016, a carico dei soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 335, nella misura unica dello 0,34 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2015, al netto degli oneri di gestione stabiliti con il provvedimento IVASS n. 24 del 2014;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2016 all'IVASS

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2016 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura unica dello 0,34 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2015 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2015 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 2 dicembre 2014, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2014, n. 290, in misura pari al 4,4 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2016

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2016 è versato direttamente all'IVASS, nei modi e nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, inserito nel Bollettino del medesimo Istituto, anno III n. 12 del 2015, pubblicato il 29 gennaio 2016 e reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Pubblicazioni e statistiche /Bollettini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: PADOAN

16A05968

DECRETO 3 agosto 2016.

Fondo di garanzia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante disciplina in materia di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;

Visto il Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49 recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 13 del predetto decreto-legge, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento;

Visto il comma 2 del medesimo art. 13 che prevede che con decreto di natura non regolamentare da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla legge di conversione, possono essere dettate disposizioni di attuazione del Capo II del predetto decreto-legge;

Considerato che ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero ha individuato CONSAP quale soggetto «in house» più idoneo alla gestione dell'intervento, avendone valutato la struttura organizzativa societaria, le competenze professionali e le specifiche esperienze acquisite nella gestione di attività analoghe, nonché i relativi risultati conseguiti in termini di efficienza, economicità e qualità dei servizi resi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Banche» le banche aventi sede legale in Italia iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «Decreto-legge» il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49;

c) «Gestore»: CONSAP S.p.A., società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da CONSAP S.p.A.;

d) «Intermediari finanziari» gli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) «Ministero» il Ministero dell'economia e delle finanze;

f) «Società di cartolarizzazione» la società di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, che si rende cessionaria dei crediti ed emette i Titoli senior oggetto della garanzia ovvero la società emittente i Titoli senior, se diversa dalla società cessionaria, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

g) «Società cedenti»: le Banche o gli Intermediari finanziari cedenti erediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze;

h) «Soggetto indipendente»: soggetto qualificato indipendente, nominato dal Ministero, previa approvazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge.

Art. 2.

Struttura dell'operazione

1. In conformità a quanto previsto dal decreto-legge, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, le operazioni di cartolarizzazione devono avere le seguenti caratteristiche:

a) i crediti oggetto di cartolarizzazione sono trasferiti alla Società di cartolarizzazione per un importo aggregato non superiore al valore lordo aggregato, al netto delle rettifiche e comprensivo di eventuali incassi rivenienti dagli stessi crediti e di competenza della Società di cartolarizzazione, percepiti dalla Società cedente tra la data di definizione del valore contabile e la data di trasferimento, come attestato dalla Società cedente sulla base delle scritture contabili;

b) i crediti oggetto di cartolarizzazione sono classificati e segnalati in sofferenza in data antecedente alla cessione alla Società di cartolarizzazione.

Art. 3.

Titoli senior

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge, sono considerati Titoli senior i titoli di classi che non siano subordinate ad altre classi della stessa emissione. Una classe è considerata non subordinata ad altre classi della stessa emissione se, conformemente alla priorità di pagamento applicabile dopo l'avvio di azione esecutiva (post-enforcement priority) e, ove applicabile, la priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration priority), come indicata nel regolamento dei titoli, nessun'altra classe riceve pagamenti per capitale e interessi in via prioritaria rispetto ad essa.

2. In caso di emissione di più tranche di Titoli senior, la garanzia dello Stato può essere richiesta su una o più tranche di Titoli senior.

Art. 4.

Ordine di priorità dei pagamenti

1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in, relazione al portafoglio dei crediti ceduti sono, impiegate nel pagamento delle somme dovute ai portatori dei titoli e degli altri costi o oneri comunque connessi all'operazione.

2. Dall'applicazione delle priorità di pagamento previste dopo l'avvio di azione esecutiva (post enforcerment priority) ovvero derivante da una messa in mora (post acceleration priority), come eventualmente indicate nel regolamento dei titoli e nei contratti dell'operazione, non devono risultare pagamenti sovraordinati ai Titoli senior diversi da quelli previsti dall'art. 7 del decreto-legge.

Art. 5.

Ammissibilità dell'operazione alla garanzia

1. Ai fini dell'ammissione alla garanzia il regolamento dei titoli e i contratti dell'operazione prevedono che:

a) il mancato pagamento di un importo dovuto a titolo di interessi sui Titoli senior e l'escussione della garanzia non comportano la decadenza dal beneficio del termine della Società di cartolarizzazione;

b) le seguenti modifiche non possano essere effettuate senza l'espresso consenso del Ministero: modifica dell'importo nominale o del capitale dei Titoli senior;

incremento del tasso di interesse applicato ai Titoli senior o, nel caso in cui sia sovraordinato rispetto al pagamento del capitale dei Titoli senior, ai Titoli mezzanine;

modifica della scadenza dei Titoli senior;

modifica degli eventi (trigger event) che danno diritto ai portatori dei Titoli senior di dichiarare la decadenza della Società di cartolarizzazione dal beneficio del termine o di applicare la priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration e post enforcement priority);

modifica del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione che comporti un peggioramento del rating dei Titoli senior;

ogni modifica del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione nell'ipotesi di escussione della garanzia ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge;

c) i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sono trasmessi al gestore e al soggetto indipendente, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici.

2. Ai fini dell'ammissione alla garanzia:

a) l'agenzia di rating ha accesso almeno alle seguenti informazioni:

flussi di cassa attesi, ivi compresi quelli, relativi ai contratti di copertura finanziaria;

le commissione dovute al soggetto incaricato della riscossione dei crediti;

le modalità di pagamento degli interessi dei titoli;

il corrispettivo della garanzia;

ogni altro costo dell'operazione di cartolarizzazione;

lo spessore delle classi diversa da quella Senior;

b) l'agenzia di rating ha accesso ad informazioni, quantitative e qualitative, sul soggetto incaricato della riscossione dei crediti;

c) la Società cedente assicura che siano fornite al soggetto indipendente tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità del rilascio della garanzia.

3. Ai fini dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge per trasferimento a titolo oneroso si intende anche il trasferimento nel contesto di operazioni straordinarie della Società cedente, purché siano in ogni caso rispettate le ulteriori condizioni di cui al predetto art. 8, comma 1.

Art. 6.

Soggetti richiedenti

1. In caso di operazione di cartolarizzazione realizzata da più Società cedenti la richiesta effettuata da tutte le società cedenti congiuntamente.

Art. 7.

Istanza di concessione della garanzia e procedura istruttoria

1. La Società cedente invia al Ministero e al gestore, mediante Posta elettronica certificata, l'istanza di concessione della garanzia, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web del Ministero e del gestore, corredata dalla seguente documentazione:

a) il prospetto informativo dell'operazione di cartolarizzazione e i codici ISIN dei Titoli senior oggetto di garanzia;

b) il regolamento dei titoli e i contratti dell'operazione di cartolarizzazione;

e) i documenti attestanti il rilascio del rating in conformità alle procedure delle agenzie di rating (ad es. new issue report, pre-sale report o similari);

d) la quantificazione del costo della garanzia calcolato non oltre il quindicesimo giorno lavorativo precedente a quello di presentazione della richiesta;

e) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Società cedente a trasmettere tempestivamente la documentazione attestante il trasferimento dei titoli junior, ed eventualmente mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, corredata da idonea attestazione della società di revisione;

f) lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Società cedente a comunicare o a procurare che sia comunicata al gestore ogni modifica del regolamento dei titoli e dei contratti dell'operazione di cartolarizzazione.

2. Sono dichiarate improcedibili dal gestore le richieste di garanzia presentate su moduli difformi da quello di cui al comma 1 e/o non sottoscritti dal legale rappresentante della Società cedente.

3. Il gestore procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione all'istruttoria delle singole richieste entro quindici giorni lavorativi, valutando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione alla garanzia dello Stato previsti dal decreto-legge e dal presente decreto. L'esito dell'istruttoria viene tempestivamente trasmesso al Ministero ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concessione della garanzia dello Stato.

4. L'efficacia della garanzia dello Stato è sospensivamente condizionata al trasferimento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Qualora le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, non siano realizzate entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di concessione della garanzia dello Stato, la Società cedente decade dall'ammissione al beneficio della garanzia e la richiesta deve essere nuovamente presentata.

5. Il gestore trasmette al Soggetto indipendente, per le finalità di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge, copia delle istanze di concessione della garanzia con la relativa documentazione.

Art. 8.

Inefficacia della garanzia)

1. Salvo quanto previsto dalla legge, e fermo restando che il Ministero delle finanze potrà rivalersi nei confronti della Società cedente nel caso in cui la garanzia sia stata concessa sulla base di atti o dichiarazioni che siano risultati mendaci, inesatti o incompleti, la garanzia è dichiarata inefficace nei seguenti casi:

a) la decisione della Società di cartolarizzazione o dei portatori dei titoli di revocare l'incarico del soggetto incaricato della riscossione abbia determinato un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI;

b) siano stati modificati il regolamento dei titoli o gli altri contratti dell'operazione in difformità con quanto previsto dal decreto-legge e dal presente decreto.

2. L'inefficacia è dichiarata con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della legge n. 241/1990, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria del gestore.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: PADOAN

16A06006

DECRETO 4 agosto 2016.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2016 - 12 gennaio 2017).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2016;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2016 al 12 gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: PADOAN

16A06088

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2016.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma, nella disciplina di «Dermatologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), e in particolare l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale prevede che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, previa intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto 15 febbraio 2005 del Ministro della salute adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'«Istituto Dermopatico dell'Immacolata»(IDI) di Roma, via dei Monti di Creta n. 104 e della sede distaccata «Villa Paola», via Padre Luigi Maria Monti, n. 1, Capranica (TV), per la disciplina di «Dermatologia»;

Vista le note del 16 aprile 2008 DCS-PROT 631/08 e del 20 novembre 2015 prot. n. 921, con le quali l'IDI ha tramesso la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di «Dermatologia»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 marzo 2013, con il quale la Provincia italiana della congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione, ente proprietario e gestore dell'Istituto, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Vista la sentenza n. 432/2013 del 29 maggio 2013,, con la quale il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione;

Vista la nota del 30 luglio 2015, prot. n. 493, con la quale l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata ha comunicato che con atto di cessione 13 aprile 2015 la Fondazione Luigi Maria Monti ha acquistato Provincia Italia della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione in A.S. l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, con sede in Roma e sede distaccata «Villa Paola» di Capranica;

Visto il decreto del Commissario *ad acta* n. U00335 del 13 luglio 2015, con il quale la Regione Lazio ha preso atto della suddetta cessione;

Visti i decreti del commissario *ad acta* n. U00357 e n. U00358 del 28 luglio 2015, con i quali la Regione Lazio ha proceduto alla voltura in favore della Fondazione Luigi Maria Monti dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, rispettivamente per la sede distaccata di «Villa Paola», via Padre Luigi Maria Monti, Capranica (VT) e per la sede di via dei Monti di Creta, n. 104, Roma;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso la sede di Roma, via dei Monti di Creta n. 104 e i laboratori di ricerca di Pomezia, via dei Castelli Roma 83/85, in data 18 gennaio 2016 e presso la sede distaccata di «Villa Paola», via Padre Luigi Maria Monti 1, Capranica (VT), in data 26 febbraio 2016 dagli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale p.t. della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 28 dicembre 2015;

Considerato, in particolare, che la suddetta Commissione, pur riconoscendo la valenza assistenziale del presidio di «Villa Paola» per il territorio di riferimento, ha

ritenuto che non sussistano relativamente a tale presidio, i presupposti per la conferma del carattere scientifico, in quanto «non è rinvenibile un'attività di ricerca scientifica identificabile come svolta specificatamente a Villa Paola»;

Vista la nota n. 2539 del 27 giugno 2016 con la quale la competente Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità ha comunicato alla Fondazione Luigi Maria Monti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e s.m.i., che avrebbe proceduto, coerentemente con gli esiti dell'istruttoria, alla conferma del carattere scientifico dell'IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata per la sede di Roma, via dei Monti di Creta 104, e per i laboratori di ricerca attualmente siti a Pomezia, in via del Castelli Romani, n. 83/85, escludendo la sede di «Villa Paola», via Padre Luigi Maria Monti, Capranica (VT);

Vista la nota n. 741 dell'8 luglio 2016, con la quale la Fondazione Luigi Maria Monti prende atto degli esiti dell'istruttoria ministeriale;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, relativamente alla sede di Roma, via dei Monti di Creta n. 104 e ai laboratori di ricerca attualmente siti a Pomezia, in via dei Castelli Romani n. 83/85;

Vista la nota prot. n. 325775 del 20 giugno 2016, con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IDI, con riferimento alla sede di Roma e ai laboratori di ricerca attualmente siti in Pomezia;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, gestito dalla Fondazione Luigi Maria Monti, con riferimento alla sede di Roma, in via dei Monti di Creta n. 104 e ai laboratori di ricerca siti a Pomezia, in via dei Castelli Romani n. 83/85, per la disciplina di «Dermatologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 14 luglio 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A05937

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 2016.

Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare gli allegati 1, 2, 3, 6 e 7;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.»;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 27 aprile 2011, n. 9104, con la quale HERAMBIENTE S.p.A. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 3 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda, acquisita in protocollo l'11 novembre 2014, n. 22944, con la quale la Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili – FIPER ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerata la necessità di correggere l'errore di trascrizione del simbolo «>» sul parametro ceneri in colonna 4 e di inserire i parametri chimico-biologici in colonna 7 del prodotto con numero d'ordine 16, denominazione del tipo «Biochar da pirolisi o da gassificazione» dell'allegato 2 Ammendanti;

Considerata la necessità di riportare nella colonna 7 del prodotto con numero d'ordine 9, denominazione del tipo «Estratto umico di leonardite» dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, quanto segue: «Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell'attività biostimolante del prodotto»;

Considerata la necessità di correggere il punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi) e di modificare il punto 3.3.2, Concimi organici NP, dell'allegato 7 Tolleranze;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 23 maggio 2015 e del 13 ottobre 2015;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche da apportare agli allegati 2, 6 e 7 e sull'inserimento di nuovi prodotti negli allegati 1, 3 e 7, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. Gli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché siano garantiti i livelli di sicurezza ed affidabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2065

ALLEGATO

Modifica degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'allegato 1, Concimi nazionali, è così di seguito modificato:

al punto 5.2. Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 14:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) e/o sostanze utili		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti e/o sostanze utili da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9, 10 e 11. Finezza di macinazione			Indicazione d'identificazione del concime. Altri requisiti				
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K2O	N	P_2O_5	K2O	Umidità	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.	Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	Prodotto ottenuto dalla miscelazione del separato solido del digestato essiccato ottenuto dalla separazione meccanica del residuo di processi di digestione anaerobica di liquame suino e bovino con insilato di mais e triticale miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini agroindustriali	3,5%N + P_2O_5 Umidità sul t.q.: massimo 10% Ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini < 20% p/p sulla s.s.	1,5% N 2% P_2O_5 C organico sul tal quale:30%	Azoto totale	P_2O_5 totale	---	Azoto organico	P_2O_5 totale	---	Umidità	E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K_2O) purché non inferiore all'2% Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti

												alla s.s. sono i seguenti: Piombo totale: 140 Cadmio totale: 1,5 Nichel totale: 100 Zinco totale: 500 Rame totale: 230 Mercurio totale: 1,5 Cromo esavalente totale: 0,5

2. L'allegato 2 Ammendanti, è così di seguito modificato:

a) Il punto 2 Ammendanti, prodotto con numero d'ordine 16, denominazione del tipo "Biochar da pirolisi o da gassificazione", colonna 4 "Titoli minimi in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti" è modificato come segue:
<10 (CI(*)1);

b) Il punto 2 Ammendanti, prodotto con numero d'ordine 16, denominazione del tipo "Biochar da pirolisi o da gassificazione" nella colonna 7 "Note" è inserita la seguente specifica:
Sono inoltre fissati i seguenti parametri chimico-biologici:
IPA (Σ 16 molecole) < 6 mg/kg s.s.;
PCB < 0,5 mg/kg s.s.;
Diossine < 9 ng/kg

3 L'allegato 3, Correttivi, è così di seguito modificato:

al punto 2.1., Correttivi calcici e magnesiaci, è aggiunto il seguente prodotto 23:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
23	Gesso di defecazione da fanghi	Prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio	CaO: 15% sul secco SO3: 10% sul secco		CaO totale SO3 totale N tot	Per "fanghi" si intendono quelli di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche e integrazioni. È consentito dichiarare i titoli in carbonio organico e azoto totale. I fanghi, nelle more della revisione del D.Lgs. 99/92 devono rispettare i seguenti limiti: PCB < 0,8 mg/kg s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g. Possono inoltre essere richieste verifiche sul modo di preparazione mediante termoanalisi e/o risonanza magnetica nucleare

4 L'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato:

a) Il punto 4.1 Biostimolanti, prodotto con numero d'ordine 9, denominazione del tipo "Estratto umico di leonardite" nella colonna 7 "Note" è inserita seguente specifica:

Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell'attività biostimolante del prodotto

5 L'allegato 7, Tolleranze, è così di seguito modificato:

a) al punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi), dopo la voce "Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)" è eliminata la voce "Digestato vegetale essiccato" con le corrispondenti tolleranze;

b) al punto 3.3.2, Concimi organici NP, dopo la voce "Miscela di concimi organici NP" è aggiunta la voce "Digestato vegetale essiccato" con le corrispondenti tolleranze:

	Valori assoluti in % di peso espressi in			
	C	N	P2O5	K2O
Digestato vegetale essiccato	1,0	0,5	0,2	0,5

c) al punto 3.3.2, Concimi organici NP, dopo la voce "Digestato vegetale essiccato" è aggiunta la voce "Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini" con la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in % di peso espressi in				
	C org	N	P2O5	K2O	Umidità
Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	1,0	0,3	0,2	0,5	0,1

16A05930

DECRETO 11 luglio 2016.

Riconoscimento del Consorzio di tutela Grottino di Roccanova e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOP «Grottino di Roccanova».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale 21 luglio 2011 recante «Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini»;

Visto il decreto dipartimentale 6 novembre 2012 recante «Modifica del decreto 21 dicembre 2010, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61»»;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante «Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela Grottino di Roccanova, con sede legale in Sant'Arcangelo (PZ), c/o complesso monumentale di Santa Maria di Orsoleo in contrada Orsoleo, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOP «Grottino di Roccanova»;

Considerato che la DOP «Grottino di Roccanova» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela Grottino di Roccanova alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela Grottino di Roccanova ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOP «Grottino di Roccanova». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza, con nota prot. n. 0007806/U del 21 giugno 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOP «Grottino di Roccanova»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Grottino di Roccanova, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOP «Grottino di Roccanova»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela Grottino di Roccanova è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato a svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla DOC «Grottino di Roccanova». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Grottino di Roccanova, con sede legale in Sant'Arcangelo (PZ), c/o complesso monumentale di Santa Maria di Orsoleo in contrada Orsoleo, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Grottino di Roccanova».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela Grottino di Roccanova non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Grottino di Roccanova», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05939

DECRETO 12 luglio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 01 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 163 del 2 luglio 1996, con il quale sono state registrate la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 24 giugno 2010, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Culatello di Zibello»;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 10 luglio 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Culatello di Zibello»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <imprese di lavorazione> nella filiera <preparazione carni> individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato IPQ, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, l'incarico concesso con il decreto dell'11 giugno 2010 e successivamente rinnovato con decreto del 21 giugno 2013, al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP con sede legale in Zibello (PR), piazza Garibaldi n. 34, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Culatello di Zibello».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05938

DECRETO 14 luglio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia» – varietà La Bella di Cerignola, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «La Bella della Daunia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1904 della commissione del 7 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 228 del 8 settembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia» - varietà La Bella di Cerignola il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia» - varietà La Bella di Cerignola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 14 luglio 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia» - varietà La Bella di Cerignola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia»;

Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia» - varietà La Bella di Cerignola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela

delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «La Bella della Daunia»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia» - varietà La Bella di Cerignola a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 9 giugno 2004, successivamente rinnovato con decreto dell'11 giugno 2007, con decreto dell'11 giugno 2010 ed infine con decreto del 14 giugno 2013 al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia» - varietà La Bella di Cerignola con sede legale in Cerignola (FG), Piazza della Repubblica n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05924

DECRETO 14 luglio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Bosco Eliceo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2013 n. 21132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 162 del 12 luglio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Bosco Eliceo»;

Considerato che il Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Bosco Eliceo». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota prot. S20/16364/2016 del 6 giugno 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Bosco Eliceo»;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico, conferito con decreto ministeriale 21 giugno 2013 n. 21132, al Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Bosco Eliceo».

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 21 giugno 2013 n. 21132 al Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo, con sede legale in Ferrara, Via Borgoleoni n. 11, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Bosco Eliceo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto 21 giugno 2013 n. 21132, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05925

DECRETO 25 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Bayer CropScience S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 22 gennaio 2016 dal Centro «Bayer CropScience S.r.l.» con sede legale in Viale Certosa, 130 – 20156 Milano;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 30 giugno 2016 presso il Centro «Bayer CropScience S.r.l.»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 22 gennaio 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.» con sede legale in Viale Certosa, 130 – 20156 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1, 7.2 e 7.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1 e 9.2 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree acquatiche;
- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria;
- Regolatori di crescita.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 30 giugno 2016.

2. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05931

DECRETO 26 luglio 2016.

Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata;

Visto l'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, che prevede il rilascio del riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai consorzi delle D.O.P. e delle I.G.P. e delle S.T.G. che possiedono determinati requisiti;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: «Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di dover dare attuazione al richiamato art. 7, comma 2, della legge n. 122 del 2001, al fine di consentire la costituzione di pegno rotativo sui prodotti lattiero-caseari a lunga stagionatura;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. I prodotti lattiero-caseari DOP a lunga stagionatura, di seguito denominati prodotti lattiero-caseari, come indicati all'allegato 1 del presente decreto, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le forme sono collocate nei locali di stagionatura, a condizione che la forma sia identificata con le modalità previste all'allegato 1 del presente decreto.

2. I prodotti lattiero-caseari costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività.

3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione di forme sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2.

Registro

1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione di pegno, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 2, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 2.

2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti lattiero-caseari sottoposti a pegno.

3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio.

Art. 3.

Estinzione del pegno

1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti lattiero caseari costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all'allegato 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

ALLEGATO 1

Denominazione	Elemento identificativo	Svincolo
Parmigiano Reggiano	L'elemento identificativo è costituito dall'insieme dei seguenti elementi: a) matricola caseificio; b) anno e mesi di produzione c) numero forme totali e corrispondente peso (kg). Gli elementi a) e b) sono riscontrabili sulle forme (impressi nello scalzo con le fasce marchianti all'origine) e il numero di forme è riscontrabile dalla corrispondenza con il registro di produzione che il Caseificio è tenuto a mantenere ai sensi dalla DOP.	non prima del compimento di 12 mesi dalla produzione
Grana Padano	sullo scalzo della forma all'interno del quadrifoglio si identifica la matricola del caseificio formata dalla sigla della provincia di produzione (due lettere es. BG) ed il numero identificativo del caseificio produttore (tre numeri es. 506). In basso a destra del quadrifoglio (sotto lo spazio riservato al marchio qualità) si trova un altro elemento fondamentale all'identificazione relativo al periodo in cui il è stato prodotto e precisamente il mese e l'anno (es. Gen.16)	non prima del compimento di 9 mesi dalla produzione
Pecorino Romano	Le forme di Pecorino Romano sono sottoposte alla marchiatura all'origine su tutto lo scalzo mediante apposita matrice. La matrice imprime sulla forma la denominazione Pecorino Romano ed il logo della denominazione, in apposito riquadro la sigla della provincia di provenienza, il codice del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione.	90 giorni dalla data di ingresso in stagionatura e comunque dopo aver raggiunto almeno il periodo minimo di stagionatura previsto dal disciplinare di produzione.
Montasio	presenza sullo scalzo di "anno, mese, giorno di produzione e codice identificativo del caseificio" Esempio data: 16 GEN 08 Esempio codice caseificio: 021 UD (numero progressivo e sigla della Provincia dove è ubicato il caseificio)	120 giorni
Provolone Valpadana	Coccarda e elementi identificativi alfanumerici .apposti sulla forma riportanti lotto di produzione	120 giorni

ALLEGATO 2

FAC SIMILE REGISTRO

Il registro vidimato annualmente sarà costituito da singoli fogli contenenti ognuno le indicazioni di cui al seguente fac-simile e dovrà essere firmato dal creditore:

Operazione n. ________ Pag. ___

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PEGNO

Data di costituzione ____________

Durata ____________

Caseificio ____________

Forme (n.) ____________

Elem. Identificativi*

mesi produzione ____________

anno ____________

rif. Reg prod.ne ____________

Kg ____________

Valore ____________

Firma ____________

ROTAZIONI

		Forme	Kg	Identificativi mese	Identificativi anno	Data	Firma
1	Uscita						
	Entrata						
2	Uscita						
	Entrata						
3	Uscita						
	Entrata						
4	Uscita						
	Entrata						
5	Uscita						
	Entrata						
6	Uscita						
	Entrata						
7	Uscita						
	Entrata						
8	Uscita						
	Entrata						
9	Uscita						
	Entrata						
10	Uscita						
	Entrata						
11	Uscita						
	Entrata						
12	Uscita						
	Entrata						

16A05921

DECRETO 27 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Consorzio Agrario di Ravenna», in Cotignola, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 16 dicembre 2015 dal Centro «Consorzio agrario di Ravenna», con sede legale in Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola (Ravenna);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 29-30 giugno 2016 presso il Centro «Consorzio agrario di Ravenna»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 16 dicembre 2015, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Consorzio agrario di Ravenna», con sede legale in Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola (Ravenna), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Selettività nei confronti dell'entomofauna utile.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Concia delle sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Consorzio agrario di Ravenna» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 29-30 giugno 2016.

2. Il Centro «Consorzio agrario di Ravenna», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05932

DECRETO 27 luglio 2016.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Fondazione Minoprio», in Vertemate con Minoprio ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 12 novembre 2015 dal Centro «Fondazione Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 – 22070 Vertemate con Minoprio (Como);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 6-7 giugno 2016 presso il Centro «Fondazione Minoprio»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 12 novembre 2015, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Fondazione Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 – 22070 Vertemate con Minoprio (Como), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree acquatiche;
- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Colture tropicali;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Microbiologia agraria;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria;
- Produzione sementi;
- Vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Fondazione Minoprio» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 6-7 giugno 2016.

2. Il Centro «Fondazione Minoprio», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Capo Dipartimento: BLASI

16A05933

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° maggio 2016.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero (CUP I41J050000200005). Autorizzazione quarto lotto costruttivo e assegnazione risorse. (Delibera n. 17/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna-Brennero e Valico» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche, la infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso»;

Considerato che in data 8 agosto 2014 è stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

Vista la delibera 23 dicembre 2015, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2016 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «Aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. che, nella tabella B - progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi non funzionali, conferma l'intervento «Nuovo Valico del Brennero», con un costo complessivo di 4.400 milioni di euro, disponibilità pari a 1.757 e un fabbisogno residuo di 2.643 milioni di euro;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che — all'art. 2, commi da 232 a 234 — ha previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei lotti costruttivi non funzionali a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; prevede che l'aggiornamento — per i lotti costruttivi successivi al primo — deve essere accompagnata da tutti gli elementi della stessa relazione e prevede l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che il Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto Decisione di finanza pubblica) — allegato infrastrutture dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Galleria di base del Brennero, ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 che individua quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191/2009 il «Potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona, Galleria di base del Brennero»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1, che prevede che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e vista in particolare la tabella E che:

ha rifinanziato con uno stanziamento di 200 milioni di euro per l'annualità 2018, la dotazione autorizzata inizialmente per 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dall'art. 1, comma 176, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e finalizzata agli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, da destinare prioritariamente alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso ai sensi dell'art. 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ha rifinanziato i contributi in conto impianti concessi a RFI S.p.A. a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria di cui all'art. 1, comma 86, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con uno stanziamento di 8.300 milioni di euro complessivi, di cui 200 milioni di euro per l'annualità 2017, 600 milioni di euro per l'annualità 2018 e 7.500 milioni di euro per l'annualità 2019 e successive;

Considerato che per la realizzazione del primo, secondo e terzo lotto costruttivo sono state assegnate, a valere su fonti finanziarie diverse risorse nazionali complessivamente pari a 1.448,1 milioni di euro;

Considerato che a luglio 2015 la Commissione europea ha ufficializzato gli esiti del bando volto alla assegnazione dei cofinanziamenti europei nel settore dei trasporti nell'ambito del nuovo programma quadro 2016-2019 denominato «Connecting Europe Facility» e che, come risulta da Grant Agreements under the Connecting Europe Facility (CEF) - Transport Sector n. INEA/CEF/TRAN/M2014/1032324 e n. INEA/CEF/TRAN/M2014/1032363, per la Galleria di base del Brennero la quota di contributi CEF di competenza italiana per le attività tra il 2016 e il 2019, è pari a 590,745 milioni di euro;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Potenziamento Asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di base del Brennero» ed ha contestualmente assegnato al soggetto aggiudicatore GEIE Brenner Basis Tunnel (GEIE *BBT)*, trasformato in Società per azioni europea denominata «Brenner Basis Tunnel» (da ora in avanti anche «BBT SE») dal 16 dicembre 2004 ai sensi del regolamento europeo 2157/2001, un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di euro per le attività di fase 2, relative in particolare alla progettazione definitiva, alla connessa attività di studi e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in Società per azioni europea (BBT *SE)*;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto della «Nota informativa Galleria del Brennero» concernente aspetti finanziari e attuativi dell'opera;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2010), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria di base del Brennero», il cui limite di spesa è stato indicato, per la parte di competenza italiana, in 3.575 milioni di euro, pari al 50 per cento del costo totale dell'opera, ha autorizzato la contrattualizzazione dell'intera opera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili, e ha preso atto che la copertura del residuo fabbisogno finanziario di competenza, pari a 2.863 milioni di euro, fosse assicurata in coerenza con il cronoprogramma dell'opera e secondo le esigenze di cassa riportate nell'allegato 2 alla delibera stessa;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132/2011), con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi del «Potenziamento dell'Asse ferroviario Monaco-Verona, Galleria di base del Brennero» ed è stato altresì autorizzato il 1° lotto costruttivo;

Vista la delibera 31 maggio 2013, n. 28 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2013), con cui questo Comitato ha:

individuato RFI S.p.A., ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera *f)* del decreto legislativo n. 163/2006, come destinatario delle risorse assegnate con la delibera n. 89/2004;

individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191/2009, una nuova articolazione in 5 lotti costruttivi della «Galleria di base del Brennero», sostitutiva di quella individuata con la delibera n. 83/2010;

autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo dell'opera, con un costo di 297,263 milioni di euro, interamente finanziato, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori dei lotti costruttivi e dei connessi fabbisogni finanziari annuali riportati nell'allegato alla delibera stessa;

assegnato a RFI S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge n. 191/2009, gli importi rispettivamente di 24,250 milioni di euro e 297.263 milioni di euro, a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, con destinazione prioritaria alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione per lotti costruttivi, per la copertura finanziaria del 1° e 2° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero»;

confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.865 milioni di euro;

Vista la delibera 29 aprile 2015, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/2015), con la quale questo Comitato ha:

individuato una nuova articolazione dei lotti costruttivi della «Galleria di base del Brennero», sostituiva di quella individuata con la delibera n. 28/2013;

assegnato a RFI S.p.A. per la copertura finanziaria a carico dell'Italia del 3° lotto costruttivo l'importo di 570 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come rifinanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2014), tabella E, e l'importo di 270 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto legge n. 133/2014, destinati alla Galleria di base del Brennero con il decreto interministeriale 4 marzo 2015, n. 82;

autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero» e confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.400 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 2.642,720 milioni di euro;

Vista proposta di cui alla nota 10 febbraio 2016, n. 5427, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, della «Autorizzazione all'avvio della realizzazione del 4° lotto costruttivo della Galleria di base del Brennero», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 30 marzo 2016, n. 1878, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto alle osservazioni emerse nel corso della riunioni e della seduta preparatoria e ha integrato la documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che la «Galleria di base del Brennero» è una infrastruttura finalizzata al transito misto merci/viaggiatori sull'asse ferroviario del Brennero (Monaco-Verona), della cui realizzazione la società «Galleria di Base Brennero/Brenner Basistunnel BBT SE», partecipata al 50 per cento tra Austria e Italia, è il soggetto «promotore» — incaricato della progettazione e della realizzazione — ai sensi dell'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004 e successive integrazioni;

che l'opera è inclusa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e fa parte del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1315/2013 dell'11 dicembre 2013 «Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision n. 661/2010/EU» e al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1316/2013 dell'11 dicembre 2013, che stabilisce la «Connecting Europe Facility»;

che il progetto prevede una galleria di base — che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco — e i relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck (portale nord) e di Fortezza (Bolzano) (portale *sud)*;

che la galleria di base si compone di un cunicolo esplorativo, due gallerie principali, quattro gallerie di accesso laterali, Ampass, Ahrental e Wolf in territorio austriaco e Mules in territorio italiano, che collegano la superficie con le gallerie principali e tre fermate di emergenza, a Innsbruck, St. Jodok e a Campo di Trens;

che con delibera n. 89/2004 questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'opera, con delibera n. 71/2009 ha approvato il progetto definitivo, con delibera n. 83/2010, ha autorizzato l'avvio della realizzazione della «Galleria di base del Brennero» per lotti costruttivi e, preso atto della copertura finanziaria allora disponibile pari a 728,3 milioni di euro, ha autorizzato l'avvio del 1° lotto costruttivo, con delibera n. 28/2013 ha autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo e con delibera n. 44/2015 ha autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto costruttivo;

che di seguito si riporta una sintesi finanziaria dei lotti costruttivi come individuata con la delibera n. 44/2015:

Lotti costruttivi della galleria di base del Brennero come individuati con delibera n. 44/2015

(milioni di euro)

Lotto/Lotto costruttivo	Fase	CVI	Disponibilità	Stato dell'arte	Residuo da finanziare
Opere in corso (indagini geognostiche)	2/2a	260,00	260,00	finanziato - in corso	0,00
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	3	280,00	280,00	finanziato - in corso	0,00
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	3	297,26	297,26	finanziato - in corso	0,00
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia; lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck		920,02	920,02	da avviare	0,00
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria; gallerie principali Pfons - Brennero: progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta	3	1.250,00	0,00	da finanziare e da avviare	1.250,00
5° lotto costruttivo: completamento opere civili e interventi di compensazione ambientale	3	455,00	0,00	da finanziare e da avviare	455,00
6° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico e ferroviario	3	937,72	0,00	da finanziare e da avviare	937,72
Totale ...		4.400,00	1.757,28		2.642,72

che l'articolazione del progetto in sei lotti costruttivi, individuata con la delibera n. 44/2015, resta confermata, così come il costo a vita intera dell'opera a carico dell'Italia, pari a 4.400 milioni di euro;

che il quadro attuale dei principali interventi inclusi nei vari lotti costruttivi non differisce sostanzialmente da quello approvato con la delibera n. 44/2015;

che dei circa 220 km di scavi previsti tra gallerie di linea, cunicoli e gallerie con funzioni logistiche e di servizio risultano realizzati scavi per 43,7 km e che sono attivi otto cantieri: Aica, Mules, Isarco in Italia, Wolf, Valle Padaster, Ahrental, Ampass, Tulfes in Austria;

che si è verificato uno slittamento delle tempistiche connesse alle procedure di appalto del 3° lotto costruttivo che ha comportato conseguenze sul piano dei flussi di investimento;

che in data 30 luglio 2015 è stata pubblicata la gara di lavori per l'affidamento della realizzazione del lotto «Mules 2-3», parte del 3° lotto costruttivo e che include tutte le rimanenti opere civili della Galleria di base del Brennero in territorio italiano;

che il cronoprogramma è stato aggiornato fermo restando il termine di ultimazione dell'opera nel 2025, e che complessivamente si registrano minori fabbisogni finanziari complessivi per 58 milioni di euro fino al 2016, da compensare negli anni 2017-2020 per mantenere inalterati sia il profilo di spesa negli anni successivi e sia la data di ultimazione dell'opera e che ciò richiede una maggiore capacità di spesa, rispetto alle recenti previsioni, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene sostenibile;

che il costo complessivo dell'opera è confermato in 8.800 milioni di euro, sommando la parte di competenza italiana e austriaca, ed è così articolato:

Articolazione del costo complessivo della Galleria di base del Brennero

(milioni di euro)

	Totale	Parte Italia 50%	Parte Austria 50%
Opere civili	5.573,00	2.786,50	2.786,50
Attrezzaggio	1.482,00	741,00	741,00
Management	1.018,00	509,00	509,00
Acquisizione aree	62,00	31,00	31,00
Rischi	665,00	332,50	332,50
Totale costo a vita intera ...	8.800,00	4.400,00	4.400,00
(Coefficienti inflattivi annui applicati: 1,5% dal 2015 al 2020; 2,5% dal 2021).			

che, come dettagliato nella tabella sotto riportata, le risorse disponibili risultanti dalla delibera n. 44/2015 erano pari a 1.757,28 milioni di euro:

Articolazione per fonti di finanziamento delle disponibilità di cui alla delibera n. 44/2015 per la Galleria di base del Brennero

(milioni di euro)

Fonte	Importo
Fondi assegnati con delibera n. 89/2004 a valere sul 4° limite di impegno ex legge n. 166/2002, art. 13, rifinanziato dalla legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) e DM MIT n. 56/2012	45,000
Fondi su risorse destinate a RFI S.p.A. - 4° addendum al contratto di programma 2001-2005	215,000
Fondi su risorse destinate a RFI S.p.A.- contratto di programma 1994-2000 (incassi successivi al 1993 di fondi dell'Unione europea relativi a decisioni TEN)	26,500
Fondi stanziati dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Provincia di Verona (a tutto il 31 dicembre 2012)	52,480
Quota di parte italiana di finanziamenti UE concessi (Multiannual Indicative Programme 2001-2006)	33,210
Quota di parte italiana di finanziamenti UE deliberati (Multiannual Indicative Programme 2007-2013/studies)	96,680
Quota di parte italiana di finanziamenti UE deliberati (Multiannual Indicative Programme 2007-2013/works)	75,690
Legge n. 228/2012 (LS 2013) art. 1, comma 176	321,513
Contributi europei concessi a dicembre 2013	51,210
Decreto-legge n. 133/2014, art. 3, comma 2 e decreto interministeriale 4 marzo 2015, n. 82	270,000
Legge n. 228/2012 (LS 2013) art. 1, comma 176, come rifinanziato dalla tabella E della legge n. 190/2014 (LS 2015)	570,000
Totale ...	1.757,283

che per il finanziamento del 4° lotto costruttivo il Ministero delle infrastrutture propone le seguenti assegnazioni:

200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come rifinanziato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) tabella E, alla voce «rifinanziamento legge di stabilità n. 228/2012, art. 1, comma 176: contratti di programma RFI, cap. 7122 - piano gestionale 1;

480,797 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 86, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), come rifinanziato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) tabella E, alla voce «rifinanziamento legge finanziaria n. 266/2005, art. 1, comma 86: contributo in conto impianti alle ferrovie dello Stato S.p.A., cap. 7122 - piano gestionale 2;

355,018 milioni di euro a valere sulle risorse nazionali già stanziate per i primi tre lotti costruttivi e rese disponibili a seguito dell'ottenimento, per le attività ricomprese negli stessi lotti costruttivi, di cofinanziamenti europei per il quadriennio 2016-2019;

214,185 milioni di euro a valere sul cofinanziamento UE - programma Connecting Europe Facility (CEF) quadriennio 2016-2019;

che, in particolare, le risorse nazionali già assegnate per i primi tre lotti costruttivi e rese disponibili per il quarto lotto costruttivo sono le seguenti:

Risorse nazionali già assegnate per i primi tre lotti costruttivi e rese disponibili per il 4° lotto costruttivo a seguito di cofinanziamenti europei

(milioni di euro)

Lotto costruttivo	Risorse nazionali da trasferire al 4° lotto costruttivo		Nuove risorse CEF
	Importo	Fonte	
1° lotto costruttivo	61.425	4° addendum al contratto di programma 2001-2005	61.425
2° lotto costruttivo	68.218	Legge di stabilità 2013 (delibera n. 28/2013)	68.218
3° lotto costruttivo	225.375	Legge di stabilità 2015 (delibera n. 44/2015)	225.375
Totale ...	355.018		355.018

che, la quota residua di finanziamento per i lotti successivi dell'opera, da garantire a carico dell'Italia, considerata la quota di contributi CEF destinata al 5° lotto costruttivo e pari a 21,542 milioni di euro, ammonta a circa 1.371.178 milioni di euro;

che, relativamente ai requisiti di cui al citato art. 2, commi 232-233, della legge n. 191/2009:

la disponibilità finanziaria di 3.007,283 milioni di euro per la Galleria di base del Brennero, comprensiva delle assegnazioni proposte nella presente delibera e del cofinanziamento europeo, esclusi i 21,54 milioni di euro per i lotti costruttivi successivi al 4° lotto, consente di coprire la quota a carico dell'Italia sia dei costi relativi alla fase II/IIA sia di quelli per la realizzazione del 1°, 2°, 3° e 4° lotto costruttivo;

con l'autorizzazione di cui alla presente delibera, gli importi residui attualmente da finanziare a carico dello Stato per l'insieme degli interventi di cui all'art. 2, comma da 232 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), soggetti alla disciplina dei lotti costruttivi, sono così articolati:

Costi, disponibilità e fabbisogni a carico dello Stato per l'insieme degli interventi soggetti alla disciplina dei lotti costruttivi

(milioni di euro)

Interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), art. 2, commi 232 e 233			
Opera	Costo	Disponibilità	Fabbisogno
Galleria del Brennero	4.400,0	3.028,8	1.371,2
Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona tratta Treviglio-Brescia	2.050,0	2.050,0	0,0
Terzo Valico dei Giovi	6.200,0	2.186,4	4.013,6
Totali ...	12.650,0	7.265,2	5.384,8

la documentazione istruttoria alla base della richiesta di autorizzazione del 4° lotto costruttivo aggiorna gli elementi della relazione prescritta dalla normativa, e in particolare le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

il soggetto aggiudicatore dell'opera è confermato in «Brenner Basis Tunnel» (BBT *SE)*;

Ritenuta la necessità, successivamente all'adozione della presente delibera ed alla sua concreta efficacia, di procedere a un aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. 2012-2016 - parte investimenti, che riporti nella «Tabella B Investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali» la attribuzione al 4° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero» del finanziamento di complessivi 1.250 milioni di euro come sopra individuati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. *Disposizioni concernenti i lotti costruttivi.*

1.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 232 della legge n. 191/2009 è individuata la seguente articolazione dei lotti costruttivi della «Galleria di base del Brennero», sostitutiva di quella da ultimo individuata con la delibera n. 44/2015:

Articolazione dei lotti costruttivi: costi, disponibilità, fabbisogni e stato di attuazione

(milioni di euro)

Lotto	CVI (di competenza Italia)	Disponibilità	Fabbisogno	Stato
Opere in corso (indagini geognostiche)	260,00	260,00	0,00	finanziato - in corso
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	280,00	280,00	0,00	finanziato - in corso
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sotto-attraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	297,26	297,26	0,00	finanziato - in corso
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia; lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck	920,02	920,02	0,00	finanziato - in corso
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria; gallerie principali Sillschlucht-Brennero: Stazione di Fortezza; progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta	1.250,00	1.250,00	0,00	da avviare (2016)
5° lotto costruttivo: interventi di mitigazione e compensazione ambientale	455,00	21.54	433,46	da finanziare e da avviare (2018)
6° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico e messa in esercizio	937,72	0,00	937,72	da finanziare e da avviare (2019)
Totale ...	4.400,00	3.028,82	1.371,18	

1.2. Il dettaglio delle attività individuate per ogni fase e lotto costruttivo è riportato nell'allegato 1 alla presente delibera che fa parte integrante della medesima.

1.3. Il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento è riportato nell'allegato 2 alla presente delibera che fa parte integrante della medesima.

1.4. Per la copertura finanziaria a carico dell'Italia del 4° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero», sono assegnati a RFI S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 233, della legge n. 191/2009, i seguenti importi per complessivi euro 1.250.000.000:

euro 200.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come rifinanziato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) tabella E;

euro 480.797.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 86, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), come rifinanziato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) tabella E;

euro 355.018.000 a valere sulle risorse nazionali già stanziate per i primi tre lotti costruttivi e rese disponibili a seguito dell'ottenimento, per le attività ricomprese negli stessi lotti, di cofinanziamenti UE - programma Connecting Europe Facility (CEF) - per il quadriennio 2016-2019;

euro 214.185.000 a valere sul cofinanziamento UE - programma Connecting Europe Facility (CEF) - quadriennio 2016-2019.

1.5. Ai sensi dell'art. 2, comma 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009, è autorizzato l'avvio della realizzazione del 4° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero», del costo di 1.250 milioni di euro a carico dell'Italia, interamente finanziato, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori dei lotti costruttivi e dei connessi fabbisogni finanziari previsti a carico dell'Italia, così come riportati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera, e specificati per fonti di finanziamento per il 4° lotto in esame nella tabella seguente:

Fabbisogni finanziari del 4° lotto costruttivo

(milioni di euro)

Risorse	Totale
UE - CEF 2016-2019	214,184
IV addendum al contratto di programma 2001-2005	61,425
Legge di stabilità 2013	68,218
Legge di stabilità 2015	225,375
Legge di stabilità 2016 - tabella E - cap. 7122 P.G.1	200,001
Legge di stabilità 2016 - tabella E - cap. 7122 P.G.2	480,797
Totale fonti di copertura ...	1.250,00

1.6. In occasione della sottoposizione a questo Comitato dell'aggiornamento 2016 al Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., la «Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali», dovrà riportare, alla voce coperture finanziarie complessive, la specifica destinazione al 4° lotto costruttivo della «Galleria di base del Brennero» delle risorse di cui al punto 1.4 e in particolare dell'importo di 680,797 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al capitolo 7122/MEF piani gestionali 1 e 2.

1.7. Questo Comitato conferma l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.400 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 1.371,18 milioni di euro.

1.8. È confermata l'autorizzazione al soggetto aggiudicatore a procedere alla contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, non funzionali, impegnativi per le parti, nei limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili. A tal fine la copertura del sopra citato importo residuo da finanziare a carico dello Stato dovrà essere assicurata in coerenza con il cronoprogramma di cui all'allegato 2 e le esigenze di competenza e di cassa di cui all'allegato 3.

1.9. Il soggetto aggiudicatore provvederà a inserire nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

2. *Altre disposizioni.*

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata e segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma di cui all'allegato 2, al fine evitare incrementi di costo dell'opera.

2.2. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

2.3. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera BBT SE dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999, tramite accesso alla procedura informatica semplificata di monitoraggio presente nel sistema CUP.

2.4 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1910

ALLEGATO *1*

ATTIVITÀ COMPRESE NEI LOTTI COSTRUTTIVI

Allegato 1

Articolazione dei lotti costruttivi:

Opere in corso

Per la realizzazione del programma di indagine geognostica, sono completati o in corso i seguenti interventi:

Lato Austria

- Preparazione di cantiere Sillschlucht, Tulfes, Ampass e Ahrental (completato).
- Cunicolo di prospezione Innsbruck - Ahrental (completato) e galleria di accesso Ahrental (completato).
- Raccordo autostradale Plon e realizzazione opere preliminari cantiere di Wolf (completato).
- Realizzazione opere preliminari e prima fase deposito Padastertal (completato).
- Gallerie Saxen e Padaster (completato).
- Prima tratta galleria di accesso Wolf (completato).

Lato Italia

- Preparazione aree di cantiere di Mules ed Unterplattner - Hinterrigger (completato).
- Cunicolo esplorativo Aica - Mules (completato).
- Galleria Unterplattner (completato).
- Finestra di Mules (completato).
- Cunicolo esplorativo tratta Periadriatica (completato).

Primo Lotto Costruttivo (opere civili connesse agli imbocchi)

Il Primo Lotto Costruttivo comprende:

Lato Austria

- Finestra di Ampass (completato).
- Lotto Tulfes-Pfons - Galleria di soccorso e cunicoli trasversali circonvallazione di Innsbruck (in corso).
- Galleria di accesso Wolf / Padaster (in corso).

Lato Italia

- Zona di Mules (completato):
  - Galleria e pozzo di ventilazione.
  - Camerone di montaggio fresa.
  - Gallerie principali e di collegamento nella zona di innesto della finestra di Mules.
- Zona sottoattraversamento Isarco e Stazione di Fortezza (in corso):
  - Variante alla SS12 e infrastrutture di accesso al cantiere.
  - Nuovo sottopasso ed adeguamento della viabilita di accesso zona Rio Riol.
  - Opere di difesa e regimazione delle acque.

  - Sottoattraversamento del fiume Isarco (Fasi 1, 2 e 3).

- Quota parte delle opere di compensazione ambientale (progettazioni e lavori in corso).

<u>Secondo Lotto Costruttivo (Interconnessioni lato Austria, sottoattraversamento Isarco e prosecuzione cunicolo lato Austria)</u>

Il Secondo Lotto Costruttivo comprende:

Lato Austria

- Lotto Tulfes-Pfons (in corso):
  - Opere di interconnessione con la circonvallazione di Innsbruck.
  - Scavo gallerie della fermata di emergenza di Innsbruck.
  - Tratta cunicolo esplorativo Ahrental - Pfons.

Lato Italia

- Lotto sottoattraversamento Isarco (in corso):
  - Completamento opere sottoattraversamento fiume Isarco (fasi 4, 5 e 6).

<u>Terzo Lotto Costruttivo (Completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia: lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck)</u>

Il Terzo Lotto Costruttivo comprende:

Lato Austria

- Appalto di lavori Sillschlucht (in fase di avvio):
  - Innesto gallerie principali lato Nord.
- Lavori in stazione di Innsbruck (affidati a OBB Infra):
  - Lavori preparatori (BBT SE) ed opere di interconnessione con la stazione di Innsbruck.
  - Progettazione di appalto ed esecutiva.

Lato Italia

- Appalto di lavori Mules 2-3 (gara avviata il 30 luglio 2015):
  - Scavo e rivestimento gallerie principali tratta periadriatica e fermata di emergenza Trens.
  - Scavo e rivestimento gallerie principali fermata di emergenza Trens - s/a Isarco.
  - Scavo e rivestimento tratta cunicolo esplorativo Trens - zona transfrontaliera.
  - Scavo e rivestimento gallerie di linea tratta Mules - zona transfrontaliera.

<u>Quarto Lotto Costruttivo (Completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria: gallerie principali Sillschlucht-Brennero; Stazione di Fortezza; progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta)</u>

Il Quarto Lotto Costruttivo comprende:

Lato Austria

- Appalto di lavori Sillschlucht-Brenner:
  - Completamento cunicolo esplorativo lato Austria.
  - Lavori gallerie di linea tratta Pfons-Brennero e fermata di emergenza St. Jodok.
  - Lavori gallerie di linea Sillschlucht-Pfons.
  - Rivestimento definitivo del cunicolo e delle gallerie di linea lato Austria.

Lato Italia

- Opere in ambito stazione di Fortezza.

Intera tratta

- Progettazione dell'armamento ferroviario e trazione elettrica.

<u>Quinto Lotto Costruttivo (Interventi di mitigazione e compensazione ambientale)</u>

Il Quinto Lotto Costruttivo prevede:

Lato Austria

- Opere di mitigazione e compensazione ambientale, tra cui le principali sono:
  - Realizzazione piani ecologici.
  - Interventi di adeguamento dei depositi (Ahrental, Europabriucke, Padastertal). Messa in sicurezza dei sentieri.
  - Interventi in corrispondenza dei portali (Tulfes, Ahrental e Wolf).
  - Interventi di adeguamento Innsbruck-Brennero.

Lato Italia

- Completamento opere di compensazione ambientale, tra cui le principali sono:
  - Sentieri ecologici e geologici.
  - Interventi di riqualificazione aerali ferroviari.
  - Bacini irrigui.
  - Interventi di miglioramento degli alvei fluviali.
  - Barriere antirumore.

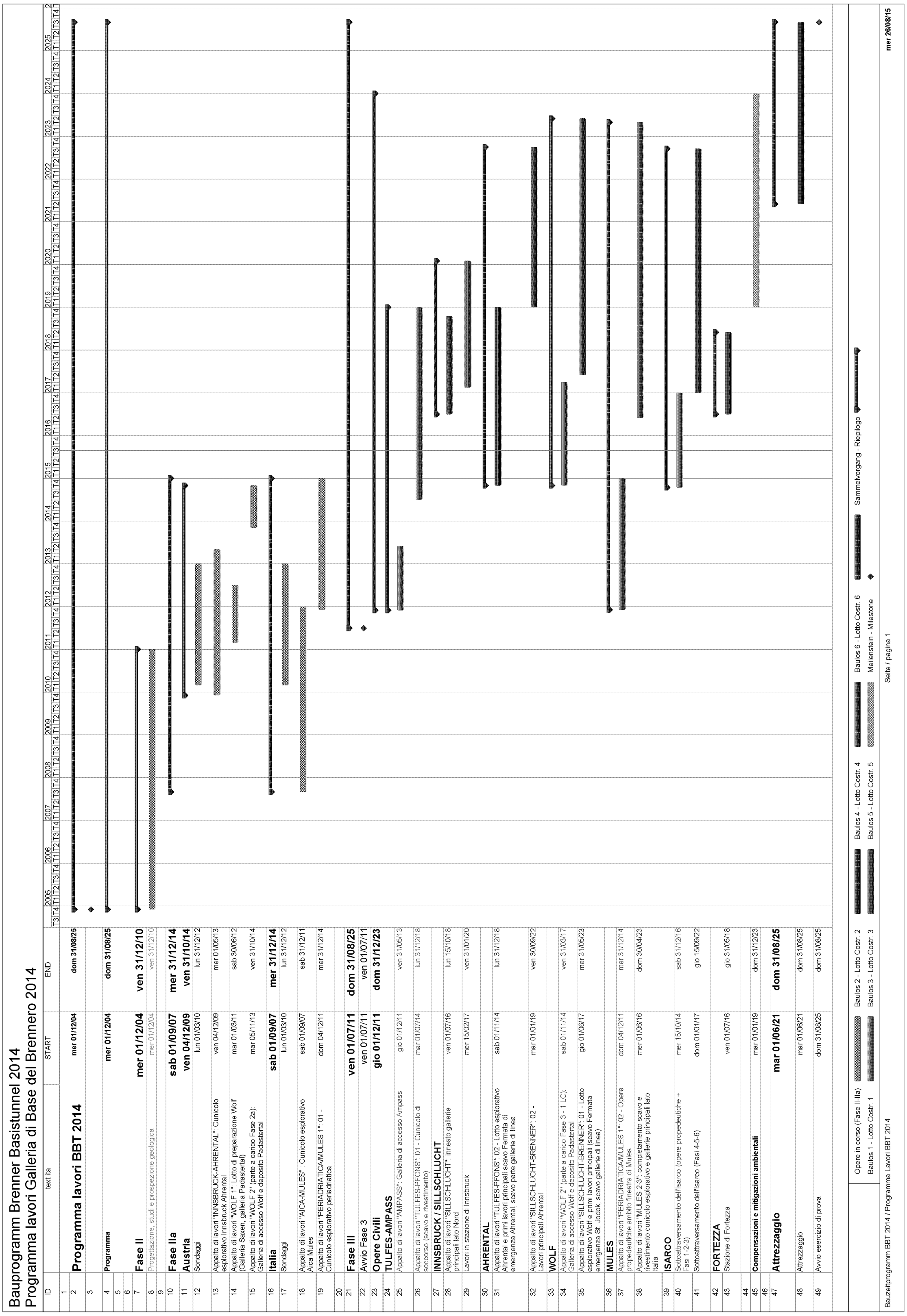
<u>Sesto Lotto Costruttivo (attrezzaggio tecnologico e messa in esercizio)</u>

Il Sesto Lotto Costruttivo prevede:

- Attrezzaggio tecnologico e ferroviario.
- Posto di comando e controllo (Innsbruck) - Posto di gestione emergenze (Bologna).
- Messa in esercizio.

ALLEGATO 2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO



ALLEGATO 3

Fabbisogni finanziari annuali per competenza e cassa previsti a carico dell'Italia (pari al 50% dei costi complessivi) per la realizzazione della Galleria di base del Brennero.

Importi in Meuro

LOTTI COSTRUTTIVI														
Importi in euro	**CVI**	**fino al 2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Opere in corso	260,00	257,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00
1° Lotto costruttivo	280,00	65,00	60,00	65,00	50,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	280,00
2° Lotto costruttivo	297,26	29,50	72,50	48,00	45,00	37,50	37,50	27,26	-	-	-	-	-	297,26
3° Lotto costruttivo	920,02	-	4,50	75,00	157,50	155,00	153,00	135,00	110,00	92,50	37,52	-	-	920,02
4° Lotto costruttivo	1.250,00	-	-	10,00	77,50	160,00	262,50	247,50	222,50	270,00	-	-	-	1.250,00
5° Lotto costruttivo	455,00	-	-	-	-	-	57,50	102,50	90,00	95,00	75,00	35,00	-	455,00
6° Lotto costruttivo	937,72	-	-	-	-	-	-	-	80,00	85,00	217,50	450,00	105,22	937,72
TOTALE	**4.400,00**	**351,50**	**140,00**	**198,00**	**330,00**	**392,50**	**510,50**	**512,26**	**502,50**	**542,50**	**330,02**	**485,00**	**105,22**	**4.400,00**
TOTALE CUMULATO		**351,50**	**491,50**	**689,50**	**1.019,50**	**1.412,00**	**1.922,50**	**2.434,76**	**2.937,26**	**3.479,76**	**3.809,78**	**4.294,78**	**4.400,00**	

Importi in Meuro

INVESTIMENTO COMPLESSIVO: CVI 4.400 Meuro																				
OPERE IN CORSO			1° LOTTO COSTRUTTIVO			2° LOTTO COSTRUTTIVO			3° LOTTO COSTRUTTIVO			4° LOTTO COSTRUTTIVO			5° LOTTO COSTRUTTIVO			6° LOTTO COSTRUTTIVO		
ANNO	CONTABILIZZAZIONI	CONTABILITA' CUMULATE	ANNO	CONTABILIZZAZIONI	CONTABILITA' CUMULATE	ANNO	CONTABILIZZAZIONI	CONTABILITA' CUMULATE	ANNO	CONTABILIZZAZIONI	CONTABILITA' CUMULATE	ANNO	CONTABILIZZAZIONI	CONTABILITA' CUMULATE	ANNO	CONTABILIZZAZIONI	CONTABILITA' CUMULATE	ANNO	CONTABILIZZAZIONI	CONTABILITA' CUMULATE
al 2014	257,00	257,00	2014	85,00	85,00	2014	29,50	29,50	2014			2014			2014			2014		
2.015	3,00	260,00	2015	40,00	125,00	2015	72,50	102,00	2015	4,50	4,50	2015			2015			2015		
2.016			2016	65,00	190,00	2016	48,00	150,00	2016	75,00	79,50	2016	10,00	10,00	2016			2016		
2.017			2017	50,00	240,00	2017	45,00	195,00	2017	167,50	247,00	2017	77,50	87,50	2017			2017		
2.018			2018	40,00	280,00	2018	37,50	232,50	2018	155,00	402,00	2018	160,00	247,50	2018			2018		
2.019			2019			2019	37,50	270,00	2019	153,00	555,00	2019	262,50	510,00	2019	57,50	57,50	2019		
2.020			2020			2020	27,26	297,26	2020	125,00	680,00	2020	247,50	757,50	2020	102,50	160,00	2020		
2.021			2021			2021			2021	110,00	790,00	2021	222,50	980,00	2021	90,00	250,00	2021	80	80
2.022			2022			2022			2022	92,50	882,50	2022	270,00	1.250,00	2022	95,00	345,00	2022	85	165
2.023			2023			2023			2023	37,52	920,02	2023	-		2023	75,00	420,00	2023	217,5	382,5
2.024			2024			2024			2024			2024	-		2024	35,00	455,00	2024	450	832,5
2.025			2025			2025			2025			2025	-		2025	-		2025	105,22	937,72
TOTALE	260,00			280,00			297,26			920,02			1.250,00			455,00			937,72	

16A05922

DELIBERA 1° maggio 2016.

Linea AV/AC Milano-Verona: Tratta funzionale Brescia-Verona. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. (Delibera n. 22/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n. 228/2011, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Viste la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», alla voce «Sistemi ferroviari», l'«Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Mestre)», e la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include la linea ferroviaria AV/AC da Treviglio a Verona nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse ferroviario corridoio 5 LYON-K»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Considerato, che l'art. 165, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto preliminare dell'opera, che entro tale termine può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che, ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata a questo Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore, e la

reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata di questo stesso Comitato secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo, e che la disposizione del predetto comma 7-*bis* deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 5 dicembre 2003, n. 120 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132/2004), 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), 5 aprile 2007, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164/2007), 8 maggio 2009, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130/2009), 22 settembre 2009, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 746/2010), 18 novembre 2010, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), 6 dicembre 2011, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53/2012), 6 dicembre 2011, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2012, errata corrige n. 59/2012), 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), 2 agosto 2013, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53/2014), con le quali questo Comitato ha assegnato risorse o ha assunto altre decisioni concernenti la linea AV/AC Milano-Verona;

Vista la proposta di cui alla nota 15 marzo 2016, n. 10476, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Linea AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia-Verona, seconda reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria, successivamente integrata con nota 29 aprile 2016, n. 2458;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che con delibera n. 120/2003 questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della linea AV/AC Milano-Verona e apposto il relativo vincolo preordinato all'esproprio;

che nel dicembre 2004 è stato completato il relativo progetto definitivo, coerente con il progetto preliminare approvato da questo Comitato e che tale progetto è stato poi rivisto nel luglio 2005 a seguito di alcune osservazioni di «Treno alta velocità S.p.a.» (da ora in avanti *TAV)* e «Italferr S.p.a.» (da ora in avanti Italferr);

che nel dicembre 2005 si è pervenuti al completamento degli elaborati del progetto definitivo revisionato rev. 1, che a gennaio 2006 TAV e Italferr hanno inviato al contraente generale la relazione tecnica di verifica degli elaborati del suddetto progetto definitivo rev. 1 e che ad agosto 2006 è stato consegnato il progetto definitivo rev. 2, elaborato dal contraente generale tenendo conto della suddetta relazione tecnica di verifica;

che il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, aveva revocato le convenzioni tra TAV e i contraenti generali, revoca poi abrogata dall'art. 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasferendo la titolarità delle suddette convenzioni, originariamente prevista in capo a TAV, a Rete ferroviaria italiana S.p.a. (da ora in avanti *RFI)*;

che con delibera n. 13/2007 questo Comitato ha invitato il Ministero a proporre in via prioritaria l'approvazione del progetto definitivo del lotto funzionale Treviglio-Brescia, tratta più impegnata della linea Milano-Venezia-Trieste e prossima alla saturazione;

che con delibera n. 21/2009 questo Comitato ha disposto una prima volta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della linea AV/AC Milano-Verona, a decorrere dal 9 giugno 2009;

che questo Comitato, con delibera n. 81/2009 ha poi approvato il progetto definitivo del suddetto lotto funzionale Treviglio-Brescia e ha autorizzato RFI a procedere alla relativa contrattualizzazione, avvenuta ad aprile 2011, con il contraente generale Cepav Due, e con successiva delibera n. 85/2010 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi della «Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia» e il primo lotto costruttivo dell'opera, e che, con delibera n. 85/2011, ai sensi delle medesime disposizioni, ha autorizzato il secondo lotto costruttivo della suddetta tratta;

che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 76, ha disposto che, tra le altre, la tratta Brescia-Verona della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, sia realizzata anch'essa per lotti costruttivi e che questo Comitato possa approvare il relativo progetto definitivo a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere, e ha autorizzato, per tutte le tratte interessate, la spesa complessiva di 1.800 milioni di euro;

che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), alla tabella *E*, indica gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni e, in particolare, di 3.000 milioni di euro, a valere sul capitolo di bilancio «Ministero dell'economia e delle finanze 7122/PG7», destinati ai progetti realizzati per lotti costruttivi per le tratte Brescia-Verona-Padova, Frasso-Telesino-Vitulano e Apice-Orsara;

che il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti tra il Ministero e RFI - aggiornamento 2015, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 23 dicembre 2015, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2016), alla tabella *B* - Investimenti realizzati per lotti costruttivi, riporta per la linea AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia-Verona, un costo di 3.954 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è articolata come segue:

COSTI, FINANZIAMENTI E FABBISOGNI PER LA LINEA AV/AC MILANO-VERONA, TRATTA BRESCIA-VERONA

(milioni di euro)

Lotto	Costo	Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) art. 1, comma 76	Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) rifinanziamento legge n. 228/2012, art. 1, comma 176	Totale risorse	Fabbisogno
1° lotto	768,0	768,0		768,0	0,0
2° lotto	1.500,0		1.500,0	1.500,0	0,0
Altri lotti da finanziare	1.686,0			0,0	1.686,0
TOTALE	**3.954,0**	**768,0**	**1.500,0**	**2.268,0**	**1.686,0**

che ad aprile 2014 il contraente generale Cepav Due ha trasmesso il progetto definitivo rev. 3 del restante lotto funzionale Brescia-Verona a RFI, che a sua volta, a settembre 2014, lo ha inoltrato al Ministero per l'avvio della procedura di approvazione, e che a novembre 2014 si è tenuta la relativa conferenza di servizi istruttoria;

che a marzo 2016 il soggetto aggiudicatore RFI ha chiesto al Ministero di proporre a questo Comitato la seconda reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e il Ministero ha formulato la relativa proposta a questo Comitato in data 15 marzo 2016;

che il Ministero, in merito all'interruzione delle attività dal 2008-2009 al 2014 e alla stima dei tempi di realizzazione, ha rappresentato che, solo a seguito della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), si sono concretizzate le condizioni finanziarie per riattivare l'*iter* progettuale ed autorizzativo della tratta Brescia-Verona con lo stanziamento delle prime risorse disponibili, e che il tempo di realizzazione dell'opera è stimato in circa 88 mesi;

che, in merito allo stato di avanzamento procedurale, il suddetto Ministero ha fatto presente che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, si è positivamente espresso circa la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla delibera n. 120/2003, che la Regione Lombardia ha formulato numerose prescrizioni e raccomandazioni che richiedono una integrazione del progetto, che il medesimo è stato trasmesso al Consiglio superiore del lavori pubblici per il relativo parere e che, presumibilmente, il progetto definitivo della tratta Brescia-Verona potrà essere sottoposto a questo Comitato non prima di 6-8 mesi;

che, ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, il Ministero ritiene che sussistano i presupposti richiesti, e in particolare:

non è stato finora possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato in ragione dell'indisponibilità dei relativi finanziamenti, ma permane a tutt'oggi un rilevante interesse pubblico per la realizzazione della linea AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia-Verona;

la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile e urgente poiché, qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che potrebbe risultare precluso o molto più oneroso realizzare le opere;

il progetto preliminare approvato con la delibera n. 120/2003 mantiene inalterata la sua validità;

il soggetto aggiudicatore ha dichiarato che il valore delle aree oggetto di esproprio, valutato in sede di progettazione definitiva, è già compreso all'interno delle somme a disposizione del quadro economico e che l'importo, stimato in euro 10.432.800, da riconoscere ai proprietari in seguito alla reiterazione del vincolo, è coperto finanziariamente dalle risorse assegnate dalle soprarichiamate leggi di stabilità 2014 e 2015 e confluite nel contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, aggiornamento 2015, tra il Ministero ed RFI;

che il Ministero ha trasmesso le planimetrie del progetto definitivo della tratta Brescia-Verona, in base alle quali propone di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio di cui alla citata delibera n. 21/2009, sulle aree interessate dai seguenti interventi:

tratta AV/AC BS-VR: dalla progressiva chilometrica (pk) 68+315 alla pk 140+780;

interconnessione VR merci: da pk 0+000 - corrispondente alla pk 138+583 della tratta AV/AC Brescia-Verona (punta scambi interconnessione Verona merci) a pk 2+213 B.P. e pk 2+209 B.D.;

interconnessione BS Est: da pk 0+000 (corrispondente alla pk 100+515 della tratta AV/AC - punta scambi interconnessione Brescia *Est)* a pk 4+868 B.P. e pk 5+661 B.D.,

e di non reiterare il suddetto vincolo sulle aree interessate dai seguenti interventi:

IC Treviglio Est da pk 1+644 a pk 5+525 B.P. e pk 5+514 B.D.;

IC Treviglio Est - Ramo Cremona: da pk 4+217 B.P. e pk 4+205 B.D a pk 5+721 B.P. e pk 6+019 B.D.;

spostamento linea esistente Cremona-Treviglio: da pk 0+000 B.P. (corrispondente a pk 5+922 dell'IC Treviglio Est*)* a pk 0+444 B.P. (corrispondente alla pk 5+480 dell'IC Treviglio Est*)*;

Considerato che il presidente della Regione Lombardia, sentiti i comuni interessati, ha espresso con nota 29 marzo 2016, n. 43023, l'assenso alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione alla linea AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia-Verona;

Considerato che il vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della linea AV/AC Milano-Verona reiterato una prima volta con delibera n. 21/2009, scadrà il 9 giugno 2016, potenzialmente prima della data di pubblicazione della presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Considerato che l'assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dichiarato, su delega del presidente della Regione con nota 30 aprile 2016, n. 167948, che la Regione Veneto, sentiti gli enti locali, esprime l'assenso alla reiterazione del vincolo, evidenziando che le richieste dei comuni sono state rappresentate in vari incontri con il Ministero e RFI, anche per assicurare tempi certi sulla realizzazione dell'opera e aprire un tavolo di confronto per coinvolgere i comuni e facilitare il governo dell'impatto dell'infrastruttura sul territorio;

Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1.1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 165, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 120/2003 e reiterato con la delibera n. 21/2009, sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione della linea AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia-Verona, limitatamente ai seguenti interventi:

tratta AV/AC BS-VR: dalla progressiva chilometrica (pk) 68+315 alla pk 140+780;

interconnessione VR merci: da pk 0+000 (corrispondente alla pk 138+583 della tratta AV/AC Brescia-Verona (punta scambi interconnessione Verona merci)) a pk 2+213 B.P. e pk 2+209 B.D.;

interconnessione BS Est: da pk 0+000 (corrispondente alla pk 100+515 della tratta AV/AC (punta scambi interconnessione Brescia *Est)* a pk 4+868 B.P. e pk 5+661 B.D.

1.2. Qualora gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio dovessero risultare superiori all'importo attualmente stimato, pari a euro 10.432.800, e finanziato a carico delle risorse disponibili per l'intervento nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, aggiornamento 2015, tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli stessi saranno comunque fronteggiati dal soggetto aggiudicatore con mezzi propri.

1.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a verificare che il soggetto aggiudicatore effettui un adeguato programma di avvisi ai soggetti interessati tale da scongiurare impatti negativi sulla finanza pubblica derivanti dall'eventuale interruzione del vincolo.

1.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

1.5. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, RFI, soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

1.6. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

1.7. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1923

16A05935

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 3 agosto 2016.

Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, aggiornato al 29 luglio 2016. (Delibera n. 19702).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 116;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)*, del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Viste le disposizioni di attuazione del citato art. 116 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 5, del citato regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 29 luglio 2016, comprende n. 64 emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, tenuti ad osservare le disposizioni di legge e dei relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 3 agosto 2016

Il presidente: VEGAS

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

Situazione aggiornata al 29 luglio 2016.

Il presente elenco è definito sulla base delle comunicazioni inviate dagli emittenti strumenti finanziari diffusi, ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'acquisizione o la perdita dei requisiti che qualificano lo status di emittente strumenti finanziari diffusi. Tali requisiti sono indicati dall'art. 2-*bis* del medesimo Regolamento Emittenti.

Resta fermo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del medesimo Regolamento Emittenti, indipendentemente dall'inclusione nel presente elenco, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'art. 2-*bis* del medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. In deroga al comma 1 del citato art. 108 gli emittenti, i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.

Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante			
1	ACQUE POTABILI SPA - TORINO	azioni ord	www.acquepotabilispa.it
2	AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA SPA - TIRANO (SO)	azioni ord.	www.aevv.it/
3	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.	www.bancapulia.it/
4	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA - RAGUSA	azioni ord.	www.bapr.it/
5	B. VALSABBINA SCPA - VESTONE (BS)	azioni ord.	www.lavalsabbina.it/
6	B. DEL SUD SPA - NAPOLI	azioni ord.	www.bancadelsud.com/
7	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.	www.bancamacerata.it/
8	B. DI CREDITO POPOLARE SCPA - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.	www.bcp.it/
9	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.	www.bancadiimola.it/
10	B. DI PIACENZA SCPA - PIACENZA	azioni ord.	www.bancadipiacenza.it/
11	B. FARNESE SPA - PIACENZA	azioni ord.	www.bancafarnese.it/
12	B. POP. DEL CASSINATE SCPA - CASSINO (FR)	azioni ord.	www.bancapopolaredelcassinate.it/
13	B. POP. DEL FRUSINATE SCPA - FROSINONE	azioni ord.	www.bpf.it/
14	B. POP. DEL LAZIO SCPA - VELLETRI (RM)	azioni ord.	www.bplazio.it/
15	B. POP. DEL MEDITERRANEO SCPA - NAPOLI	azioni ord.	www.bpmed.it/
16	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCPA - BOLZANO	azioni ord.	www.bancapopolare.it
17	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.	www.bpetna.it/
18	B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE SCPA - CAMPOBASSO	azioni ord.	www.bppm.eu
19	B. POP. DI BARI SCPA - BARI	azioni ord.	www.popolarebari.it/
20	B. POP. DI CIVIDALE SCPA - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.	www.gruppobancapopolaredicividale.it
21	B. POP. DI CORTONA SCPA - CORTONA (AR)	azioni ord.	www.popcortona.it/
22	B. POP. DI FONDI SCPA - FONDI (LT)	azioni ord.	www.bpfondi.it/
23	B. POP. DI LAJATICO SCPA - LAJATICO (PI)	azioni ord.	www.bancalajatico.it/
24	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.	www.popmantova.it/
25	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.	www.bppb.it/
26	B. POP. DI VICENZA SPA - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.	www.popolarevicenza.it/
27	B. POP. ETICA SCPA - PADOVA	azioni ord.	www.bancaetica.it/
28	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.	www.friuladria.it/
29	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SPA - LECCO	azioni ord.	www.bppl.it/
30	B. POP. PUGLIESE SCPA - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.	www.bpp.it/
31	B. POP. S.ANGELO SCPA - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.	www.bancasantangelo.com/
32	B. POP. VALCONCA SCPA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.	www.bancavalconca.it/
33	B. POP. VESUVIANA SC - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.	www.popves.it/
34	BANCA REGIONALE DI SVILUPPO SPA - NAPOLI	azioni ord.	www.brsspa.it/
35	BANCA SELLA SPA - BIELLA (BI)	azioni ord.	www.gruppobancasella.it
36	BANCA SVILUPPO ECONOMICO (BANCA BASE) - CATANIA	azioni ord.	www.bancabase.it
37	BANCA SVILUPPO TUSCIA SPA - VITERBO	azioni ord.	www.bancasviluppotuscia.it
38	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.	www.belvedere.peccioli.net/
39	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA SPA - FORLI'	azioni ord.	www.cariromagna.it
40	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.	www.bancacrasti.it/
41	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.	www.caribz.it/

42	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord.	www.crcento.it/
43	CASSA DI RISP. DI CESENA SPA - CESENA	azioni ord.	www.carispcesena.it/
44	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.	www.carira.it/
45	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.	www.bancacarim.it/
46	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.	www.carismi.it/
47	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.	www.credem.it/Investor_Relations/Pagine/CS_Credito_Emiliano_Holding.aspx
48	CREDITO SALERNITANO - B. POP. DELLA PROVINCIA DI SALERNO SCPA - SALERNO	azioni ord.	www.creditosalernitano.it/
49	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. – DIMARO (TN)	azioni ord.	www.ski.it/
50	INNOVATEC SPA - MILANO	azioni ord.	www.innovatec.it
51	IT HOLDING SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - PETTORANELLO DI MOLISE (IS)	azioni ord.	www.itholdingamministrazionestraordinaria.com/
52	KI GROUP SPA - TORINO	azioni ord.	www.kigroup.com
53	PRIMI SUI MOTORI SPA - MODENA	azioni ord.	www.primisuimotori.it
54	SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.	www.sanfelice1893.it/
55	S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA - PONTE DI LEGNO (BS)	azioni ord.	http://www.onlinesit.it/
56	SNIA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MILANO	azioni ord.	www.a.s.snia-a.s.caffarochimica-a.s.caffaro.it/
57	SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOC. COOP. IN CONCORDATO PREVENTIVO - SPOLETO (PG)	azioni ord.	www.grupposcs.it/
58	TBS GROUP SPA - ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES - TRIESTE	azioni ord.	www.italtbs.com/
59	VENETO BANCA SPA - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.	www.venetobanca.it/
60	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.	www.villadeste.com/

Società che, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal TUF, si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti).

61	**BIODUE SPA - TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)**	azioni ord.	www.biodue.com
62	**BOMI ITALIA SPA - VAPRIO D'ADDA (MI)**	azioni ord.	www.bomigroup.com
63	**GALA SPA - ROMA**	azioni ord.	www.gala.it
64	**MASI AGRICOLA SPA - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)**	azioni ord.	www.masi.it

16A05969

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 10 maggio 2016.

Approvazione del conto finanziario di gestione per l'anno 2015.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 10 maggio 2016, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità;

Visto lo schema di conto finanziario per l'esercizio 2015 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 13 aprile 2016, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2015, espresso dall'Ufficio del bilancio;

Delibera:

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2015 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 maggio 2016

Il Presidente: CAVALLARO

ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015
PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	MAG/MIN ACCERTAMENTI
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	**3.057.020,00**	**342.980,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Cat. I	**3.057.020,00**	**342.980,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	**0,00**	**144,55**	**144,55**	**183,13**	**183,13**	**0,00**	**38,58**
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	**0,00**	**6.220,00**	**6.220,00**	**6.220,00**	**6.220,00**	**0,00**	**0,00**
II-3	Partite di giro varie	**0,00**	**52,48**	**52,48**	**52,48**	**52,48**	**0,00**	**0,00**
II-4	Altre entrate	**0,00**	**1.098,63**	**1.098,63**	**1.098,63**	**1.098,63**	**0,00**	**0,00**
II-5	Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione ai corsi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Cat. II	**0,00**	**7.515,66**	**7.515,66**	**7.554,24**	**7.554,24**	**0,00**	**38,58**
III-1	Avanzo di Amministrazione	**0,00**	**98.415,50**	**98.415,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.415,50**
	Totale Cat. III	**0,00**	**98.415,50**	**98.415,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.415,50**
	TOTALE ENTRATE	**3.057.020,00**	**448.911,16**	**3.505.931,16**	**3.407.554,24**	**3.407.554,24**	**0,00**	**98.454,08**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2015 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
101	Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	963.000,00	5.400,00	968.400,00	853.539,00	114.861,00	968.400,00	0,00	144.217,80	114.517,80	29.700,00	144.217,80	0,00
102	Compensi ai Revisori dei Conti	21.000,00	0,00	21.000,00	15.750,00	5.250,00	21.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
103	Rimborso spese di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2°c.,D. L.vo 545/92).	180.000,00	15.000,00	195.000,00	166.250,32	22.000,00	188.250,32	6.749,68	27.925,51	27.707,37	0,00	27.707,37	218,14
104	Rimborso spese di missione ai Giudici Tributari e al personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio.	3.000,00	0,00	3.000,00	553,58	500,00	1.053,58	1.946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari e pubblicazione dei relativi atti.	63.000,00	207.000,00	270.000,00	31.759,85	20.000,00	51.759,85	218.240,15	10.100,00	5.001,61	0,00	5.001,61	5.098,39
106	Spese connesse all'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità in magistratuta tributaria (art. 7 bis del Regolamento interno)	2.500,00	7.500,00	10.000,00	1.188,19	5.000,00	6.188,19	3.811,81	500,00	457,88	0,00	457,88	42,12
107	Spese legali e giudiziarie.	20.000,00	50.000,00	70.000,00	29.308,28	23.000,00	52.308,28	17.691,72	6.848,08	6.725,03	0,00	6.725,03	123,05
108	Oneri per incarichi professionali e consulenze.	20.000,00	3.700,00	23.700,00	15.753,81	7.946,19	23.700,00	0,00	3.905,00	3.479,80	0,00	3.479,80	425,20
109	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	86.000,00	300,00	86.300,00	71.758,17	14.541,83	86.300,00	0,00	16.648,96	14.124,46	2.524,50	16.648,96	0,00
	TOTALE CATEGORIA I €	**1.358.500,00**	**288.900,00**	**1.647.400,00**	**1.185.861,20**	**213.099,02**	**1.398.960,22**	**248.439,78**	**215.395,35**	**177.263,95**	**32.224,50**	**209.488,45**	**5.906,90**

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e indennità di reperibilità e disponibilità.	194.932,33	114.900,00	309.832,33	266.760,84	34.813,08	301.573,92	8.258,41	34.859,82	34.859,82	0,00	34.859,82	0,00
202	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento di Amministrazione e Contabilità).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	64.327,67	36.987,50	101.315,17	81.434,33	17.162,62	98.596,95	2.718,22	17.512,03	17.512,03	0,00	17.512,03	0,00
	TOTALE CATEGORIA II €	**259.260,00**	**151.887,50**	**411.147,50**	**348.195,17**	**51.975,70**	**400.170,87**	**10.976,63**	**52.371,85**	**52.371,85**	**0,00**	**52.371,85**	**0,00**

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
301	Canone di locazione immobile.	980.000,00	-205.000,00	775.000,00	695.000,45	0,00	695.000,45	79.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni.	11.000,00	82.000,00	93.000,00	17.571,00	74.000,00	91.571,00	1.429,00	58.209,03	45.691,79	901,78	46.593,57	11.615,46
303	Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni.	3.000,00	0,00	3.000,00	950,00	209,00	1.159,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Acquisto beni di consumo.	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.935,00	2.265,15	12.200,15	2.799,85	1.802,64	1.055,30	244,00	1.299,30	503,34
305	Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.	3.000,00	7.000,00	10.000,00	7.826,84	2.122,80	9.949,64	50,36	13.318,60	12.899,79	0,00	12.899,79	418,81
306	Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.	3.000,00	5.000,00	8.000,00	6.533,84	1.466,16	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attività istituzionali del Consiglio.	33.000,00	0,00	33.000,00	12.525,30	5.474,70	18.000,00	15.000,00	661,36	661,36	0,00	661,36	0,00
308	Spese connesse alle autovetture di servizio.	23.000,00	0,00	23.000,00	16.155,10	3.205,39	19.360,49	3.639,51	4.066,52	3.864,67	0,00	3.864,67	201,85
309	Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali.	75.000,00	0,00	75.000,00	56.268,24	6.547,12	62.815,36	12.184,64	7.722,18	7.721,62	0,00	7.721,62	0,56
310	Utenze e servizi.	168.000,00	97.000,00	265.000,00	121.190,32	124.862,22	246.052,54	18.947,46	54.688,08	10.736,82	35.713,77	46.450,59	8.237,49
311	Gestione sistema informatico.	40.260,00	0,00	40.260,00	35.940,00	4.320,00	40.260,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
312	Sicurezza, addestramento e formazione del personale.	3.000,00	0,00	3.000,00	536,80	66,61	603,41	2.396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	1.354.260,00	-11.000,00	1.343.260,00	980.432,89	224.539,15	1.204.972,04	138.287,96	144.128,41	86.291,35	36.859,55	123.150,90	20.977,51

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
NUM	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	85.000,00	19.071,18	104.071,18	0,00	0,00	0,00	104.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	52,48	52,48	52,48	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	**85.000,00**	**19.123,66**	**104.123,66**	**52,48**	**0,00**	**52,48**	**104.071,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno								
TOTALE PER CATEGORIA	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	1.358.500,00	288.900,00	1.647.400,00	1.185.861,20	213.099,02	1.398.960,22	248.439,78	215.395,35	177.263,95	32.224,50	209.488,45	5.906,90
CAT. II - Trattamenti economici di attività	259.260,00	151.887,50	411.147,50	348.195,17	51.975,70	400.170,87	10.976,63	52.371,85	52.371,85	0,00	52.371,85	0,00
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	1.354.260,00	-11.000,00	1.343.260,00	980.432,89	224.539,15	1.204.972,04	138.287,96	144.128,41	86.291,35	36.859,55	123.150,90	20.977,51
CAT. IV - Fondo Riserva	85.000,00	19.071,18	104.071,18	0,00	0,00	0,00	104.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	0,00	52,48	52,48	52,48	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE €	3.057.020,00	448.911,16	3.505.931,16	2.514.541,74	489.613,87	3.004.155,61	501.775,55	411.895,61	315.927,15	69.084,05	385.011,20	26.884,41

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2015

(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			**510.311,11**
Riscossioni	in c/competenza	3.400.000,00	
	entrate eventuali	7.501,76	
	interessi	52,48	**3.407.554,24**
			3.917.865,35
Pagamenti	in c/competenza	2.514.541,74	
	in c/residui	315.927,15	
Totale Pagamenti			**2.830.468,89**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			**1.087.396,46**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			**0,00**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	69.084,05	
	dell'esercizio	489.613,87	
			558.697,92
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**528.698,54**

16A05936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento del PAI Piave nei comuni di Auronzo di Cadore, Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave», con decreto del dirigente incaricato n. 39 del 17 giugno 2016, è stata aggiornata la pericolosità geologica nei comuni di Auronzo di Cadore, Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore (BL), con l'inserimento di n. 4 nuove «zone di attenzione» geologiche.

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

16A05929

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1164
Yen	114,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,029
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,8454
Fiorino ungherese	311,01
Zloty polacco	4,351
Nuovo leu romeno	4,454
Corona svedese	9,5833
Franco svizzero	1,0807
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4455
Kuna croata	7,4855
Rublo russo	73,8736
Lira turca	3,3424
Dollaro australiano	1,4751
Real brasiliano	3,6361
Dollaro canadese	1,4587
Yuan cinese	7,4136
Dollaro di Hong Kong	8,6623
Rupia indonesiana	14549,55
Shekel israeliano	4,2513
Rupia indiana	74,464
Won sudcoreano	1236,21
Peso messicano	20,9306
Ringgit malese	4,4954
Dollaro neozelandese	1,5545
Peso filippino	52,474
Dollaro di Singapore	1,4966
Baht tailandese	38,806
Rand sudafricano	15,5121

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06083

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1193
Yen	113,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,032
Corona danese	7,439
Lira Sterlina	0,8431
Fiorino ungherese	311,1
Zloty polacco	4,3241
Nuovo leu romeno	4,4542
Corona svedese	9,5537
Franco svizzero	1,081
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4363
Kuna croata	7,4927
Rublo russo	74,5098
Lira turca	3,3512
Dollaro australiano	1,4717
Real brasiliano	3,6549
Dollaro canadese	1,4608
Yuan cinese	7,4233

Dollaro di Hong Kong	8,6863
Rupia indonesiana	14627,57
Shekel israeliano	4,2704
Rupia indiana	74,673
Won sudcoreano	1239,02
Peso messicano	21,105
Ringgit malese	4,5187
Dollaro neozelandese	1,5497
Peso filippino	52,626
Dollaro di Singapore	1,4986
Baht tailandese	38,907
Rand sudafricano	15,6368

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06084

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,12
Yen	113,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,034
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,8391
Fiorino ungherese	311
Zloty polacco	4,313
Nuovo leu romeno	4,455
Corona svedese	9,5146
Franco svizzero	1,0845
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4236
Kuna croata	7,4963
Rublo russo	74,5458
Lira turca	3,3742
Dollaro australiano	1,475
Real brasiliano	3,6606
Dollaro canadese	1,4672
Yuan cinese	7,4234
Dollaro di Hong Kong	8,6898
Rupia indonesiana	14738,64
Shekel israeliano	4,2811
Rupia indiana	74,9224
Won sudcoreano	1251,34
Peso messicano	21,1797
Ringgit malese	4,5413
Dollaro neozelandese	1,5577
Peso filippino	52,737
Dollaro di Singapore	1,502
Baht tailandese	39,127
Rand sudafricano	15,6581

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06085

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1136
Yen	112,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,027
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,84603
Fiorino ungherese	311,18
Zloty polacco	4,294
Nuovo leu romeno	4,4605
Corona svedese	9,5105
Franco svizzero	1,0834
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4118
Kuna croata	7,4827
Rublo russo	73,7722
Lira turca	3,3664
Dollaro australiano	1,4604
Real brasiliano	3,5894
Dollaro canadese	1,4536
Yuan cinese	7,3961
Dollaro di Hong Kong	8,6384
Rupia indonesiana	14649,41
Shekel israeliano	4,2612
Rupia indiana	74,474

Won sudcoreano	1241,88
Peso messicano	20,9694
Ringgit malese	4,5057
Dollaro neozelandese	1,5479
Peso filippino	52,417
Dollaro di Singapore	1,4952
Baht tailandese	38,886
Rand sudafricano	15,2998

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06086

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1156
Yen	112,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4373
Lira Sterlina	0,8481
Fiorino ungherese	310,62
Zloty polacco	4,2841
Nuovo leu romeno	4,4622
Corona svedese	9,5043
Franco svizzero	1,0852
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4022
Kuna croata	7,4843
Rublo russo	72,7967
Lira turca	3,3471
Dollaro australiano	1,4567
Real brasiliano	3,5501
Dollaro canadese	1,4529
Yuan cinese	7,411
Dollaro di Hong Kong	8,6521
Rupia indonesiana	14617,71
Shekel israeliano	4,2633
Rupia indiana	74,4919
Won sudcoreano	1237,73
Peso messicano	21,0282
Ringgit malese	4,4927
Dollaro neozelandese	1,5473
Peso filippino	52,3
Dollaro di Singapore	1,4953
Baht tailandese	38,848
Rand sudafricano	15,2536

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06087

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Calvi.

Il Comune di Calvi (BN), con deliberazione n. 7 dell'11 maggio 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Enza Perna, per l'amministrazione della gestione e dell'ndebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A05940

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «RACLETTE DE SAVOIE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 261 del 19 luglio 2016 — a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «Raclette de Savoie», presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A05920

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Procedura per l'assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) per le trasmissioni di radiodiffusione sonora.

Il Ministero per lo sviluppo economico, con avviso pubblico del 4 agosto 2016 della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, ha comunicato l'avvio della procedura per l'assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento di assegnazione delle frequenze radio in onde medie, adottato dall'Agcom con delibera n. 3/2016.

Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate con le modalità indicate nel Avviso Pubblico. Il termine di ricezione delle domande è 30 settembre 2016.

Il contenuto integrale dell'Avviso pubblico e l'elenco delle frequenze assegnabili sono consultabili sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it all'interno della sezione Radio dell'area tematica «Comunicazioni».

16A05966

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-188) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100160812

€ 1,00